


IDENTITÀ E CITTADINANZA FRA BRASILE E ITALIA

NICOLA BRUTTI

L'Harmattan Italia

collana "Il Politico e La Memoria"



collana “Il Politico e La Memoria”

SELEZIONE DI TITOLI PUBBLICATI NELLA COLLANA:

IL FILO ROSSO TRA EUROPA E AFRICA
Intese commerciali e politiche di conquista (XI-XV secolo)
Anna Unali, “Prefazione” di Franco Cardini

TECHNOCRACY IN AMERICA
State, Governance and Expertise in American Political Thought
Giovanni Borgognone

ANTIFASCISTES DE L'ÉMILIE ROMAGNE
RÉFUGIÉS EN FRANCE: 1922-1943
L'expérience politique de l'exil
comme héritage au service de la Résistance italienne
Antonio Torrenzano

LE SCHEDE RISERVATE DEI PREFETTI
DEL REGNO D'ITALIA IN SERVIZIO NEL 1887
Vincenzo G. Pacifici

SAHEL IN MOVIMENTO
Nuove soggettività sociopolitiche tra globale e locale
Maria Luisa Maniscalco (a cura)

POST-CONFLITTI IN AFRICA FRA GESTIONE
DELLE DIFFERENZE E COSTRUZIONE DELLA PACE
I casi di Liberia e Sierra Leone
Francesco Galtieri

LA POLITICA DELLO SCANDALO NEGLI STATI UNITI:
UN LIMITE ALLA SOVRANITÀ POPOLARE?
Scenari dello scontro tra partiti dopo il Watergate
Stefano Luconi

**IDENTITÀ E CITTADINANZA
FRA BRASILE E ITALIA**

NICOLA BRUTTI

L'Harmattan Italia
via Degli Artisti 15 - 10124 Torino

*La pubblicazione di questo volume è stata possibile
grazie al contributo di:*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI (SPGI)
dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

www.editions-harmattan.fr

harmattan.italia@gmail.com

© L'Harmattan Italia, Torino, 2022

isbn 978-88-7892-449-9

INDICE

Premessa	7
CAPITOLO PRIMO	10
Identità e cittadinanza: il caso dell'emigrazione italiana in Brasile	
1. Caso della cittadinanza italiana <i>iure sanguinis</i> e questione identitaria	
2. La “terribile cittadinanza” e i diritti della persona	
3. Fattore identitario e cittadinanza: dall'assimilazionismo al modello pluralista	
4. Emigrazione italiana in Brasile e politica della grande naturalizzazione	
5. Le identità silenziate e l'età della riparazione	
<i>Note</i>	53
CAPITOLO SECONDO	82
Grande naturalizzazione brasiliana e perdita della cittadinanza italiana	
1. La leggerezza della cittadinanza <i>iure sanguinis</i> : cenni introduttivi	
2. Grande naturalizzazione e legislazione italiana applicabile <i>ratione temporis</i>	
3. La figura dell'ottenimento della cittadinanza, ex art. 11 c.c. 1865, è compatibile con l'inerzia dell'interessato?	
4. Rinuncia tacita, rischio di apolidia e doppia cittadinanza	
5. La cittadinanza brasiliana <i>iure soli</i> acquisita alla nascita	
6. La questione dell'accettazione di impiego da Governo estero	
7. Evocazione del principio di effettività. Critica	
8. Onere della prova e sua ripartizione: qualche chiarimento	
9. Perdita della cittadinanza e discriminazione della donna: la tardiva riparazione costituzionale	

10. La questione degli Stati preunitari	
11. Rilievi critici	
<i>Note</i>	109
CAPITOLO TERZO	121
Vicende del nome e riparazioni identitarie	
1. Questioni analizzate	
2. Regole sul nome e loro affrancamento da retaggi discriminatori	
3. Nome italiano e suo <i>aportuguesamento</i>	
4. Riparazioni identitarie: tra rettifica e cambiamento del nome	
5. La variazione del nome in ipotesi di doppia cittadinanza	
6. Rettifica alla luce della riforma brasiliana sulla “deflazione giurisdizionale”	
7. Il nome degli indios	
8. Riconoscimento del figlio e mancata trasmissione del cognome paterno	
<i>Note</i>	144
Per concludere	156
<i>Note</i>	158

Premessa

Questa indagine intende volgere lo sguardo su una realtà antica, che è tornata prepotentemente alla ribalta in questi ultimi anni: la vicenda dell'emigrazione italiana in Brasile.

Nel Paese sudamericano, che aveva accolto massicciamente l'emigrazione italiana sin dalla fine dell'Ottocento, si impone oggi la questione dei molti discendenti che reclamano la cittadinanza italiana *iure sanguinis*. Dopo il notevole incremento delle domande di cittadinanza, favorito anche dall'avvento della società dell'informazione, si è recentemente posta una questione di sostenibilità del sistema, soprattutto sul piano amministrativo e giudiziario. Si tratta di uno spunto fecondo per riflettere su molteplici aspetti che vanno al di là della specifica vicenda, per poterne saggiare meglio i contorni.

Interrogarsi su come nasce e quali significati abbia acquisito nel tempo il concetto di cittadinanza può aiutare a capire in che misura può acquisirsi o perdersi tale *status*. Il singolare intreccio con i diritti della persona sembra influenzarne decisamente i contenuti in concreto. Allo stesso modo rileva il fattore identitario che ne modella l'essenza. Ma di quale identità si tratta? Dobbiamo considerare rilevanti i tratti distintivi di un'appartenenza nazionale? E, in questo caso, anche un remoto legame di sangue (*ius sanguinis*) è sufficiente a integrare tale elemento?

I modelli di acquisizione e perdita della cittadinanza si vanno velocemente evolvendo, seguendo criteri tutt'altro che omogenei. Il rapporto tra Stato ospite e immigrati, profondamente cambiato nell'Europa odierna, è al centro di questo dibattito.

In esperienze significative, come quella francese, si nota il ruolo centrale delle politiche assimilazioniste, in aperta contrapposizione con i valori del pluralismo culturale e linguistico. In Italia, si è scelta una diversa impostazione, ma il percorso verso un'identità inclusiva sembra ancora allo stadio embrionale.

La vicenda dell'emigrazione di massa dall'Europa al Brasile riveste una rilevanza centrale nel percorso di costruzione della Repubblica federativa (1889). Con la grande naturalizzazione (1889-1891) si è perseguita l'imposizione della cittadinanza brasiliana allo straniero. Le finalità e i risvolti di questa peculiare strategia di integrazione sociale degli immigrati vengono ripercorsi nei loro profili economici e storico-giuridici, sottolineandone gli aspetti controversi.

Nel corso degli anni 30 (*Estado Novo*) la condizione di molti cittadini brasiliani sarà segnata dalle loro origini europee, evidenziando una fase di politiche repressive per identità e lingue ritenute aliene dalle autorità brasiliane. Successivamente, si osserva un graduale percorso riparatorio e riabilitativo, favorito dalla Costituzione del 1988.

La questione degli effetti del decreto di grande naturalizzazione, in particolare la sua possibile idoneità a far perdere la cittadinanza italiana, è tornata alla ribalta per via di un recentissimo contrasto giurisprudenziale che analizziamo nel secondo capitolo. La Corte d'Appello di Roma – in un orientamento del 2021 – ha tentato di accreditare un'ipotesi di perdita dello *status civitatis* dell'avo italiano, dovuta alla grande naturalizzazione brasiliana. Richiamando in vita alcune norme giuridiche risalenti al c.c. del 1865, si tenta di configurare una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana. Ma il punto dirimente consiste nel fatto che una scelta esplicita di abbracciare una nuova cittadinanza, per abbandonare la preesistente, non è mai avvenuta in quel caso. E lo Stato italiano non poteva, e non può, riconoscere l'efficacia di provvedimenti stranieri volti a caducare lo *status civitatis* di un proprio cittadino.

La Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, ribaltato l'impostazione della Corte d'Appello in una lineare sentenza. In quella sede si sancisce che la cittadinanza per diretta discendenza resiste anche alle ipotesi di naturalizzazioni di massa. A proposito dello *ius sanguinis* all'italiana, si tratta di un modello conservatore – come riconosciuto dalla stessa Cassazione – che la legge ha voluto mantenere intatto nel corso del tempo. Indipendentemente dalla soluzione del caso,

l'aver tentato di "inceppare" tale ingranaggio non sembra solo il frutto di un estemporaneo abbaglio, ma pare un ulteriore indizio che le politiche sulla cittadinanza vadano ripensate in senso più equo e realistico.

Il tema identitario ritorna nella terza parte che si occupa della questione dell'*aportuguesamento* dei nomi degli immigrati italiani. La propensione ad adeguare coattivamente nomi e cognomi di soggetti "allogeni" alle tradizioni onomastiche del Paese ospite rinvia, di nuovo, ad un modello assimilazionista, rinvenibile in molteplici contesti.

Nel riconoscimento di una seconda cittadinanza potrebbe, quindi, emergere un problema di divergenze del nome brasilianizzato, rispetto a quello italiano d'origine. Al di là della valenza strumentale della rettifica per dimostrare la propria diretta discendenza, la questione investe anche l'oggi: mantenere il proprio nome, seppur frutto di passate coercizioni, oppure ritornare alle origini? La cittadinanza, nel suo portato identitario, condiziona ancora la formazione del nome di chi la richiede, pretendendo di adeguarlo ai suoi standard?

Il valore centrale dei diritti della persona, nel senso dell'autodeterminazione identitaria, sembra l'elemento con cui poter sciogliere le questioni connesse alla contrapposizione di sovranità tra Stato d'origine e Stato ospite.

CAPITOLO PRIMO

Identità e cittadinanza: il caso dell'emigrazione italiana in Brasile

1. Caso della cittadinanza italiana *iure sanguinis* e questione identitaria

1.1 La corsa alla cittadinanza italiana iure sanguinis

Nel corso dell'ultimo decennio, si è registrato un forte incremento delle richieste di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, formulate da parte di cittadini stranieri, soprattutto sudamericani¹. Proprio in Brasile, di fronte alla possibilità di ottenere la cittadinanza italiana basata sullo *ius sanguinis*, si è assistito ad una corsa in massa alla ricerca delle origini italiane. Il fatto si spiega con una serie di ragioni, prima fra tutte la diffusione capillare di informazioni dettagliate riguardanti i requisiti legislativi e l'iter amministrativo vigenti in Italia.

Prima dell'avvento di Internet, infatti, le notizie erano normalmente scarse e le fonti poco affidabili, non essendovi consapevolezza, nelle comunità di discendenti italiani, che la normativa italiana non prevedesse limiti generazionali alla trasmissione dello *status civitatis*². Non vi era neppure conoscenza delle importanti semplificazioni procedurali intervenute per mezzo di norme internazionali negli ultimi decenni³, nonché degli orientamenti giurisprudenziali favorevoli⁴. Invece, con i moderni mezzi di comunicazione elettronica la distanza fisica tra Brasile e Italia è venuta meno, favorendo una veloce e completa circolazione delle informazioni che interessano. Sono fiorite attività professionali volte a fare da tramite tra pubbliche amministrazioni e interessati, come siti internet specializzati nella ricerca dei dati degli ascendenti italiani presso i Comuni di residenza da dove erano partiti più di un secolo fa. Gli studi legali, le pubbliche amministrazioni, i tribunali, sia in Italia, sia in Brasile, sono stati chiamati ad occuparsi dei quesiti connessi alle domande.

Riprendendo l'efficace metafora di Bauman, anche qui il mondo si è trasformato in un "buffet ricolmo di prelibatezze che fanno venire l'acquolina in bocca".⁵ In ottica di gestione delle politiche migratorie è stato opportunamente sottolineato⁶ che la nostra legge sullo *ius sanguinis* non pone alcun limite⁷. Secondo alcune stime, gli italiani in Brasile, inclusi i discendenti, oscillerebbero tra 23 e 25 milioni, una proporzione del 15% sulla popolazione totale del Paese⁸. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha rinnovato tale stima nel 2022, notando che presso i Consolati d'Italia in Brasile risultano presentate decine di migliaia di domande di riconoscimento dello *status civitatis*⁹. Se ciò, da un lato, significa che molte persone sono consapevoli del diritto loro spettante, dall'altro è causa di un'inflazione dei procedimenti, con rischi significativi di errori ed abusi, ed anche di infiltrazioni criminali¹⁰. Si pensi, inoltre, alle ricerche documentali nei Comuni italiani finalizzate a dimostrare una discendenza diretta. Occorre, infatti, ricostruire un albero genealogico che ricollegghi il cittadino brasiliano al suo ascendente italiano, provando esattamente di quale Comune italiano quest'ultimo fosse originario. Si tratta di richieste di complessa gestione, per la vetustà delle situazioni da esaminare e della normativa applicabile con conseguente difficoltà di operare un puntuale vaglio della documentazione allegata¹¹.

1.2 Le resistenze all'identità ritrovata

Questa situazione, contribuendo a gravare pesantemente sul già sofferente settore delle politiche dell'immigrazione, non ha tardato a suscitare preoccupazioni circa l'eccessiva larghezza e permissività delle relative norme giuridiche. Vale la pena segnalare l'introduzione di una norma amministrativa che ha avuto l'effetto di prolungare, solo per le persone in possesso di cittadinanza straniera, il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana. Il termine è stato fissato in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta¹². Dunque, la dilazione è stata prevista solo per le

persone in possesso di cittadinanza straniera, nel tentativo di allentare la pressione sugli uffici dello stato civile e di posticipare la conclusione dei procedimenti. Ma, come è stato sottolineato, si tratta di un rimedio che può essere facilmente aggirato, interponendo, tra sé e gli uffici della p.a., una persona italiana o un'agenzia avente sede in Italia¹³.

Uno spunto di riflessione, che approfondiremo nel secondo capitolo, proviene dal minoritario orientamento giurisprudenziale inaugurato nel 2021 dalla Corte d'Appello di Roma. Proprio la presumibile condizione di integrazione nella società brasiliana ed il conseguente allentamento dei vincoli con l'Italia da parte degli emigranti e dei loro discendenti sembrerebbe suffragare una discontinuità, di fatto, nella trasmissione dello *status civitatis* per discendenza diretta. In un sistema politico dove si teme di perdere consenso nel prendere decisioni in materie divisive come questa, la parola d'ordine sembra essere: “temporeggiare”. Si fa riferimento al problema di una riforma organica in materia di cittadinanza che sia in grado di adeguarne i tratti alle mutate condizioni della società attuale. In particolare, l'ipotesi da cui partire è che la cittadinanza, intesa sia come modello teorico e ideale, sia come *status* concretamente delineato da norme positive, non sia un fenomeno monolitico, ma sia andata diversificandosi in una pluralità di paradigmi, aventi ciascuno proprie peculiarità. L'attuale dibattito, sui differenti modi di acquisto, ne costituisce, tra l'altro, una rilevante conferma. Soprattutto, interessa lumeggiare il rapporto tra cittadinanza e identità, soffermandosi sia su un'identità collettiva, sia su quella personale. Ciò rende possibile anche interrogarsi criticamente sul significato attuale della cittadinanza *iure sanguinis* alla luce del peculiare rapporto che ha legato, e lega tutt'ora, l'Italia e il Brasile¹⁴. In tale prospettiva, non può ignorarsi come, dall'antica emigrazione italiana in Brasile, emerga un *quid pluris* intergenerazionale ed interculturale meritevole di interesse. Resta da verificare se, alla luce dell'attuale dibattito sull'evoluzione dei modelli di cittadinanza, tale fattore identitario possa rivelarsi utile, e in che termini, a una rilettura dei diritti e delle tutele connessi allo *status civitatis*.

2. La “terribile cittadinanza” e i diritti della persona

2.1 La terribile cittadinanza

La cittadinanza, come rapporto di appartenenza dell'individuo a una comunità statale, garantisce una serie di diritti, imponendo anche doveri e responsabilità¹⁵. Da questo nucleo fondamentale del concetto di cittadinanza, si delineano due elementi fortemente qualificanti. Da un lato, si tratta del profilo dei diritti, cioè: a chi riconoscere tale *status*, perché escludere altri (criteri di acquisto) e quale tipo di diritti includervi. Dall'altro, rileva il profilo dell'identità, ovvero un rapporto che lega Stato e persona: la persona, in quanto cittadino, si riconosce in una determinata comunità e lo Stato individua nella cittadinanza un elemento di coesione della comunità¹⁶.

Come il concetto borghese di proprietà, su cui si appuntavano i dubbi angosciosi di Beccaria sul “terribile diritto”¹⁷, la cittadinanza moderna è uno dei frutti della rivoluzione francese¹⁸. Se, originariamente, sembrava funzionale ad affermare l'eliminazione di antichi privilegi feudali, molto presto si rivelò utile a garantire la superiorità di nuovi privilegiati¹⁹. L'interesse della classe dominante borghese era destinato ad identificarsi con la protezione della proprietà privata (glorificata nel *Code Napoléon*), e non invece nei principi di dignità della persona umana e di solidarietà sociale, seppur già formalmente sanciti²⁰. Quindi, sin dai primi vagiti, la figura della cittadinanza si dibatte tra una forte spinta propulsiva egualitaria (anche se solamente interna, cioè limitata appunto ai soli cittadini) e un più pragmatico ripiegamento su una visione minimalista, dove il censo riacquista ben presto il suo peso originario e dove il *bourgeois* è destinato a conservare la sua superiorità sociale sul mero *citoyen*²¹.

2.2 Ius soli, ius sanguinis e...

A proposito dei modi di acquisto della cittadinanza, si usa distinguere tra titolo originario e titolo successivo o derivativo, ossia la cittadinanza acquisita alla nascita oppure quella attribuita successivamente per naturalizzazione²². Importante

sottolineare che, anche dal punto di vista italiano, la distinzione non è priva di conseguenze; infatti, la cittadinanza attribuita per naturalizzazione, conferendo una posizione di interesse legittimo, può essere, di norma, oggetto di revoca²³.

I grandi modelli di riferimento sono quelli dello *ius soli* e dello *ius sanguinis*. Per tutta un'epoca, fino alla prima metà del 900, era possibile distinguere nettamente i Paesi che si ispiravano ad un modello o all'altro. Ma, negli ultimi decenni, si sono sempre più ibridati, dando luogo a soluzioni in cui sono presenti caratteristiche di entrambi con varie sfumature e soluzioni di compromesso²⁴.

Il modello basato sulla discendenza diretta (*ius sanguinis*) cui molte legislazioni, tra cui quella italiana, si sono ispirate, si rinviene anch'esso nel *Code Napoléon* (1804)²⁵. Il suo art. 10 disponeva, nella versione originaria, che: "Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français" (i figli nati da un francese in un Paese straniero sono francesi)²⁶. Secondo questo criterio si considera cittadino dello Stato colui che nasce, anche in territorio diverso, da padre o da madre cittadini di quello Stato²⁷. L'idea di dare assoluta prevalenza al principio della trasmissione della cittadinanza per linea ereditaria è, quindi, risalente nel tempo. Sulla scorta di tale modello²⁸, riconducibile al concetto moderno di sovranità nazionale²⁹, le norme italiane sulla cittadinanza, succedutesi nel tempo, hanno riconosciuto un ruolo assolutamente privilegiato allo *ius sanguinis*.

Allo *ius sanguinis* ricorrono tradizionalmente i Paesi di forte emigrazione³⁰, laddove, sia detto per inciso, quest'ultima non è necessariamente dovuta a motivi di carattere economico-lavorativo, ma è legata anche a campagne militari e coloniali pluriennali. La *ratio* è quella di mantenere legami con i propri concittadini espatriati, e lasciare loro aperta la possibilità di ritornare nel Paese d'origine, anche nella prospettiva di future politiche di ripopolamento. Al contrario, i Paesi di forte immigrazione ricorrono alla matrice dello *ius soli*, anche per facilitare un'integrazione più rapida dello straniero nel Paese ospite. Secondo questo criterio, si considerano cittadini coloro che nascono nel territorio di

quello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori³¹. In questi casi, vi si coglie persino la necessità di attrarre gli immigrati, a fini di manodopera e sviluppo economico, perciò si è disposti ad integrarli in grande quantità.

Una storica e netta contrapposizione nella preferenza dei due modelli (*ius soli* e *ius sanguinis*) si rinviene tra gli ordinamenti italiano e brasiliano³². In Italia, a cominciare dai codici preunitari, proseguendo con il codice civile del 1865, e con la legge n. 555 del 1912, si raccoglie il lascito del modello francese. La priorità è sempre quella di un ampio riconoscimento della cittadinanza ai discendenti di cittadini, seppur nati e vissuti sempre all'estero. Il principio si è tramandato alla legge n. 91 del 1992, attualmente in vigore, dove, tra l'altro, è finalmente prevista anche la parità di trattamento tra uomo e donna, in punto di capacità trasmissiva³³. La formula adottata, seppur con sfumature diverse, rinvia sempre al concetto che la cittadinanza italiana è riconosciuta a tutti i discendenti di cittadini, salvo che non vi siano interruzioni nella linea di trasmissione dello *status civitatis*, cioè che non sussistano cause di perdita del predetto *status* intervenute per uno degli ascendenti, prima della nascita della successiva generazione³⁴.

Va evidenziato che le condizioni originarie, sulla scorta delle quali i due modelli furono abbracciati, rispettivamente dall'Italia e dal Brasile, sono oggi profondamente mutate. L'ovvia constatazione è, innanzitutto, riferita all'eccezionale pressione migratoria dai continenti asiatico ed africano cui l'Europa e, in special modo, l'Italia, per la rotta mediterranea, sono esposte negli ultimi anni³⁵. La disciplina italiana dello *ius sanguinis* è stata criticata proprio perché estende, invece di circoscrivere, la rilevanza del legame di discendenza, apparendo così priva di *nuances*, rispetto ad altri modelli³⁶. La nostra legge, infatti, non pone alcun limite: basta avere un avo emigrato all'estero, che sia un bisnonno, un trisavolo, ma anche un ascendente di grado superiore³⁷. Nella maggior parte degli ordinamenti occidentali la trasmissione *iure sanguinis* è di regola ammessa per una sola generazione (es. Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Australia, Canada) oppure

può subire un ampliamento a due generazioni, se temperata da altri criteri, quale quello della stabile residenza per un certo numero di anni (Australia, Francia, Germania, Regno Unito, Svezia, Stati Uniti)³⁸. Da ultimo, si può segnalare, come molto discussa, l'introduzione di meccanismi di attribuzione della cittadinanza basati sulla scelta di investire nel Paese concedente, quindi sostanzialmente orientati a una dimensione censitaria della cittadinanza (cd. *ius pecuniae*)³⁹. Occorre considerare che la cittadinanza è stata sempre materia di competenza esclusiva degli Stati, anche all'interno dell'Unione Europea. Ma, al contempo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea rivestono anche la qualità di cittadini europei. Ciò conferisce loro una serie di diritti, come, ad esempio, le libertà di circolazione, di residenza, di esercizio di attività economiche e lavorative in qualsiasi Stato membro in condizioni non discriminatorie⁴⁰.

Occorre qui considerare la segreta ambizione di molti Stati-target di filtrare l'immigrazione secondo criteri di convenienza economica⁴¹. Anticamente le distinzioni partivano dal pregiudizio razziale, per poi intrecciarsi con la predisposizione alla produttività, come per il Brasile al tempo delle grandi migrazioni dall'Europa e dall'Asia⁴². Il meccanismo è, in ogni caso, simile ad una selezione avversa, laddove gli immigrati con minori capacità di integrazione e di produttività sono considerati indesiderabili (*low-skilled immigrants*). A questa idea restrittiva di concessione della cittadinanza è funzionale una valutazione ampiamente discrezionale sul profilo di competenza e vicinanza culturale alla nazione ospite. Gli elementi qualificanti della "difesa culturale" sono stati recentemente sintetizzati in: conoscenza della lingua, giuramento di fedeltà, test di cittadinanza e condizioni di attaccamento alla nazione⁴³. Anche se nell'ottica di riconoscere le diverse generazioni di immigrati si sarebbe portati ad ammettere una riforma della disciplina sulla cittadinanza, si registra un fenomeno di ritorno ad un test di compatibilità culturale. Per esempio, quando si discute di introdurre in Italia lo *ius culturae*, o lo *ius scholae*, per abbreviare il percorso di attribuzione della cittadinanza alle

seconde generazioni degli immigrati⁴⁴, non si ritiene sufficiente la nascita nel territorio italiano, ma si richiede una effettiva connessione, attestata dalla residenza continuativa in Italia non successiva al dodicesimo anno d'età e dal completamento di un ciclo di studi di almeno 5 anni. Insomma, un elemento integrativo di spicco è rappresentato dalla relazione continuativa e qualificata con quella comunità statale, con cultura, lingua e sistema scolastico nazionali. Quindi, da un rifiuto netto dello *ius soli*, l'ipotesi di riforma sembra approdare ad uno *ius soli* con elementi di condivisione identitaria, che si ritengono (discutibilmente) scontati nello *ius sanguinis*⁴⁵.

Per il momento, si osserva solo un peggioramento della condizione giuridica dei figli degli immigrati nati in Italia. Entrambe le leggi del 1912 e del 1992 paiono contraddistinte dalla conservazione di una diffusa italianità all'estero, ma solo la prima riserva un approccio liberale verso lo straniero residente, mentre la seconda va in senso contrario⁴⁶. Il legislatore del 1992, infatti, ha cancellato la norma che attribuiva la cittadinanza al figlio di stranieri residenti da almeno 10 anni in Italia – anche se nato all'estero – e al minore nato in Italia – o cresciuto in Italia con genitori già stabilmente residenti almeno 10 anni prima della sua nascita – e qui residente da almeno 10 anni⁴⁷. Tali disposizioni avevano garantito la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana già in età preadolescenziale, ma, evidentemente il legislatore, spaventato da un loro possibile utilizzo su più ampia scala, ha preferito rimuoverle⁴⁸.

2.3 I diritti contesi: dentro e fuori lo status

Per quanto riguarda le categorie dei “diritti” in discussione, quale parte integrante del moderno *status civitatis*, se ne rinvencono essenzialmente tre: i diritti politici, i diritti civili e i diritti sociali⁴⁹. In linea di principio, mentre i diritti civili sono garantiti a tutti, in quanto persone, i diritti politici sono appannaggio essenzialmente dei soli cittadini⁵⁰.

La Dichiarazione del 1789⁵¹, ad esempio, si riferiva al cittadino quando parlava dei diritti politici, e all'uomo quando trattava dei diritti civili⁵². Dunque, il godimento di tali diritti

continuava a spettare alla persona in quanto tale, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, come testimoniato anche dall'art. 3 del c.c. del 1865, che ricalcava il modello del *code civil*⁵³. Quest'ultimo era libero dal vincolo della reciprocità, poi introdotto dall'assai meno liberale art. 16 delle preleggi del c.c. del 1942⁵⁴, a sua volta ridimensionato dalla successiva lettura costituzionale⁵⁵.

Naturalmente, come testimonia l'esperienza dei richiedenti asilo, in molti luoghi vi è ancora una cittadinanza del tutto priva dei diritti fondamentali⁵⁶. In tale prospettiva, si è sostenuto che la soluzione risieda nell'universalizzazione dei diritti fondamentali e nel superamento dell'istituto della cittadinanza, ritenuto "l'ultimo relitto premoderno delle disuguaglianze personali"⁵⁷. In tempi più recenti, sono entrati a far parte dei diritti ascrivibili al cittadino anche i diritti sociali, in particolare per ciò che riguarda: istruzione e sanità pubbliche, diritto all'abitazione, lavoro e previdenza sociale, garanzia dei diritti sindacali e condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'effettiva implementazione dei diritti sociali è in gran parte frutto della spesa pubblica e, quindi, del pagamento delle imposte. Il modello inclusivo dei diritti sociali, comunitarista, ha subito un'*impasse* nell'Europa occidentale, soprattutto di fronte all'intensificarsi, sin dagli anni 90, dei flussi migratori dall'est Europa e dall'Africa⁵⁸. Si era ad un bivio. Secondo una certa impostazione, visto che si doveva estendere l'applicazione dei diritti sociali ai non cittadini, perché non facilitare le condizioni per diventare cittadini? D'altro lato, una politica inclusiva avrebbe potuto provocare anche reazioni di chiusura (o *countermovement*), che richiama-
vano concezioni restrittive della cittadinanza, basate sull'appartenenza nazionale.

Oltre ai diritti fondamentali, anche i diritti sociali sono stati, in gran parte, estesi ai non cittadini⁵⁹. Questi ultimi, tra l'altro, se risiedono stabilmente e svolgono un'attività lavorativa, sono anch'essi soggetti al prelievo fiscale. Quindi, il rapporto tra cittadinanza e diritti sembra in costante evoluzione. Anche qui si rileva una pluralità di approcci che ha

portato ad un'ulteriore diversificazione dei modelli di cittadinanza⁶⁰. La posta in gioco era (ed è) molto alta e la scelta, di conseguenza, tragica. Se è potenzialmente discriminatorio (in base alla Costituzione) negare i diritti sociali, con inevitabili ricadute sui diritti fondamentali, a chi non è cittadino, una soluzione che tenga assieme esigenze di bilancio e inattaccabilità giuridica potrebbe drammaticamente comportare lo scorporo dei diritti sociali dalla sfera della cittadinanza. Insomma, sottrarre questi ultimi dall'insieme dei diritti di cittadinanza (ad esempio, privatizzare la sanità pubblica) potrebbe essere un passaggio cruciale e percorribile. Tuttavia, risolta in questo modo la questione della discriminazione tra cittadini e stranieri, si finirebbe per svuotare di contenuto la cittadinanza, accrescendo le disuguaglianze, già profonde, tra le persone⁶¹.

3. Fattore identitario e cittadinanza: dall'assimilazionismo al modello pluralista

3.1 Quale identità per la cittadinanza?

Nel dibattito sulla cittadinanza, si è evidenziato come si tratti sostanzialmente di uno *status*, una condizione dell'individuo che lo caratterizza in vista di un rapporto giuridico particolarmente qualificato con l'ordinamento statale⁶². Nonostante a volte siano utilizzati come sinonimi, la cittadinanza è il legame tra l'individuo e lo Stato, mentre la nazionalità indica la sintesi del patrimonio culturale e linguistico identificante un gruppo (*ethnos*)⁶³. Come è stato efficacemente notato, la *nazionalità* esprime l'appartenenza di un soggetto a una *comunità*, o più esattamente a un *gruppo*, i cui elementi di aggregazione vengono usualmente identificati in una serie di fattori, o indici, che possono esistere congiuntamente o disgiuntamente, come quelli religioso, linguistico, etnico, politico e, più in generale, storico-culturale⁶⁴. Un chiaro esempio di un uso tecnicamente improprio del termine *nationality* per intendere *citizenship*, si ha nell'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo⁶⁵. Sotto questo profilo, "cittadinanza" è un concetto essenzialmente

giuridico (il vincolo tra un soggetto e uno Stato), mentre “nazionalità” è concetto anzitutto politico⁶⁶.

Per la Francia, vi è cittadinanza in quanto vi è nazionalità, perché quest’ultima è una precondizione della cittadinanza⁶⁷. In Italia, al contrario, la cittadinanza assume un significato prevalente e superiore alla nazionalità⁶⁸, non foss’altro perché, con la fine del fascismo e l’avvento della Costituzione Repubblicana, le minoranze linguistiche sono espressamente riconosciute e protette⁶⁹.

La componente identitaria dello *status civitatis* ha subito una notevole evoluzione, che potremmo tratteggiare evocando il modello assimilazionista dell’Illuminismo francese, sino ad approdare al più recente dibattito sulla impostazione multiculturalista⁷⁰. Come efficacemente notato, la cittadinanza si è trasformata, in parallelo all’evolversi dei compiti dello Stato, in modo tale che, dal modello tipicamente ottocentesco, si è giunti a ravvisarvi l’“appartenenza a una categoria sociale”⁷¹.

3.2 Rilevanza e attualità del modello assimilazionista

Il modello assimilazionista può essere spiegato come una tensione politico-ideologica che muove gli Stati moderni ad assorbire all’interno della tradizione del gruppo etnoculturale maggioritario quella propria dei gruppi minoritari, con conseguente neutralizzazione di questi ultimi⁷². Ciò può manifestarsi in forme anche molto diverse per intensità e modalità realizzativa⁷³. Si pensi all’idea di Braudel di un assimilazionismo *soft*, che giudica le tradizioni portate dagli stranieri immigrati come sfumature in grado di arricchire la complessa cultura nazionale⁷⁴. Esempi estremi si hanno, invece, durante le esperienze coloniali e nella c.d. “generazione rubata” delle popolazioni autoctone australiane e di quelle dell’odierno Canada, dove i bambini venivano brutalmente separati dalle famiglie e deportati in collegi-lager, in un misto di razzismo e rieducazione coatta, anche definibile “genocidio culturale”⁷⁵.

Più spesso, si osserva un contatto o avvicinamento dei comportamenti, facenti capo rispettivamente ai soggetti ritenuti

“stranieri” ad una “società accogliente”, sulla base di un rapporto di forze asimmetrico, a tutto vantaggio di quest’ultima. Conseguentemente, nelle teorie del contatto linguistico, si elaborano i concetti di lingua maggioritaria e lingua minorizzata⁷⁶. In particolare, tutte quelle espressioni di culture o tradizioni che non corrispondano al modello dello Stato nazionale di riferimento, vengono considerate anomalie da eliminare, o difetti da correggere. Si pensi all’uso di dialetti o lingue che non siano l’idioma ufficiale.

Come accennato, l’influenza dell’uniformità linguistica in tale processo è stata determinante. La promozione delle lingue ufficiali da parte degli Stati moderni e la neutralizzazione dei dialetti (lingue particolari) si affermano per tradizione come strumento atto a rafforzare la trasparenza e coesione politico-istituzionale a livello nazionale⁷⁷. Questo modello trova la propria quintessenza nell’esperienza francese, le cui fondamenta possono farsi risalire allo sforzo di unificazione linguistica maturato nell’epoca dei lumi, come testimoniato dall’opera di Henry Gregoire e dal suo *Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française* (1794)⁷⁸. Altra figura emblematica, in tal senso, è stato Jules Ferry che, con la legislazione da lui fortemente voluta, risalente agli anni 1879-1886, sulla scuola laica e l’istruzione obbligatoria, introdusse l’obbligo di utilizzare la sola lingua francese, riducendo fortemente l’uso delle lingue locali, quali il bretone e l’occitano⁷⁹. Chiunque fosse stato sorpreso a parlare una lingua diversa da quella ufficiale veniva punito mediante “sanzioni-vergogna”, come indossare accessori tendenti a ridicolizzare l’allievo⁸⁰. Ferry, quale padre dell’identità repubblicana, rimase nella storia anche per aver dato grande impulso alle campagne coloniali francesi, sostenendo la teoria del dovere delle razze superiori di civilizzare quelle inferiori⁸¹.

È appena il caso di rilevare come le misure protettive della lingua ufficiale siano destinate ad una costante tensione con istanze opposte. Si pensi non solo alle rivendicazioni di minoranze linguistiche (“diritti linguistici”)⁸², ma pure alla

progressiva spinta della globalizzazione commerciale e dei mercati digitali verso una lingua franca, rappresentata da un inglese internazionalmente diffuso. L'ordinamento giuridico potrebbe, ancor oggi, restringere una tale libertà, a tutela di interessi pubblici prevalenti rispetto all'autonomia privata, ad esempio prescrivendo l'obbligo di tradurre il testo contrattuale nella lingua ufficiale dello Stato⁸³. Nel sistema giuridico francese, la *Loi Toubon* relativa all'impiego della lingua francese (1994)⁸⁴ ne impone l'uso per tutti i contratti ad evidenza pubblica, nonché in altre vaste aree come i rapporti di lavoro e i contratti dei consumatori⁸⁵. Sebbene la legge non introduca alcuna distinzione basata sulla qualità delle parti (consumatori, imprese, professionisti ecc.), si può dedurre che tutte le offerte di beni o servizi, in particolare dirette in Francia, ad un pubblico di consumatori, e tutte le comunicazioni, anche pubblicitarie, loro connesse debbano essere redatte in francese⁸⁶. Secondo alcuni andrebbero eccettuati i contratti internazionali conclusi previa trattativa individuale⁸⁷, mentre un'altra eccezione sarebbe rappresentata da pubblicità basate su lavori creativi preesistenti che possono non essere perciò tradotti in francese. Vale la pena rilevare che, in linea con le più recenti interpretazioni amministrativistiche, un contratto concluso da due imprese, ancorché entrambe francesi, non è inciso da alcun vincolo linguistico, in quanto ai soggetti in questione è riconosciuto un sufficiente grado di autodeterminazione sul punto⁸⁸. Dunque, non solo un'impresa francese ed una straniera, ma anche due imprese francesi possono adottare la lingua inglese, indipendentemente dal luogo di esecuzione o da altre circostanze inerenti al contratto. Tuttavia, un obbligo di traduzione in lingua francese persiste, qualora i documenti contrattuali debbano essere presentati innanzi ad autorità ed amministrazioni pubbliche.

Infine, si segnala la statuizione della *Cour de Cassation* secondo cui l'autorità giurisdizionale francese non ammette alcun documento in lingua straniera, se non accompagnato da una traduzione ufficiale in francese⁸⁹.

I predetti vincoli linguistici sono destinati giocoforza ad entrare in conflitto con talune libertà fondamentali, special-

mente la libertà di espressione, protette, tra l'altro, dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (art. 10, CEDU)⁹⁰. Un'ulteriore frizione è ravvisabile rispetto ai principi fondamentali dell'Unione Europea, i quali vietano qualsiasi forma di discriminazione tra cittadini dei diversi Stati membri (art. 45 TFEU), nonché le misure aventi effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci (art. 35 TFEU).

Il *leitmotiv* assimilazionista giunge fino ai giorni nostri in Francia, dove si tende ancora a negare l'esistenza di minoranze, avversando ogni forma di riconoscimento e ufficializzazione⁹¹. In tal senso, depone anche il rifiuto reiterato di ratificare le convenzioni internazionali sulla protezione delle minoranze, nonché le riserve che accompagnano la ratifica di testi contenenti disposizioni specifiche per i membri di minoranze⁹². L'identità repubblicana e nazionale, infatti, mal sopporta la convivenza con identità collettive diverse, che si ritengono disgreganti; un'identità, quella repubblicana, così monolitica da essere evocata dal *Conseil Constitutionnel* per derogare alla forza vincolante delle direttive europee⁹³.

Anche la Corsica ha dovuto accontentarsi di concessioni generiche sull'identità culturale, che si rapportano all'educazione e alla comunicazione. Solo allontanandosi molto dal centro, si nota qualche eccezione al rigido modello descritto, come l'"Accordo di *Nouméa*" del 5 maggio 1998, stipulato tra Francia e Nuova Caledonia, dove si riconosce il ruolo essenziale dell'identità kanak nel Paese dell'Oceania⁹⁴. Il rischio di una dichiarazione di indipendenza, nonché la lontananza geografica dell'isola, hanno indotto la Francia ad addivenire a questa eccezionale concessione. Perciò, non si può ritenere quest'ultimo un precedente in grado di mettere in dubbio la tendenziale chiusura verso il pluralismo etnolinguistico, insensibile anche a giustificazioni di natura religiosa⁹⁵. Ciò si evidenzia nello stigma ancora riservato all'indossare il foulard islamico o il turbante sikh, ritenuti non già manifestazioni della propria religione, ma precedenti per una pericolosa etnicizzazione della società francese⁹⁶. Rispetto al divieto di indossare veli integrali in luoghi pubblici, stabilito

dalla Francia, la Corte di Strasburgo non l'ha condannato, in quanto ne ha riconosciuto il fine legittimo: il volto svolge un importante ruolo nell'interazione sociale. Ma non ha rinunciato ad affermare che, seppure il velo sia percepito dallo Stato francese come una barriera, costituisce un segno di identità culturale che contribuisce al pluralismo di cui la democrazia si nutre⁹⁷.

Un riflesso delle politiche assimilazioniste e dell'*horror vacui* verso il pluralismo identitario e linguistico è costituito dal risalente pregiudizio verso la bipolarità⁹⁸. Per lungo tempo, la doppia cittadinanza è stata considerata con sfavore e impedita, per quanto possibile, dagli Stati nazionali. Quasi che questi ultimi fossero gelosi del legame di appartenenza esclusiva con il proprio cittadino⁹⁹. Insomma, questa condizione apparentemente ambigua, ritenuta incompatibile con un obbligo di fedeltà verso lo Stato, veniva avvertita come una sorta di "adulterio politico".

Di fronte all'idea di privare della cittadinanza chi ne avesse ricevuta una straniera senza richiederla, persino quel diffuso scetticismo era però destinato ad arenarsi. Tale contrarietà, insomma, trovava un ovvio limite nei casi di bipolarità involontaria e accidentale¹⁰⁰. Se la persona non rinunciava espressamente alla prima cittadinanza, dopo essere divenuta involontariamente cittadina di un secondo Stato, si creava una situazione di bipolarità quiescente, a meno che uno dei due Stati non prevedesse una specifica decadenza, oppure vi fosse un trattato internazionale che regolasse la materia¹⁰¹. La Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, elaborata in seno al Consiglio d'Europa – poi superata dalla Convenzione europea sulla nazionalità, fatta a Strasburgo il 6 novembre 1997, in seno al Consiglio d'Europa – mirava propriamente a eliminare o ridurre le situazioni di doppia cittadinanza, quasi si trattasse di una patologia¹⁰². Anche l'ordinamento italiano, fino alla Legge n. 91 del 1992, non riconobbe mai apertamente la possibilità della doppia cittadinanza. Tentò, anzi, di sottoporre i titolari di situazioni di bipolarità involontaria all'obbligo di

optare per una sola cittadinanza con la Legge del 21 aprile del 1983 n. 123, che però ebbe scarsa fortuna e vita breve¹⁰³.

3.3 Pluralismo e tutele per le minoranze

La questione dei diritti delle minoranze è stata per lungo tempo relegata in secondo piano, rispetto alla più impellente protezione dei diritti dell'uomo su base universale¹⁰⁴. La Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948, infatti, si impegna a proibire qualsiasi forma di discriminazione fondata su motivi razziali, religiosi o etnici (art. 2), ma contiene una formulazione decisamente minimalista in merito ai diritti culturali. Infatti, l'art. 27, par. 1, contempla che "Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.". Non si prevede alcun criterio più stringente per definire l'esistenza di una pluralità culturale, né alcun impegno positivo e promozionale delle istituzioni pubbliche in tal senso. Il sentimento di identità tra individuo e comunità è, per esempio, molto importante nelle dottrine comunitariste della cittadinanza, come emerge nel pensiero di T.H. Marshall e dei suoi seguaci¹⁰⁵. In questo senso si ritiene che la cittadinanza debba essere fortemente influenzata dall'appartenenza ad una comunità; quindi acquisisce un valore spiccato la comunanza linguistica, religiosa, culturale.

Dopo quasi vent'anni, nel 1966, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966) non avanza di molto, prevedendo all'art. 15, par. 1, che "Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale (...)"¹⁰⁶.

Uno dei primi riconoscimenti del diritto dei membri di una minoranza ad avere una propria vita culturale, si rileva nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966. L'articolo 27 vieta agli Stati aderenti, laddove esista una minoranza etnica, religiosa o linguistica, di privare i loro membri del diritto di avere, insieme agli altri membri del loro gruppo, una propria vita culturale, di professare e praticare la propria religione o di impiegare la propria lingua¹⁰⁷.

Se nel dopoguerra era rimasto in sordina, il problema della tutela delle minoranze è tornato prepotentemente alla ribalta, soprattutto in seguito a una serie di conflitti etnici, scatenati dalla dissoluzione dei regimi comunisti dell'Europa centrale ed orientale, a loro volta scaturigine del crollo dell'Unione Sovietica. Nella matrice multiculturale si tende ad emancipare la società e la cittadinanza dal giogo assimilazionista, per liberalizzarne le appartenenze identitarie e linguistico-culturali. Delle diverse politiche linguistiche è stata proposta un'articolata catalogazione¹⁰⁸. Quindi, si avrebbe a disposizione una molteplicità di possibili soluzioni, molte delle quali contemplano il superamento di una prospettiva assimilazionista ed una valorizzazione di lingue minoritarie, sino ad un loro vero e proprio riconoscimento ufficiale¹⁰⁹.

La priorità di tutelare tali interessi è stata indicata agli Stati membri nel 1992 con la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie¹¹⁰. Qui vi è proprio una volontà di promuovere le lingue regionali e minoritarie, diffondendone l'utilizzo sia nell'ambito privato, sia nell'ambito pubblico. La Carta è stata firmata, ma mai ratificata, da Francia e Italia, in quanto essenzialmente ha sempre destato perplessità l'idea di dover riconoscere dignità di lingue a quelli che venivano considerati semplici dialetti¹¹¹. Nella Carta, inoltre, non sono ricomprese le lingue parlate dalle comunità di immigrati.

Nel 1992, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (1992): gli Stati dovranno proteggere l'esistenza e l'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze all'interno dei rispettivi territori e favoriranno le condizioni per la promozione di tale identità (art. 1), permettendo alle persone coinvolte di esprimere le loro particolarità e di sviluppare la loro cultura, la loro lingua, le loro tradizioni e i loro costumi (art. 4)¹¹². Da segnalare anche la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995)¹¹³, dove il preambolo enuncia che una società pluralista e veramente democratica deve non solamente rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di tutte le

persone appartenenti a una minoranza nazionale, ma anche creare le condizioni proprie per permettere di esprimere, di preservare e sviluppare tale identità.

Più cauta la formula adottata, riguardo ai diritti delle minoranze, dall'art. 1-*bis* del Trattato sull'Unione Europea che prevede il "rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini"¹¹⁴. La Dichiarazione universale sulla diversità linguistica rappresenta un importante progresso, soprattutto per l'esplicito ed organico riferimento alla necessità di una composizione tra esigenze delle comunità linguistiche ospitanti e di quelle dei gruppi linguistici, condannando le forme di assimilazione non spontanea dei membri di questi ultimi (1996)¹¹⁵.

La convenzione delle Nazioni Unite del 2007 relativa ai diritti delle persone con disabilità¹¹⁶ prevede, all'art. 3 (h), il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità. All'art. 24 (b), prescrive che gli Stati si impegnino, tra l'altro, ad agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi. L'art. 30.4 stabilisce che le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

Per il modello pluralista e multiculturale è importante una rappresentanza delle minoranze all'interno delle istituzioni politiche¹¹⁷. Ciò emerge, in particolare, dai seguenti atti: la Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale (2001)¹¹⁸; la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005)¹¹⁹; la relazione dell'UNDP sullo sviluppo umano "Libertà culturale nel mondo diversificato di oggi" (2004)¹²⁰.

L'obiettivo non è più di assicurare il mero godimento dei diritti individuali e neanche di riconoscere i diritti delle mino-

ranze, ma piuttosto di promuovere la diversità culturale ed il pluralismo linguistico. In questo passaggio la questione dei diritti culturali e linguistici si fonde con quella del pluralismo culturale. Si tratta poi di immaginare un modello di organizzazione politica e sociale che permetta di assicurare, al contempo, l'uguaglianza dei cittadini e il riconoscimento pubblico delle loro specificità culturali. Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE (2018/2036(INI))¹²¹, si evidenzia che "ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale ha il diritto all'istruzione in una lingua minoritaria" e che "la continuità dell'istruzione nella lingua materna è essenziale per preservare l'identità culturale e linguistica" (art. 50)¹²². Inoltre, la Risoluzione osserva che "la lingua è un aspetto essenziale dell'identità culturale e dei diritti umani delle minoranze; sottolinea la necessità di promuovere il diritto di utilizzare una lingua minoritaria sia nel privato che in ambito pubblico senza alcuna discriminazione, nelle zone con un numero considerevole di persone appartenenti a minoranze, per garantire che la lingua possa essere tramandata da una generazione all'altra e per tutelare la diversità linguistica nell'Unione" (art. 66)¹²³.

3.4 Diversità etnica e Corte europea dei diritti dell'uomo

Sebbene le grandi convenzioni relative ai diritti fondamentali non contengano misure a tutela delle minoranze, è importante segnalare che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha elaborato alcune interpretazioni estensive della CEDU, a protezione di identità collettive e della diversità etnica e culturale. Ciò ha riguardato in particolare gli articoli 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 10 (Libertà di espressione) e 11 (Libertà di riunione e di associazione). Come risulta dalle cause, spesso gli Stati condannati per vicende di intolleranza verso i membri di minoranze sono Paesi dell'est Europa.

Della questione del velo islamico si è già detto, mentre, sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto che l'identità etnica, in

particolare il diritto dei membri di una minoranza nazionale di conservare la propria identità e di condurre una vita privata e familiare conforme alle proprie tradizioni, costituisca parte del diritto alla vita privata e familiare di cui all'articolo 8, e imponga, conseguentemente, agli Stati l'obbligo di agevolare e di non intralciare in modo sproporzionato, i tradizionali stili di vita delle minoranze¹²⁴.

La Corte ha anche ribadito che, considerati gli aspetti positivi e negativi connessi all'autoidentificazione dei membri delle minoranze nazionali nel diritto internazionale, qualsiasi membro di una minoranza nazionale gode del pieno diritto di scegliere di non essere trattato come tale¹²⁵.

In un altro caso, la Corte, tenuto conto del contesto di pregiudizio generalizzato contro i rom esistente nel Paese, ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14. Infatti, le autorità non solo non avevano protetto i ricorrenti da un attacco alle loro abitazioni, ma avevano giocato un certo ruolo in tale attacco, e non era stata svolta un'indagine interna effettiva¹²⁶.

Ancora, la Corte ha condannato le attività ostili poste in essere dall'autorità statale turca, rispetto ad espressioni di rivendicazione identitaria avanzate in una brochure dove si reclamava il riconoscimento dell'autodeterminazione e dell'identità culturale della nazione curda¹²⁷.

Infine, nell'ambito dell'obbligo positivo di adottare misure per agevolare il ricongiungimento familiare, la Corte ha sottolineato la necessità imperativa di considerare gli effetti a lungo termine che può produrre la separazione permanente di una figlia dalla madre naturale, specialmente perché essa potrebbe condurre la minore a estraniarsi dalla sua identità Rom¹²⁸.

Le menzionate decisioni della Corte fanno spesso riferimento alle fonti internazionali, soprattutto al citato preambolo della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa. Anche se tali fonti, in punto di diritto, non possono fondare le decisioni della Corte, è innegabile l'influenza che hanno esercitato sulle sue argomentazioni.

3.5 Dignità della persona e identità inclusiva

In un recente studio sperimentale condotto negli Stati Uniti, ci si è domandati: come reagirà un pubblico, formato da bianchi americani, a seconda che un relatore si presenti con il suo nome originale, cinese, oppure con un nuovo nome anglicizzato¹²⁹?

Il responso ai diversi scenari è stato che l'uso del nome cinese ha comportato minori interazioni e riscontri da parte del pubblico, rispetto all'uso del nome americano. Selezionando ulteriormente il pubblico, è emerso che la preferenza per i nomi inglesi, rispetto ai nomi cinesi, era ancor più evidente nel pubblico con alte percentuali di soggetti che condividevano un'ideologia assimilazionista, mentre era molto più bassa in quello propenso a ideologie multiculturali.

Oggi c'è un forte interesse per le identità collettive che siano in grado di segnare un'appartenenza culturale. Ciò è, in gran parte, il risultato di una crisi identitaria epocale. In particolare, il venir meno delle grandi ideologie novecentesche, della contrapposizione tra blocchi (capitalistico e socialista) e la globalizzazione economica hanno prodotto una confusione identitaria a partire dagli ultimi decenni del Novecento. Il fenomeno ha profonde implicazioni proprio nel crescente ricorso a meccanismi di compensazione e riparazione rispetto ad un indebolimento e ad un'insicurezza sociali paventati da questa dissoluzione, e, per altro verso, blanditi da nuove appartenenze¹³⁰. Si pensi alla suggestione del ritorno a piccole patrie localistiche, a seguito della crisi degli Stati moderni.

Queste nuove tendenze, secondo i loro detrattori, sembrano piuttosto venate di un'artificiosa ri-sacralizzazione o ri-storicizzazione, di fronte a un potenziale *vulnus* di appartenenza della persona, sola e disorientata. Ciò rimette in gioco proprio le teorie di Hobsbawm sull'invenzione della tradizione e la critica alle ideologie nazionalistiche¹³¹.

In ottica critica, vi è scetticismo sull'idea di continuità e coerenza dell'identità, in quanto si tratterebbe di mera costruzione mentale o proiezione psicologica di bisogni. In realtà, riemergerebbero aspetti di instabilità ed illusorietà, quando si

tratti, ad esempio, di testare una solidità ed univocità della memoria che tende inevitabilmente alla selezione¹³².

Se queste critiche sono fondate, ciò rende impossibile trattare dell'identità come concetto costante ed essenziale, univoco, mentre emergono forti fattori individualizzanti, di ricostruzione personale e progettuale, dove paradossalmente identità individuali e collettive non sono separabili.

Nel 1949, spicca la monografia di Adriano De Cupis sul diritto all'identità personale¹³³. Più tardi, anche la giurisprudenza inizia a riconoscere la figura, sino al suo approdo in Cassazione che, nella pronuncia del 22 giugno 1985, n. 3769, ne sancisce la definitiva rilevanza¹³⁴, affermando: "Nell'ordinamento italiano sussiste – in quanto riconducibile all'art. 2 Cost, e deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome – il diritto all'identità personale, quale interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc."¹³⁵. Dal momento che la libertà di espressione è oggi potenziata dall'utilizzo di Internet e dei social network, interagendo con i tratti identitari in maniera sempre più pervasiva, anche i contorni del diritto all'identità personale e le relative problematiche giuridiche hanno attraversato una profonda trasformazione¹³⁶. In particolare, il trattamento dei dati personali, tipicamente effettuato dai grandi operatori attraverso sofisticati algoritmi¹³⁷ tende, non tanto a confliggere apertamente con l'identità personale, ma semmai a profilare e manipolarne l'essenza, con il fine di perseguire obiettivi essenzialmente commerciali, o politici. Gli effetti persuasivi o di controllo ne costituiscono una conseguenza indiretta e, il più delle volte, impercettibile. Nel diritto all'identità personale appare, dunque, centrale la pretesa di manifestare liberamente, e senza altrui interferenza, il proprio modo di essere, le proprie preferenze, l'idea di sé.

Se l'identità collettiva, quindi, è l'identità percepita come senso di appartenenza dell'individuo ad una comunità, occorre verificarne la possibile impostazione pluralista ed inclusiva. Un primo criterio per l'identificazione di un gruppo

è probabilmente quello a cerchi concentrici dove intorno all'individuo sono concentrati geograficamente insiemi crescenti: la famiglia ristretta, la famiglia estesa, la comunità locale, la città, la regione, la nazione ecc.¹³⁸. Un altro modello è quello settoriale. L'individuo si identifica con un'area ben precisa della società, che può essere individuata in virtù del genere o dell'orientamento sessuale, della classe o della professione, dell'etnia o della religione, dello stile di vita, ecc.¹³⁹.

Un punto critico emerge nel passaggio dall'analisi del concetto di cittadinanza all'individuazione dell'elemento identitario, sua componente ineludibile. Questo segno di appartenenza, infatti, presuppone anche la considerazione delle preferenze identitarie di ciascun membro della comunità, come specificamente garantito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. L'identità del gruppo influisce sull'identità dell'individuo che vi partecipa, ma quella dell'individuo si riverbera su quella del gruppo. Tuttavia, è bene rimarcare che i gruppi presenti nella comunità possono avere caratteristiche diverse, ed essere portatori di valori distanti, se non apertamente contrapposti e inconciliabili (si pensi ai fautori della famiglia tradizionale cattolica e ai movimenti LGBT).

Di conseguenza, andrebbe sottolineato come l'elemento identitario non possa essere monolitico, né calato dall'alto, appunto in base ad un'impostazione assimilazionista. Neppure il principio di eguaglianza, se correttamente inteso come eguaglianza nella diversità, sarebbe in contrasto con politiche che tengano conto di tale complessità¹⁴⁰. Quindi il fattore identitario, interno alla cittadinanza, non può non essere pluralista, e includere un'ampia libertà di scelta tra appartenenze differenti l'una dall'altra. Se, come ci ha ricordato Primo Levi, "Per vivere occorre un'identità, ossia una dignità"¹⁴¹, questa sintesi tra cittadinanza, appartenenze plurali e diritti della persona potrebbe corrispondere, nei suoi contenuti, ad un'auspicabile identità inclusiva¹⁴².

3.6 Diritto alla cittadinanza e tutela identitaria

La dimensione, ad un tempo, individuale e collettiva del fattore identitario nella cittadinanza può evidenziarsi con un

esempio. Il nome della persona appare sì un segno distintivo, ma è anche strettamente collegato alla costruzione di un'identità collettiva¹⁴³. Se questa funzione è svolta dal nome proprio, o di battesimo (in quanto i figli possono essere chiamati come un antenato) lo è, ancora di più, per mezzo del nome di famiglia o cognome¹⁴⁴. La combinazione fra i due rende il nome un marcatore identitario che ci aiuta ad essere identificati come una determinata persona, sia dal punto di vista individuale, sia di fronte alla comunità.

La ricerca delle origini svolge un'altrettanto importante funzione identitaria, specialmente quando vi è il richiamo ad una comunità e ad una tradizione geograficamente delimitate che richiamano un'appartenenza ancestrale¹⁴⁵. Quindi, l'aspetto del nome, correlato alla famiglia e ai luoghi d'origine, serve a creare questa continuità e forza identificativa.

Una rilevante pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁴⁶ ha affermato, per la prima volta, che l'interesse a vedersi riconosciuta la cittadinanza è tutelabile in capo alla persona, quale parte della sua stessa identità sociale. In particolare, ha stabilito che, ai fini del riconoscimento della cittadinanza in base a *ius sanguinis*, non sia lecito discriminare “figli legittimi” e “figli illegittimi”.

I giudici maltesi, muovendo dalla previsione dell'art. 17 del *Maltese Citizenship Act*, avevano negato la cittadinanza maltese *iure sanguinis* al figlio nato al di fuori del vincolo matrimoniale. Quest'ultimo, in assenza di riconoscimento del padre, aveva ottenuto l'accertamento giudiziale della paternità, ma la normativa maltese, come interpretata dai giudici locali, lasciava solo due alternative. Anche la madre avrebbe dovuto essere cittadina maltese, o sposare il padre biologico del richiedente¹⁴⁷. La Corte ha stabilito che ciò costituisce violazione dell'art. 14 della CEDU (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art.8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare). In particolare, è emerso come l'interessato avesse subito una restrizione al proprio diritto di stabilirsi a pieno titolo nello stesso Stato dove risiedeva il padre, al fine di provare a intessere, con quest'ultimo, un rapporto affettivo.

Nonostante la cittadinanza non sia un diritto previsto nella CEDU, se il suo diniego comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, e ciò avviene proprio perché il diniego è discriminatorio, la Corte ha il potere di intervenire¹⁴⁸.

La sentenza sembra lumeggiare il concetto di diritto alla cittadinanza, come parte del diritto della persona all'identità.

Il fatto di negare la cittadinanza a chi ne avrebbe i requisiti, sulla base di una decisione arbitraria e discriminatoria, costituisce una lesione dello stesso diritto fondamentale in questione, perché i due aspetti sono connessi. Da questa sentenza, si potrebbe ulteriormente ipotizzare che, qualora una norma giuridica garantisca la cittadinanza, ma vengano frapposti ostacoli alla sua attuazione, poi rivelatisi strumentali ed illegittimi, ciò potrebbe costituire una violazione del diritto all'identità personale. D'altro lato, il tema di un diritto fondamentale alla cittadinanza viene rilanciato dalle riflessioni critiche circa le misure di revoca della cittadinanza, recentemente introdotte in diversi Stati europei, tra cui l'Italia. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato il profilo della possibile discriminazione tra soggetti naturalizzati (cui sono riservati i casi di revoca) e cittadini per nascita. Oltre alla Corte di Giustizia¹⁴⁹, anche la Corte di Strasburgo ha affrontato il problema della revoca della cittadinanza, concorrendo a fissarne i contorni di liceità¹⁵⁰. Inoltre, quest'ultima Giurisdizione ha, in un altro caso, censurato il requisito dell'attaccamento (*attachment requirement*) previsto dalla Danimarca per la concessione della cittadinanza, in quanto fattore idoneo a discriminare secondo le origini etniche¹⁵¹.

4. Emigrazione italiana in Brasile e politica della grande naturalizzazione

4.1 Uno sguardo sull'emigrazione italiana in Brasile

Nel film *Queimada* (1969), ambientato nell'Ottocento, il protagonista – agente segreto della corona britannica, cinico e doppiogiochista – pronuncia un discorso significativo

durante una riunione organizzata per la causa independentista di una colonia sudamericana di fantasia¹⁵². Egli illustra un esempio “sconveniente ma abbastanza preciso”, di cui si può rinvenire un’eco nella scuola di *Economic Analysis of Law*, più precisamente in un saggio di Richard Posner¹⁵³.

I sentimenti – dice il protagonista – non fanno parte dell’economia; cosa conviene di più in prospettiva puramente utilitaristica: una moglie, che si deve mantenere per tutta la vita, o una prostituta, che si paga ad ore? Lo schiavo o l’operaio salariato? L’abolizione dell’istituto della schiavitù non servirà soltanto come benzina sul fuoco della causa independentista, ma gioverà soprattutto alla produzione e ai raccolti, attraverso il reclutamento di manodopera salariata e più qualificata, eliminando l’inefficiente mantenimento degli schiavi. Il discorso è paradigmatico di molte realtà di quell’epoca, dove una nuova borghesia latifondista cercava di affrancarsi dalla sudditanza all’impero coloniale europeo.

Tornando alla classica letteratura giuridico-comparatistica, nel suo libro “Sguardo sul Brasile” (1949), Tullio Ascarelli¹⁵⁴ ci offre una ricostruzione storica della composizione sociale e la prospettiva di sviluppo economico-industriale della società brasiliana a cavallo tra XIX e XX secolo, con tutte le sue peculiarità. Riesce persino a tratteggiare, con la sensibilità di un fine psicologo, quelli che sono i caratteri e la personalità di quel popolo, culturalmente legato all’Italia, seppur geograficamente lontano. Uno degli argomenti toccati nella riflessione di Ascarelli sui tratti distintivi della società brasiliana è quello dell’imponente flusso migratorio che, dall’Europa, a più riprese, si indirizzò verso il Brasile¹⁵⁵.

In verità, l’immigrazione europea assunse un ritmo accelerato solo a partire dal decennio che precedette l’abolizione della schiavitù, avvenuta nel 1888, e la nascita della Repubblica federale, proclamata nel 1889 col sostegno della classe dei latifondisti coltivatori del caffè¹⁵⁶. Non è un caso. Tra le condizioni favorevoli all’immigrazione si annoverano: la penuria di schiavi, risalente già agli anni 70 del XIX secolo e trasformatasi in carenza di manodopera libera dopo il 1889¹⁵⁷. Il fenomeno trovò ulteriore incentivo nella fine della schia-

vitù. È opportuno evidenziare, infatti, che questo passaggio si inscriveva in un più ampio processo di modernizzazione del Brasile, i cui presupposti giuridici possono essere individuati nella *Lei de Terras* del 1850 e nella *Lei Áurea* del 1888, n. 3.353 (abolizione della schiavitù)¹⁵⁸. In particolare, la *Lei de Terras* sopprimeva definitivamente il sistema delle *sesmarias*, cioè le concessioni regie, in vigore nei secoli del Governo portoghese, che erano all'origine della struttura latifondista della proprietà terriera¹⁵⁹. Le cosiddette terre libere, cioè non occupate, diventavano proprietà dello Stato, che poteva così utilizzarle secondo le proprie necessità e venderle, ovvero cederle ai lavoratori immigrati¹⁶⁰. Si prevedeva anche che le terre pubbliche dovessero essere vendute a un prezzo sufficientemente alto da impedirne l'acquisto ad occupanti o immigrati poveri e che era vietato acquistarle a coloro che fossero giunti in Brasile con un viaggio finanziato, prima che fossero trascorsi tre anni di permanenza nel Paese¹⁶¹. In questo modo, la legge prospettava agli immigrati una chance, sia pur remota, di diventare proprietari di terre, allo scopo di tenerli legati al lavoro salariato nelle piantagioni¹⁶².

Senza contare la massiccia immigrazione nello Stato di *São Paulo*, enormi territori meridionali, trascurati nei secoli dal Brasile coloniale, quali *Paraná*, *Santa Catarina* e *Rio Grande do Sul*, costituivano gran parte delle terre così devolute, cioè terre libere.¹⁶³ Considerato che erano anche teatro di instabilità, per il rischio di invasioni da parte dello Stato argentino, i tre Stati sopra citati rappresentavano territori d'elezione per allocarvi i lavoratori importati dall'estero. Soprattutto gli immigranti italiani e tedeschi furono inviati in quei luoghi allo scopo di redimerli, integrarli e renderli produttivi¹⁶⁴. In questo senso, si comprende perché il Brasile fosse terra di immigrazione e come mai, nel giro di pochi anni, le terre, messe a frutto dal lavoro degli immigrati e punteggiate da vasti insediamenti urbani, crebbero enormemente di valore¹⁶⁵. Si sviluppò ben presto un mercato immobiliare incentrato sulla vendita di terreni a rate, a lungo termine¹⁶⁶.

Con la *Lei Áurea*, sopprimendo la schiavitù, si favoriva la creazione in Brasile del lavoro libero¹⁶⁷. Solo un anno dopo,

nel 1889, si assisteva ad un altro passaggio epocale: l'impero diveniva Repubblica.

Al termine del decennio 1880-1890 erano già entrati in Brasile 1 milione e mezzo di europei¹⁶⁸ e, tra il 1891 e il 1910, altri 1.726.000 immigrati. Tra il 1870 e il 1920, gli italiani sono il 42% del totale d'immigrati entrati in Brasile, cioè 1,4 milioni d'italiani su 3,3 milioni d'immigrati¹⁶⁹. Tra le persone di lingua italiana, si registrava una prevalenza di veneti, e, a seguire, friulani, lombardi, trentini (questi ultimi ancora sudditi dell'impero austro-ungarico).

Nell'ottica di una competizione con le politiche di sviluppo della vicina Argentina, questi ultimi venivano in gran parte ad occupare una manodopera premoderna, riempiendo il vuoto lasciato dagli schiavi¹⁷⁰. L'italiano incarnava, nell'immaginario dell'epoca, i requisiti di una più agevole assimilazione alla popolazione bianca brasiliana: affinità linguistica, religiosa e di costume. In questo senso, appariva idoneo a realizzare quel disegno di "sbiancamento" (*branqueamento*) e d'indottrinamento cattolico della popolazione locale, in maggioranza costituita da discendenti africani, indios e "meticci"¹⁷¹. Questo "ideale" era stato ritenuto condizione necessaria per il progresso e la civilizzazione del Brasile¹⁷².

Da segnalare il Decreto n. 528 del 28 giugno 1890 (*Lei Glicério*) che disciplinò l'ingresso e il controllo (destinazione lavorativa) degli immigrati, suddividendoli in categorie accettate, escluse e sussidiate. Infatti, l'arrivo di africani ed asiatici era subordinato ad un'autorizzazione del Congresso Nazionale, mentre, ai lavoratori ed operai maschi dai 18 ai 50 anni validi al lavoro, erano concesse agevolazioni o copertura integrale delle spese di viaggio. Nel 1892 (*Lei n. 97*), dopo molti dibattiti, fu rimossa la misura a sfavore degli immigrati asiatici. Tali trattamenti discriminatori combinavano un impianto fortemente utilitaristico ad un'ideologia razzista che confidava nella superiorità biologica e intellettuale dei popoli europei¹⁷³. La polizia incaricata di effettuare i controlli poteva impedire anche lo sbarco di persone che non rispondevano ai requisiti sopra descritti, ma anche di persone invalide, o indigenti.

Come attestato pure da una fitta toponomastica italiana, vi fu una concentrazione di comunità italofone nel sud del Brasile, in particolare nella zona della *Serra Gaúcha*¹⁷⁴. Nel periodo di intensificazione dell'afflusso degli emigranti italiani in quelle zone, cioè a partire dal 1875, iniziò a prendere corpo una sorta di *koiné*, di nome *talian*, detto anche veneto-brasiliano¹⁷⁵. Si tratta di una vera e propria lingua, con base nel dialetto veneto, ma con influsso di altri dialetti italiani, come il lombardo e il friulano, mentre alcune espressioni furono mutate dal portoghese, in quanto spesso servivano ad indicare tutto ciò che gli italiani non conoscevano, ovvero che non era presente nel Paese di origine¹⁷⁶. Il Veneto era stato preso come punto di riferimento in quanto gli abitanti provenienti dalla corrispondente regione erano la maggioranza rispetto a tutti gli altri ed anche i lombardi avevano una radice dialettale simile¹⁷⁷. Quel dialetto rendeva loro più semplice l'apprendimento del nuovo idioma. Dal momento che interi Paesi erano stati fondati da emigranti italiani, la loro lingua, il *talian*, costituiva il primo idioma, non relegato ad un ambito domestico o privato, ma largamente impiegato, nella sfera ricreativa pubblica, così come nei rapporti economici e commerciali tra membri delle comunità italiane¹⁷⁸.

Bisogna sottolineare, tuttavia, che la maggioranza dell'emigrazione italiana si è nel tempo concentrata nelle grandi metropoli, soprattutto a São Paulo. In tale contesto, non si è mantenuto il *talian*, né l'idioma italiano come prima lingua¹⁷⁹.

4.2. *Il tortuoso percorso della grande naturalizzazione*

I flussi migratori verso il Brasile subirono una poderosa crescita negli ultimi decenni del XIX secolo e all'inizio del XX. Si trattava di una emigrazione di massa, proveniente in larga parte da Italia, Germania e Giappone, mossa, il più delle volte, da condizioni di povertà estrema, caratteristiche della società contadina dell'epoca. Tra l'altro, un contributo fondamentale alla grave crisi economica e alimentare delle popolazioni era rappresentato dal traumatico processo di unificazione che l'Italia (e lo stesso vale per la Germania) aveva da poco intrapreso.

Occorre considerare, poi, che, a causa della richiesta di manodopera, il movimento di immigrazione fu in gran parte sussidiato dai due Paesi (Brasile e Italia), per favorire ed incentivare il flusso e l'impiego di lavoratori italiani nel "nuovo mondo", e che l'art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, stabiliva espressamente la libertà di emigrare¹⁸⁰. Erano gli anni nei quali l'impero brasiliano nato dalle guerre di indipendenza dal Portogallo cedeva il passo alla nuova Repubblica Federativa del Brasile. In quel frangente, era priorità del Governo che i molti immigrati europei fossero inglobati nel tessuto sociale ed economico, in vista di una politica nazionale brasiliana, ancora debole e impegnata nella transizione economica dal sistema produttivo schiavistico delle piantagioni ad uno più moderno e salariato¹⁸¹. Inoltre, occorreva naturalizzare e regolarizzare la posizione dei molti ex schiavi che ancora risultavano apolidi.

Proprio nel 1889 il Governo brasiliano decise di concedere d'ufficio la cittadinanza agli stranieri residenti, a meno che essi non avessero dichiarato di voler mantenere la propria nazionalità¹⁸². Ciò provocò le proteste dei Governi europei, incluso quello italiano, i quali rimarcarono che un gran numero di loro cittadini non era neppure a conoscenza dei provvedimenti che li riguardavano. In particolare, il decreto n. 58 A del 14 dicembre 1889, sulla "grande naturalizzazione brasiliana"¹⁸³, prevedeva all'art. 1, che fosse riconosciuta automaticamente la cittadinanza della Repubblica Federativa del Brasile a tutti gli stranieri che già risiedevano in Brasile alla data del 15 novembre 1889, a meno che non vi avessero espressamente rinunciato (con dichiarazione contraria rilasciata presso il rispettivo Comune d'origine), entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto¹⁸⁴. Inoltre, l'art. 2 includeva nella naturalizzazione tutti gli stranieri che avessero mantenuto la residenza nel Paese per la durata di due anni, dalla data del decreto, esclusi coloro che decidessero di rinunciare a questo diritto mediante la dichiarazione di cui all'art. 1¹⁸⁵.

Si trattava di una situazione inedita, perché, per la prima volta, gli stranieri residenti in Brasile venivano direttamente riconosciuti cittadini, senza che spettasse loro di doversi atti-

vare con procedure e documentazioni onerose, come invece era accaduto in precedenza, durante il regime imperiale¹⁸⁶. Come ricordato, inoltre, la condizione di cittadino in Brasile era, fino a quel momento, negata a vaste categorie di persone e il Paese per lungo tempo fu segnato da profonde disuguaglianze e discriminazioni, soprattutto nei confronti di ex schiavi e indios, soggetti questi ultimi considerati lontani dalla “civiltà bianca”¹⁸⁷, senza contare la condizione delle donne. Costoro, senza alcuna eccezione, erano ovviamente esclusi dal diritto di voto¹⁸⁸.

Giova sottolineare che, in base all’art. 3, si garantiva a tutti gli “stranieri naturalizzati da questo decreto”, che non venivano, perciò, in questo comma denominati “cittadini”, il godimento di tutti i diritti civili e politici, incluso il diritto di ricoprire tutti gli incarichi pubblici, salvo quello di Capo dello Stato¹⁸⁹. Con specifico riferimento a quella parte della norma di grande naturalizzazione che consentiva un termine di sei mesi dall’emanazione del decreto per rinunciare alla cittadinanza brasiliana, è importante contestualizzarne storicamente la portata.

Molto spesso l’immigrazione italiana era costituita da persone analfabete o semianalfabete, soprattutto nella lingua portoghese, che divenivano coloni agricoli in zone rurali e, non di rado, impervie del Paese, spesso prive di collegamenti viari e comunicativi con i grandi centri urbani, sede di uffici pubblici. Oltre a ciò, il fattore della mancanza di risorse finanziarie per affrontare un eventuale viaggio può aiutare a comprendere come il termine di sei mesi potesse apparire assai ridotto e inadeguato a garantire un’effettiva informazione in merito ed una scelta libera e priva di forzature. Senza pensare alle persone che avevano deciso di rimanere solo provvisoriamente in Brasile, per poi fare ritorno in Italia, non appena possibile, che si sarebbero ritrovate improvvisamente con una cittadinanza brasiliana, privi di quella italiana, senza neppure rendersene conto.

Ai fini di una piena realizzazione della misura di naturalizzazione esaminata, soprattutto della registrazione di quanti intendessero sottoporvisi e di quanti invece, volessero sot-

trarvisi, sarebbe stato necessario adottare specifici decreti di attuazione¹⁹⁰. La possibilità di opporsi all'acquisto della cittadinanza brasiliana tramite apposita dichiarazione alle autorità del proprio Comune di pregressa residenza avrebbe reso impossibile all'emigrante, ancora residente in Italia, effettuare tale atto. Solo in base a un successivo (e, data la scarsa alfabetizzazione in quel periodo, altrettanto sconosciuto) decreto, la dichiarazione fu resa possibile anche davanti al Console del proprio Stato o alla delegazione di polizia¹⁹¹.

Così, nel Decreto 277-D del 22 marzo 1890 e dal Decreto 480 del 13 giugno 1890, si perseguì la soluzione di demandare ai "soggetti naturalizzati" l'onere di attivarsi, rinviando l'attribuzione della cittadinanza effettiva ad un'espressa richiesta di iscrizione dello straniero alle liste elettorali. In particolare, il Decreto n. 277-D, del 22 marzo 1890, all'art. 1, prescriveva di considerare cittadini brasiliani, e quindi inclusi nelle liste elettorali, gli stranieri che avessero chiesto di essere registrati come elettori, nonché fissato la propria residenza in Brasile, e che sapessero leggere e scrivere.

Per tacere della chiara menomazione dei diritti politici di cittadinanza costituita dall'esclusione del diritto di concorrere alla carica di Capo dello Stato alla luce delle disposizioni sino qui ricordate, sorge una serie di dubbi sul fatto che la cittadinanza fosse in effetti attribuita, come originariamente sembrava far intendere il decreto del 1889, in modo puro e semplice a tutti, anche in assenza della menzionata richiesta di iscrizione. Occorreva, infatti, che lo straniero, anche se teoricamente in possesso dei requisiti per la sua naturalizzazione, si attivasse per acquisire un titolo apposito presso gli uffici competenti, come previsto dalle successive disposizioni. Uffici che, considerate anche le precondizioni dettate, avrebbero presumibilmente dovuto effettuare i relativi controlli, al fine di verificare la correttezza della posizione del singolo richiedente.

Il disposto di grande naturalizzazione fu riprodotto nel testo dell'art. 69, comma IV, della Costituzione brasiliana del 1891, prorogando il termine per la dichiarazione fino al 21 agosto dello stesso anno, ma questo fu l'ultimo tentativo di

naturalizzazione forzata posto in essere dal Governo brasiliano¹⁹².

L'ambiguità, o dualità, di condizione, in cui veniva a trovarsi lo straniero, dapprima destinatario di un provvedimento di naturalizzazione valido *erga omnes*, poi tenuto a richiedere *sua sponte* la formale concessione della cittadinanza, era successivamente confermata da un ulteriore provvedimento attuativo. Si tratta del Decreto n. 6.948 del 14 maggio 1908, in base al quale gli stranieri che non avessero optato per la rinuncia alla data del 24 agosto 1891, sarebbero stati considerati come "tacitamente naturalizzati"¹⁹³, dovendo, tuttavia, effettuare l'iscrizione alle liste elettorali, o dimostrare con altro documento la loro presenza in Brasile nel lasso di tempo contemplato dalla grande naturalizzazione, per ottenere il titolo di cittadini.

Come puntualmente osservato dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, "la grande naturalizzazione del 1889 non esaurì i propri effetti in modo istantaneo, ma corrispose a un processo di assimilazione disciplinato in più atti"¹⁹⁴. Occorre rimarcare, poi, che, da un punto di vista storico, tale normativa suscitò, anche internamente, un atteggiamento contrastante¹⁹⁵. Da un lato, vi era chi l'avversava sul piano della sicurezza e sovranità nazionale¹⁹⁶, dall'altro chi la appoggiava, intravedendovi un'occasione di progresso ma anche un'opportunità a fini politico-elettorali¹⁹⁷. In questa fase, iniziano a prendere corpo le paure assimilazioniste circa le possibili concentrazioni etniche di stranieri, ritenute nocive al progetto di brasilianità¹⁹⁸.

4.3 *Controversie internazionali e critiche*

Le politiche brasiliane della naturalizzazione di massa conobbero notevoli resistenze sul piano internazionale, sia in Europa sia negli Stati Uniti, incontrando in particolare gli strali del Governo italiano, sconcertato da tale iniziativa¹⁹⁹. Infatti, si stigmatizzava il carattere coattivo della naturalizzazione di massa, di per sé in contrasto con i principi del diritto internazionale. Si trattava anche di un conflitto che coinvolgeva profondamente le identità nazionali, ancora *in fieri*, dei

due Paesi e che sembrava poter incidere sulle rispettive idee di sovranità. L'Italia, sotto questo profilo, pur essendo consapevole del forte afflusso di immigrati italiani in Brasile, e in America Latina, cui aveva anche cooperato, non era certo disposta ad avallare una politica che perseguisse una loro naturalizzazione a tappe forzate, recidendo definitivamente il relativo legame con la madrepatria. In verità, un meccanismo simile di naturalizzazione tacita, che prevedeva, però, il diritto di optare per la cittadinanza originaria, entro un certo termine, si rinveniva in diversi trattati internazionali circa l'annessione di territori stranieri²⁰⁰. Il Brasile, non potendo contare sull'accordo con altro Stato, aveva ritenuto di subordinare l'attribuzione tacita della cittadinanza, non alla mancata manifestazione di volontà di mantenere la cittadinanza originaria, ma al decorso di un termine per rinunciare a quella brasiliana.

Le resistenze dell'Italia verso politiche di naturalizzazione coercitive di massa si spiegano anche in virtù di questo approccio. Di conseguenza, il decreto fu ritenuto privo di alcun effetto da parte delle autorità italiane, come emerge dal parere del presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri, Crispi, e da resoconti diplomatici del 1890²⁰¹. La stessa posizione fu ribadita in seguito, in particolare nel 1894, in relazione ai criteri generali per la trattazione dei reclami italiani in materia di grande naturalizzazione. In tal senso, depongono le istruzioni del ministro degli Esteri italiano dell'epoca, Blanc, ai consoli d'Italia in Brasile, dove è evidente la posizione ufficiale, di disconoscimento del decreto di grande naturalizzazione, espressa dal Governo²⁰². Di conseguenza, i Consolati d'Italia in Brasile, che avrebbero dovuto procedere ad annotazione ai sensi dell'articolo 24 del r.d. 28 gennaio 1866, n. 2804, relativamente all'effetto del decreto brasiliano di naturalizzazione del 1889 sulla cittadinanza italiana, non diedero alcun seguito alla cosa²⁰³. Come vedremo meglio nel Cap. III, anche la dottrina e la giurisprudenza dell'epoca, chiamate ad occuparsi della questione, si mostrarono compatte nel criticare la possibile produzione di effetti automatici della richiamata disciplina straniera sulla

grande naturalizzazione. Il Governo brasiliano respinse sempre le proteste al mittente, sostenendo di essere nel proprio diritto e di aver agito con generosità disinteressata, ma questo tipo di provvedimenti non fu più reiterato²⁰⁴.

Lo Stato italiano era tenuto a tutelare la propria sovranità, già nel suo articolo 12 delle preleggi (disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale) al codice civile del 1865, che prevedeva: “Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un Paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume”. La cittadinanza italiana faceva parte, e tuttora rientra, tra le disposizioni concernenti la persona, regolate esclusivamente dalla nazione di appartenenza, costituendo un’espressione della sovranità²⁰⁵. Di qui anche la possibilità che le circostanze in cui venisse attribuita la cittadinanza brasiliana, con la grande naturalizzazione, fossero ritenute ininfluenti in relazione alla perdita della cittadinanza italiana. Il più eloquente risultato di tale impostazione era proprio la tolleranza di una serie di casi di bipolidia involontaria, che, pur dovendo essere considerati con sfavore in linea di principio, venivano ampiamente giustificati nella fattispecie²⁰⁶. Come abbiamo ricordato nella prima parte, sia l’Italia che il Brasile mantennero a lungo, e fino a pochi anni or sono, un’impostazione rivolta a ignorare scientemente l’eventuale condizione di bipolidia della persona, rivendicando a sé e in via esclusiva le competenze in materia di cittadinanza e, dunque, considerando i propri cittadini come soggetti soltanto al proprio *status civitatis*.

5. Le identità silenziate e l’età della riparazione

5.1 Identità silenziate e politiche repressive

Dopo la prima guerra mondiale e negli anni 20 le priorità dello Stato brasiliano erano cambiate. Il sostegno alla produzione industriale autoctona e l’impulso all’urbanizzazione

contribuirono a rafforzare una forte impronta nazionalistica e centralista, ostile e sospettosa verso tutto ciò che era il “diverso”, e, in particolare, le organizzazioni sindacali e le ideologie comuniste e anarchiche.

In questo periodo, il trattamento dello straniero – che da sempre costituisce un “termometro” del livello di democrazia e di libertà di un Paese²⁰⁷ – inizia a subire una progressiva stretta repressiva ed illiberale. Già con il decreto 14.247 del 1921 si erano rafforzati i poteri del Governo nel filtrare l’ingresso degli immigrati che fossero indesiderabili o inadatti al lavoro, delineando i tratti di una tendenza che si sarebbe intensificata negli anni a venire. Nonostante ciò, nel 1925, nelle regioni del sud, si celebrava ancora il mito dell’immigrato, lavoratore instancabile²⁰⁸.

Getulio Vargas è la figura chiave dell’epoca che va dalla fine degli anni 20, passando per il colpo di Stato che instaurerà l’*Estado Novo*, fino alla seconda guerra mondiale. Negli anni 1930 la politica economica abbraccerà il modello nazionale di sostituzione delle importazioni, scelto dal gruppo di potere che fa capo a Vargas, per uscire dalla crisi finanziaria del 1929. Il suo atteggiamento verso gli immigrati (italiani, tedeschi e giapponesi) sarà ambiguo, come quello in politica estera. Da un lato, e in una prima fase, sembra esprimere ammirazione e vicinanza politica verso i sistemi fascisti europei, dall’altro è attratto necessariamente dagli investimenti nordamericani. Sul finire degli anni 30, tuttavia, Vargas sceglierà decisamente quest’ultima prospettiva, abbandonando ogni simpatia per l’Asse.

In un crescendo di accentramento del potere, lo stato d’eccezione, consolidato dal regime di Vargas, colpirà particolarmente le culture e le lingue straniere²⁰⁹ che saranno bollate come *alienígenas*, termine gergale per designare le comunità di discendenti degli immigrati localizzate soprattutto nella parte meridionale del Paese. Si poneva insomma un obiettivo di assimilazione sociale delle comunità di immigrati, in funzione di rafforzamento dell’identità brasiliana e di contrasto ai *quistos étnicos* (concentrazioni etniche), ritenuti pericolosi prodromi di *enclaves*²¹⁰.

La Costituzione del 1934, che accentra le competenze sull'ingresso e sull'espulsione degli stranieri, stabilisce un sistema di quote in funzione di protezione del lavoratore nazionale e di prevenzione della concentrazione territoriale di comunità di immigrati stranieri²¹¹. In particolare, si prevede che il loro ingresso nel territorio nazionale subisca le restrizioni necessarie a garanzia della loro integrazione etnica e capacità fisica e civile, non potendo il flusso migratorio di ciascun Paese eccedere annualmente il limite del due per cento del totale dei rispettivi nazionali residenti in Brasile durante gli ultimi cinquant'anni²¹². D'altra parte, gli Stati autocratici o dittatoriali non sopportano chi parla una lingua non ufficiale, stigmatizzandolo come pericolo per la sicurezza nazionale; vedono, non senza tratti paranoici, le avanguardie di invasioni nemiche alle porte²¹³. Quindi, per ragioni di controllo sulle masse, che è controllo del potere, opprimono i parlanti di lingue diverse, tentando in tutti i modi di uniformarne l'idioma alla lingua ufficiale della nazione²¹⁴.

Il primo versante sul quale lo straniero era vittima di misure restrittive repressive è rappresentato dalle legislazioni limitative della libertà di espressione dei lavoratori, di associazione, di sciopero. Queste misure si collocavano nel quadro di una politica corporativa, simile a quella fascista, con un accentramento del potere di controllo poliziesco. Il naturale destinatario di queste forme di intervento repressivo è chiunque sia portatore di una cultura aliena, poco comprensibile, come per esempio l'immigrato europeo. Quest'ultimo è visto con sospetto perché potenziale anello di congiunzione con i movimenti della sinistra rivoluzionaria europea.

Sotto altro profilo si interviene su tutte le manifestazioni pubbliche a sfondo ideologico e politico, vietandole. Naturalmente, tutte le riunioni organizzate da comunità di stranieri sono giudicate potenzialmente pericolose. Inoltre, si vietano i contributi da parte di Stati o enti stranieri ad associazioni o scuole straniere sul territorio brasiliano, in tal modo limitando fortemente la possibilità di mantenere questi istituti.

Nell'epoca dell'*Estado Novo*, durante il Governo di Vargas, si impose la instaurazione di un ambiente di "brasildade"

nelle scuole, l'adozione della lingua nazionale e l'eliminazione di simboli stranieri²¹⁵. Il Governo intervenne a stretto giro inasprendo il regime dei controlli e designando il portoghese come lingua esclusiva di insegnamento²¹⁶. Nel Decreto Federal n. 406 del 4 di maggio del 1938, ad esempio, l'art. 1 afferma che tutti gli organi pubblici federali, statuali e municipali devono concorrere al perfetto adattamento, al contesto nazionale, dei brasiliani discendenti da stranieri e che quest'adattamento deve avvenire attraverso l'istruzione, l'uso della lingua nazionale, la coltivazione della storia del Brasile, l'incorporazione in associazioni di carattere patriottico e tutti i mezzi che possano contribuire alla formazione di una coscienza comune²¹⁷. Successivamente, le scuole straniere e le tipografie che pubblicavano in lingua italiana e tedesca furono occupate o chiuse, le biblioteche date alle fiamme, così come venne preclusa la stessa possibilità di esprimersi in idiomi diversi dal portoghese in luoghi pubblici²¹⁸.

Il controllo sugli stranieri o sui discendenti di italiani, tedeschi e giapponesi era esercitato con particolare meticolosità, e si seguivano la vita e i comportamenti di questi soggetti che erano sovente trattenuti dalle forze di polizia per sospette attività sediziose, solo per il fatto di avere origini straniere o essersi espressi in una lingua straniera in pubblico. L'incantesimo dell'iniziale idillio tra il brasiliano cordiale e l'immigrato operoso si era definitivamente spezzato²¹⁹.

Esistono molteplici testimonianze sul divieto di esprimersi in *talian*, che fu oggetto di un trattamento particolarmente zelante. Si agì pure sulla toponomastica italiana e sul nome delle associazioni culturali, operando una sostituzione con denominazioni portoghesi²²⁰. Il risultato fu una riduzione drastica della diffusione della lingua *talian*, che venne relegata prevalentemente al contesto familiare o domestico, quando non a un bilinguismo passivo²²¹.

Naturalmente tali forme repressive ebbero il proprio apice durante l'ingresso in guerra del Brasile a fianco degli alleati. E allora la minaccia che si evocava, quando si avvertiva una presenza italiana, non era più soltanto il pericolo anarchico o comunista, ma, direttamente, l'intelligenza con il nemico²²².

Anche nel dopoguerra, fino agli anni 80, il Brasile è rimasto indubbiamente in una condizione di deficit delle libertà democratiche, confermando a più riprese regimi a carattere dittatoriale e repressivo.

Per quanto riguarda gli indios, l'art. 216 della Costituzione del 1934 introduce il riconoscimento delle loro terre originarie ("será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem")²²³. Tuttavia, con riferimento all'aspetto linguistico e culturale, mantiene un'impostazione nazionalista, prevedendo all'art. 5 che spetta all'Unione legiferare sulla civilizzazione dei *silvícolas* ("a incorporação dos silvícolas à sociedade nacional")²²⁴. Il termine letteralmente significa "uomo delle foreste" ed era normalmente utilizzato in senso dispregiativo, come il nostro 'selvaggi', per indicare gli indios che non si fossero integrati nella 'società civile', rimanendo attaccati alla loro lingua e ai loro stili di vita.

Una politica di assimilazione coattiva degli indios ("Nacionalização e incorporação dos índios") ancor più organica fu decisa con il decreto n° 736 del 6 aprile del 1936, e poi proseguita in maniera sempre più violenta e razzista nei decenni successivi e fino agli anni 70, con corresponsabilità anche delle missioni cattoliche, cui spesso erano delegati compiti di istruzione primaria²²⁵. D'altra parte, la lingua ha sovente rivestito, specie nel rapporto tra grandi imperi coloniali e popolazioni indigene, il ruolo di frontiera distintiva della nazione²²⁶. Durante la dittatura militare, la Costituzione del 1967, all'art.147, par. 3.b, confermava che il diritto di voto era proibito a coloro che non sapessero esprimersi correttamente nella lingua nazionale, ciò che impediva alla grande maggioranza degli indios di esercitare quell'elementare diritto di cittadinanza²²⁷. La *Lei* n° 6.001 del 1973 (*Estatuto do Índio*) negava ancora la capacità giuridica degli indios, imponendo loro un regime tutelare, da cui potevano emanciparsi ottemperando a una serie di requisiti, tra cui la conoscenza della lingua portoghese (art. 9)²²⁸. Nonostante ciò, l'*Estatuto do Índio* introduceva il concetto di rispetto del patrimonio culturale indigeno e consentiva, nei primi anni di

apprendimento, di mediare l'insegnamento della lingua ufficiale con l'utilizzo della lingua materna (artt. 47 e 49), contemplando anche un trattamento meno severo in ambito penale (art. 56). Comunque, anche la recente giurisprudenza del STJ (*Superior Tribunal de Justiça*) ha negato per lo più tali benefici, applicando il criterio della conoscenza della lingua portoghese, come prova di integrazione sociale²²⁹.

5.2 L'età della riparazione e la tutela delle *linguas minorizadas*

Come è stato riconosciuto da autorevoli storici, si è assistito, tra i secoli XIX e XX, ad una serie di politiche repressive della diversità linguistica, in corrispondenza con il processo di centralizzazione e sviluppo capitalistico degli Stati moderni²³⁰. In questo passaggio, l'ideologia predominante era quella dell'omogeneità linguistica in funzione dell'unità nazionale²³¹. L'eterogeneità delle lingue era considerata un ostacolo per il sotteso modello di sviluppo capitalistico; di conseguenza i cittadini le cui lingue non corrispondevano a quella ufficiale dello Stato nel quale si trovavano, soffrivano spesso ogni sorta di discriminazione e di esclusione sociale²³². Escludendo l'uso delle altre lingue dalla sfera pubblica, tuttavia, le autorità statuali non solo soffocavano la libera espressione di quelle identità culturali, ma emarginavano i loro parlanti dall'esercizio della cittadinanza, in quanto ostacolavano l'accesso ad opportunità educative e di impiego²³³. Si trattava, dunque, sia di colmare questo *gap*, in modo attivo e con opportune riforme dello Stato, funzionali all'attuazione di questi diritti, sia di riparare ad un *vulnus* nei confronti del patrimonio immateriale identitario dei diversi gruppi emarginati²³⁴.

Il termine lingue minorizzate (*linguas minorizadas*) indica un idioma che è stato storicamente oggetto di emarginazione o persecuzione da parte degli Stati nazionali moderni, nel tentativo di imporre un'unica lingua ufficiale ai propri consociati²³⁵. Di solito, e in Brasile è così, coincide anche con il concetto di lingua minoritaria (o lingua minore), essendo normalmente parlata da gruppi di minoranza all'interno della società.

Per quanto riguarda l'esperienza brasiliana, dopo un lungo e travagliato periodo, la svolta a favore di un riconoscimento, oltre che dei diritti fondamentali, delle culture e lingue minorizzate ha inizio proprio con la Costituzione Federale del 1988²³⁶. In seguito all'adozione di quest'ultima, la struttura e l'organizzazione dell'Unione sono state ridisegnate, in favore di un deciso decentramento politico-amministrativo, in linea con il principio di sussidiarietà²³⁷. L'organizzazione politica ed amministrativa della Repubblica federativa del Brasile comprende l'Unione, gli Stati, il Distretto federale e i Comuni, o *Municípios* (art. 18). Può osservarsi che a questi ultimi è stata conferita una notevole autonomia, munendoli di competenza legislativa in tema di patrimonio culturale, almeno nei settori in cui vi sia predominanza dell'interesse locale²³⁸. Ciò risulta da una lettura dell'art. 30 della Costituzione Federale, più in particolare dagli incisi I e IX, in combinato disposto con l'art. 216. Questi tutelano tutte le forme di espressione dei gruppi che contribuiscano alla memoria e all'identità sociale del Paese, beni immateriali del suo patrimonio storico-culturale²³⁹. A questo proposito, vale evidenziare come, oltre al portoghese, e alla lingua dei segni brasiliana (LIBRAS), non vi sia alcuna lingua ufficiale di livello nazionale. Proprio il decentramento amministrativo ha consentito che le istanze delle comunità linguistiche locali potessero trovare accogliamento²⁴⁰.

Sebbene l'art. 13 della Costituzione Federale del 1988 assegni alla lingua portoghese lo *status* di lingua ufficiale dell'Unione, si ritiene che la coesistenza di lingue minori, a livello municipale, non vi contrasti, in quanto non rappresenta una minaccia per lo *status* privilegiato del portoghese, bensì un suo complemento a livello locale²⁴¹. Oltre al portoghese, infatti, in Brasile si parlano una grande varietà di lingue indigene, svariati idiomi di immigrazione ed anche lingue di discendenti africani (*línguas afrodescendentes*), creole e dei segni²⁴².

Per quanto concerne le lingue indigene e i diritti originari sulle terre che gli indios tradizionalmente occupano²⁴³, sono da rimarcare le tutele, anche giurisdizionali, appositamente

garantite dalla Costituzione Federale (artt. 210, 231 e 232). Non si registra alcuna specifica norma costituzionale, invece, circa le lingue di immigrazione. Ma, dal momento che non vi è neppure alcuna ragione di escluderle dal raggio dell'art. 216 citato, si valuta che sia loro estensibile un'analoga protezione²⁴⁴. In tal senso, risalta l'importanza di una partecipazione delle comunità locali all'elaborazione delle politiche linguistiche, ai fini della conoscenza, del riconoscimento e della promozione delle lingue minorizzate brasiliane²⁴⁵. Così, mentre il Governo federale gestisce l'inventario nazionale della diversità linguistica²⁴⁶, il potere municipale procede a legiferare sulla ufficializzazione della lingua, laddove gli Stati hanno la possibilità di decretarne il rilievo di patrimonio culturale statale.

Le principali finalità di questi provvedimenti sono: la salvaguardia della lingua, la tutela della memoria e dell'identità culturale del gruppo e, soprattutto con la ufficializzazione, l'agevolazione della fruizione dei servizi municipali, attraverso l'uso della lingua minoritaria. Si sottolinea come ben tre Stati federali abbiano reso patrimonio culturale le lingue dell'immigrazione, mentre soltanto uno vi abbia provveduto per le lingue degli indios. In tale prospettiva, si pone anche la Convenzione n.169 del 27 giugno 1989 dell'Organizzazione internazionale per il lavoro (ILO) sui diritti dei popoli indigeni e tribali, recepita dal Brasile con il Decreto 5.051/2004, che al suo art. 12 stabilisce il dovere degli Stati di adottare misure atte a preservare e promuovere lo sviluppo e la pratica delle lingue indigene dei popoli interessati²⁴⁷.

L'importanza dell'identità indigena e della possibilità di esprimersi ed essere intesi nelle lingue native, ad esempio, è stata evidenziata nella critica a una recente giurisprudenza sulla demarcazione di territori occupati. Si è osservato come lo stesso diritto di difesa in giudizio implichi l'utilizzo di concetti propri di quella cultura, rilevanti ai fini dell'interpretazione giuridica (concetto di proprietà originaria e aborigena nell'occupazione di terre, nazione india ecc.)²⁴⁸.

Le politiche linguistiche di ufficializzazione sono state adottate da 34 Municipi (ripartiti in 7 Stati). Per esempio,

nello Stato del *Rio Grande do Sul*, il *talian* rappresenta una lingua patrimonializzata, a livello statale²⁴⁹, e, al contempo, coufficializzata, in 16 municipi²⁵⁰.

Nello Stato di Santa Catarina, la *Lei* n° 14.951, dell'11 novembre del 2009 aveva reso il *talian* patrimonio storico-culturale dello Stato, ma è stata revocata con la *Lei* n° 17.565, del 6 agosto del 2018, che tratta, esclusivamente, del *Patrimônio Cultural do Estado de Santa Catarina*. Tuttavia, è rimasta in vigore la coufficializzazione del *talian* in alcuni municipi. Inoltre, si segnala il tedesco (pomerano), presente in sette municipi dello Stato di Espírito Santo, come lingua coufficializzata, mentre le lingue indigene sono coufficializzate in cinque municipi, mentre in uno solo (Rio de Janeiro), Iorubá, sono patrimonializzate²⁵¹. Effettivamente, può osservarsi che le politiche di riconoscimento e coufficializzazione, nonché patrimonializzazione delle lingue degli immigranti sono concentrate negli Stati del *Rio Grande do Sul*, di *Espírito Santo* e di *Santa Catarina* con netta prevalenza del *talian*²⁵².

Le principali critiche a queste misure hanno riguardato la mancanza di coordinamento fra i tre livelli di Governo delineati, anche in riferimento ad una carenza di iniziative in materia di istruzione, che inciderebbe sull'effettività delle misure adottate a livello locale²⁵³. Si osserva, inoltre, che l'unico gruppo nominato nella Costituzione Federale è quello degli indios, che è, tuttavia, sottorappresentato nelle politiche di coufficializzazione e di patrimonializzazione della lingua, rispetto al gruppo degli immigrati, che invece non è contemplato nella Costituzione²⁵⁴. In secondo luogo, il metodo dell'inventariazione delle lingue è stato ritenuto obsoleto da chi intravede nei processi di globalizzazione un'inesorabile causa di desuetudine di tali idiomi, soprattutto nella popolazione più giovane, a vantaggio delle lingue diffuse a livello mondiale²⁵⁵. Tra l'altro, essendo la dinamica linguistica molto fluida e in divenire, una volta che si effettui una scelta su quale idioma proteggere, si rischia di declassarne altri, realizzando così una discriminazione di secondo livello²⁵⁶. Dunque, si tratterebbe di una forma di resistenza anacronistica al progresso e, nella migliore delle ipotesi, di una misura

di conservazione museale²⁵⁷. Inoltre, si esprime scetticismo sull'effettiva utilità della tutela linguistica ai fini del miglioramento delle condizioni di vita dei membri dei rispettivi gruppi, le cui istanze non riuscirebbero ad oltrepassare una rivendicazione di rilievo localistico²⁵⁸. Ciò determinerebbe un controproducente frazionamento di più redditizi metodi di protesta basati sull'appartenenza ad una classe sociale.

Nonostante i limiti connessi alle suddette politiche, sembra di poter affermare che queste ultime vadano al di là di una mera riparazione storico-simbolica, rispetto ai torti del passato, incarnando, invece, una protezione attiva di alcune importanti culture e lingue minoritarie²⁵⁹.

Avendo a mente le riflessioni svolte a proposito dell'assimilazionismo, si può osservare come le politiche brasiliane, qui accennate, appaiano profondamente distanti, non solo rispetto a quelle praticate dagli anni 1930 agli anni 1970, ma anche, al netto delle differenze esistenti tra le due realtà, dall'impostazione seguita, tutt'oggi, in Francia.

Note

¹ Camera dei Deputati, giovedì 31 marzo 2022 771 XVIII Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) Allegato 4, 5-07803 Frate e Ferri: Iniziative di competenza in materia di trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* con particolare riferimento alle domande presentate da discendenti di cittadini italiani residenti in Brasile, pp. 19-20.

² Di "migrazioni virtuali" tratta P. CARBONE, *Migrazioni e cittadinanza nell'era della globalizzazione: riflessioni di un comparatista*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, fasc. 4, p. 687.

³ Cfr. Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 recante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ratificata dallo Stato italiano con la L. n. 1253 del 20 dicembre 1966 (in G.U. n. 26 del 30 gennaio 1967), ed applicata nella Repubblica Federale del Brasile dal 14 agosto 2016. Inoltre, si può ricordare l'importante Trattato tra Italia e Brasile, relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile firmato a Roma il 17 ottobre 1989, che, tra l'altro, sancisce nell'art. 11, il mutuo riconoscimento del valore probatorio degli atti pubblici tra le due parti.

⁴ Su quest'ultimo tema sarà incentrato il Capitolo II.

⁵ Cfr. Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Roma - Bari, Laterza, 2003, p. 62.

⁶ Intervista al viceministro degli Affari Esteri Mario Giro: *In fuga dal Sudamerica. La corsa ai passaporti dei discendenti italiani*, in *La Stampa*, 17 luglio 2017.

⁷ Ibidem.

⁸ Cfr. Progetto ITENETS, *Gli italiani in Brasile*, Roma, 2003, p. 12; cfr. anche A.M. MARTELLONE, IX *Generazioni e identità*, in AA.VV. (a cura di), *Storia dell'emigrazione italiana. Arrivi*, Roma, Donzelli, 2002, pp. 739 ss.

⁹ Camera dei Deputati, giovedì 31 marzo 2022 771 XVIII Legislatura, cit., pp. 19-20. Cfr. anche M. SAVINO, *Quale cittadinanza per l'Italia?*, in M. SAVINO (a cura di), *Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, Napoli, Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, 2014, p. 7: “La generosità di tale regime è amplificata dall'applicazione dei principi di parità di genere (la trasmissione avviene, ormai, indifferentemente per linea materna e paterna) e dalla sempre più diffusa accettazione della doppia cittadinanza. La conseguenza è che lo Stato italiano ha perso il controllo della sua popolazione. Lo ius sanguinis illimitato ha generato un abnorme numero di italiani ‘virtuali’ o ‘latenti’. La stima delle persone che, pur non avendo mai vissuto in Italia, avrebbero diritto ad acquisirne la cittadinanza per discendenza si aggira intorno ai 70 milioni”.

¹⁰ Cfr. R. CLERICI, *Cittadinanza e apolidia*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2020, fasc. 2, *Rassegne di giurisprudenza italiana*, p. 169, che riferisce di un caso “attinente alla revoca della cittadinanza italiana già riconosciuta, a causa di una frode attuata da alcuni impiegati e funzionari di un Comune della Lombardia. Questi ultimi avevano infatti redatto, dietro compenso, una nutrita serie di false attestazioni anagrafiche nel proprio territorio di competenza, di per sé utili a radicare le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*. Alla scoperta di tali comportamenti erano seguite una condanna penale e il ritiro dei provvedimenti di iscrizione anagrafica, nonché la revoca, anch'essa da parte del Sindaco, dei provvedimenti di accertamento della cittadinanza italiana nei confronti di individui che mai si erano recati in Italia per ottenere i medesimi. Di qui l'impugnazione di tali atti da parte di una ventina di cittadini (ormai esclusivamente) brasiliani.” (Trib. Milano ord., 20/6/2019, il cui link è riportato dall'Autrice). Per ulteriori fattispecie fraudolente, vedi T. PIOLA, *Gli atti falsi provenienti dal Brasile: dove li troviamo e come riconoscerli?*, in *Notiziario A.N.U.S.C.A.*, 2011, n. 4, pp. 8-9.

¹¹ Camera dei Deputati, giovedì 31 marzo 2022 771 XVIII Legislatura, cit., p. 20.

¹² Cfr. l'art. 14, comma 2 bis, del D.L. n. 113/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.” (18G00140) (*G.U.* n.231 del 4 ottobre 2018), così come convertito con modifiche nella L. n. 132, 1 dicembre 2018 (in *G.U.* n. 281 del 3 dicembre 2018). Si stima che l'attesa di una risposta, anche per i tagli al personale delle pubbliche amministrazioni (Comuni italiani, Consolati all'estero) degli ultimi anni, possa giungere in alcuni casi fino a dieci anni (Fonte: *Intervista al Viceministro degli Affari Esteri Mario Giro*, cit.).

¹³ Cfr. M. MELLONE, *L'accertamento giudiziario della cittadinanza italiana iure sanguinis*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 4 ss., anche in nota. Nel senso della possibile incostituzionalità della norma, A. CIERVO, *Le modifiche in materia di cittadinanza*, in F. CURI (a cura di), *Il Decreto Salvini, Immigrazione e cittadi-*

nanza, commento al d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche in legge 1 dicembre 2018, n. 132, Pisa, Pacini, 2019, pp. 185-186.

¹⁴ Cfr. di recente, A. CALDERALE, *Vulnerabilità e immigrazione nei sistemi giuridici italiano e brasiliano*, in *RFDUL-LLR*, LXII, 2021, 1, pp. 113-143; P. CARBONE, *Migrazioni e cittadinanza nell'era della globalizzazione: riflessioni di un comparatista*, cit., pp. 679-688; A. DAL RI Jr, *El tratamiento jurídico del extranjero en Brasil: de la "gran naturalización" de la Primera República a la seguridad nacional en el Estado nuevo (1889-1945)*, in M. MECCARELLI, P. PALCHETTI (Edición de), *Derecho en movimiento. Personas, derechos y derecho en la dinámica global*, Madrid, Editorial Dykinson, 2015, pp. 107 ss..

¹⁵ Sul concetto di cittadinanza come *status* pubblicistico, cioè posizione attribuita ad un soggetto in quanto appartenente ad una comunità statale di cui, appunto, il diritto pubblico di quello Stato fissa condizioni ed implicazioni: C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, Cedam, 1975, p. 169; A. PIZZORUSSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma, Edizioni de "Il foro italiano", 1984, p. 202; M. LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, pp. 203 ss.. G. JELLINEK, *Sistema dei diritti pubblici subbiettivi* (trad. it. riveduta dall'autore sulla seconda edizione tedesca con note dell'Avv. Gaetano Vitagliano e prefazione di Vittorio Emanuele Orlando), Milano, Società Editrice Libreria, 1912, p. 60. Cfr., inoltre, G. BISCOTTINI, *Cittadinanza*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 140 ss.; R. CLERICI, *Cittadinanza* (voce), in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, 1989, pp. 113 ss.; P. COSTA, *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2005. Di recente si afferma che "la cittadinanza è una qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato. A essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale (uno status, come si suol dire)". Cfr. Cass. Sez. Un. civ., n. 25317 del 24 agosto 2022 (Primo Presidente: Pietro Curzio; Relatore Consigliere: Francesco Terrusi), in https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/25317_08_2022_no-index.pdf, p. 17.

¹⁶ Cfr. P. MINDUS, *Cittadini e no: forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 3-6; C. JOPPKE, *Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity*, in *Citizenship Studies*, 2007, 11, 1, p. 38; G. AZZARITI, *La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone*, in *Dir. pubbl.*, 2011, fasc. 2, pp. 425 ss.

¹⁷ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1764, § XXII Furti (ried. Milano, Feltrinelli, 1991, Prefazione di S. Rodotà, a cura di A. Burgio, p. 71), che definisce il furto (perpetrato senza violenza) come un delitto da punire solo con sanzioni pecuniarie, perché normalmente dovuto a miseria e disperazione, "delitto di quella infelice parte di uomini a cui il diritto di proprietà (terribile e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza", su cui S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Bologna, Il Mulino, 1981.

¹⁸ Cfr. W.R. BRUBAKER, *The French Revolution and the Invention of Citizenship*, in *French Politics and Society*, 1989, Vol. 7, n. 3, pp. 30 ss.; nonché la ricostruzione di P. CARBONE, *Migrazioni e cittadinanza nell'era della globalizzazione: riflessioni di un comparatista*, cit., p. 682, secondo cui gli Stati nazionali, nati dalla disgregazione del sacro Romano impero e consacrati dalle

chiusure protezionistiche del Colbertismo, crearono i presupposti per la cittadinanza moderna. Cfr., sempre in ottica storica, D. ZOLO, *Cittadinanza. Storia di un concetto teorico-politico*, in *Filosofia politica*, Fasc. 1, Aprile 2000, p. 4.

¹⁹ Cfr. D. DALLARI, *Direitos humanos e cidadania*, 2ª ed. São Paulo, Moderna, 2004.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Cfr. S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, in Id., *Critica del diritto privato. Editoriali e saggi della Rivista Critica del Diritto Privato*, raccolti da G. ALPA e M.R. MARELLA, Napoli, Jovene, 2017, p. 348: "Tra l'originaria costituzione, la dichiarazione dei diritti, il code civil si manifesta precocemente quella che oggi chiameremmo una asimmetria. Il proprietario tende a cancellare il cittadino, o meglio a concentrare la cittadinanza in capo al proprietario, con una vicenda che avrà la sua più evidente manifestazione nella cittadinanza censitaria".

²² Cfr., per una recente e completa ricostruzione del dibattito dottrinale, G. BONATO, R. DE SIMONE, *Analisi della doppia cittadinanza e della rinuncia espressa alla luce delle ultime sentenze della Corte d'Appello di Roma*, in *Judicium*, 11 luglio 2022 (www.judicium.it), pp. 12 ss..

²³ *Ibidem*. Cfr. art. 10 bis della Legge n. 91 del 1992.

²⁴ Si pensi allo *ius soli* temperato della Francia, secondo cui i figli nati da genitori stranieri acquisiscono automaticamente la cittadinanza francese (*nationalité française*) al raggiungimento della maggiore età se, a questa data, hanno la residenza in Francia e se abbiano risieduto abitualmente in Francia per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni dall'età di undici anni. Cfr. l'art. 2 della *Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité*, che ha modificato l'art. 21-7 del *Code civil*.

²⁵ G. CORDINI, *Considerazioni sulla cittadinanza nella comparazione degli ordinamenti costituzionali. Africa, America Latina e Asia*, in *Il Politico*, 2010, anno LXXV, n. 3, pp. 195-218; G. BONATO, R. DE SIMONE, loc. ult. cit.

²⁶ *Ibidem*; B. AUDIT, *Le code civil et la nationalité française, in 1804-2004 Le code civil: un passé un présent un avenir*, in Y. Lequette e L. Leveneur (a cura di), Paris, Dalloz, 2004, pp. 739 ss.; In tal senso si osservò "c'est donc aujourd'hui l'origine, c'est le sang qui seul fait le Français de naissance, et non plus le lien, le territoire national". Cfr. C. DEMOLOMBE, *Cours de code civil*, Paris, Durand, 1845, p. 149.

²⁷ L'uguaglianza tra uomini e donne in materia di cittadinanza, nonché l'acquisizione automatica della cittadinanza *iure soli* per i figli di genitori provenienti dalle ex colonie o dai territori d'Oltremare, furono sancite solo con la storica *Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française*.

²⁸ Cfr. E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova, Cedam, 1997, p. 191.

²⁹ P. COSTA, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione "archeologica"*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 66-67: "Trattando di cittadino, il testo canonico è ovviamente la dichiarazione del 1789, che si appella, fin dal nome, appunto ai diritti dell'uomo e del cittadino. [...] Nazione, sovranità, legge divengono il punto di equilibrio delle nuove proposte costituzionali: la cittadinanza, i diritti emergono

certo in piena luce, fino nel titolo della Dichiarazione, ma dipendono dal ruolo centrale della nazione sovrana e della legge che da essa proviene”.

³⁰ “L’Italia fa a lungo parte di quest’ultimo gruppo di Paesi. Tra il 1871 e il 1970, oltre 26 milioni di italiani lasciano la penisola”. Cfr. M. SAVINO, *Quale cittadinanza per l’Italia ?*, cit., p. 4.

³¹ Cfr. G. BONATO, R. DE SIMONE, *op. cit.*, pp. 10-11.

³² Cfr. l’incipit dell’art. 12 I a della *Constituição Federal* de 1988. Osserva G. CORDINI, *op. cit.*, p. 204, che “La Costituzione brasiliana tratta della *nacionalidade* all’articolo 12 ove si adotta lo *ius soli* come requisito primario per l’acquisto della cittadinanza, al pari di gran parte delle Costituzioni latino-americane”. Il sistema era presente già nell’art. 6 della Costituzione imperiale del 1824 e fu confermato nell’art. 69 della Costituzione repubblicana del 1891. Cfr. G. BONATO, R. DE SIMONE, *op. cit.*, p. 10. Cfr. altresì C.E. PIASSINI, *A legislação imperial e a naturalização de estrangeiros*, in *Estudios históricos*, 2019, n. 22, p. 8, che nota come il Decreto del 14 agosto del 1827 dichiarasse cittadino brasiliano naturalizzato, ogni straniero che, già naturalizzato portoghese, si trovasse in Brasile prima della data dell’indipendenza, e che aveva aderito ad essa, prolungandovi la propria residenza

³³ In tema, si rinvia al Cap. II, par. 3.4.

³⁴ Di recente, ribadisce che “l’ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal codice del 1865...”. Cass. Sez. Un. civ., n. 25317 del 24 agosto 2022, cit., p. 17 e 19: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione”.

³⁵ “[...] la disponibilità a integrare politicamente i profughi dipenderà proprio dal modo in cui le popolazioni indigene presteranno attenzione ai problemi socio-economici connessi all’immigrazione. In tutta Europa sono cresciute le reazioni della destra radicale contro i pericoli derivanti da un accoglimento eccessivo di stranieri”. Così, J. HABERMAS, *Cittadinanza politica e identità nazionale. Riflessioni sul futuro dell’Europa* (tit. orig. Staatsbürgerschaft und nationale Identität, 1990), in J. HABERMAS, *Morale Diritto, Politica*, Torino, Einaudi, 2001, p. 127.

³⁶ Cfr. in ottica critica su una trasmissione di tipo ereditario della cittadinanza, avulsa da effettivi legami linguistico-culturali con quello *status civitatis*, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il perimetro della cittadinanza tra eccessi dello “ius sanguinis” e sottovalutazione dello “ius culturae”*, in *Storia e Politica. Annali della Fondazione Ugo La Malfa -XXXIII*, 2018, p. 125; G. ZINCONI *Due pesi e due misure: pronipoti d’Italia e nuovi immigrati*, in Id. (a cura di), *Famalismo legale. Come (non) diventare italiani*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 3 ss.

³⁷ Attualmente la materia è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Cfr. G. BASCHERINI, *Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, “ius sanguinis” e “ius soli” nella vicenda italiana in Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, fasc. 1, pp. 53-67.

³⁸ M. SAVINO, *Quale cittadinanza per l'Italia ?*, cit., p. 11.

³⁹ Cfr. C. MARGIOTTA, *Ricchi e poveri alla prova della cittadinanza europea. Annotazioni sulla relazione della Commissione europea sui programmi di cittadinanza per investitori*, in *Ragion pratica*, 2020, fasc. 55, pp. 513 ss.; A. SHACHAR, R. BAUBÖCK (Eds.), *Should Citizenship be for Sale?*, EUI Working Paper, RSCAS 2014/01; J. DZANKIC, *The pros and cons of ius pecuniae: investor citizenship in comparative perspective*, EUI Working Paper, RSCAS 2012/14.

⁴⁰ Sulla questione delle tendenze protezionistiche, rispetto al riconoscimento dei diritti sociali ai cittadini europei residenti in Paesi membri diversi dal proprio, F. BILANCIA, *Il "referendum" del Regno Unito sulla "Brexit": la libertà di circolazione dei cittadini Ue nel mercato interno ed il problema del costo dei diritti sociali*, in *Istituzioni del federalismo*, 2016, fasc. S1, pp. 20 ss.; più in generale, sulla genesi del concetto, e sulle questioni in tema di cittadinanza europea, M.A. LIVI, F. MACARIO, *Profili generali*, in N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato europeo*, Padova, Cedam, 1997, pp. 127 ss.

⁴¹ Cfr. J. GUTMAN, *The Economic Analysis of Refugee Law*, in *Hamburg Law Rev.*, 2015/2, pp. 41 ss.; T.J. HATTON, *The Economics of International Migration: A Short History of the Debate*, in *Labour Economics*, (2004), 30, pp. 43-50.

⁴² Vedi *infra*, par. 4.1.

⁴³ Cfr. L. ORGAD, *The Cultural Defence of Nations: a Liberal Theory of Majority Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 86

⁴⁴ Cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, pp. 116-117.

⁴⁵ Cfr. in ottica comparativa con l'esperienza greca, si veda il commento critico alla sentenza del Consiglio di Stato greco, che ha riaffermato la centralità del principio identitario dell'appartenenza nazionale, rispetto al tentativo di introduzione dello *ius soli*, accanto al tradizionale *ius sanguinis*, dichiarando il primo incostituzionale, A. ANDRIOPOULOU, *Il diritto alla cittadinanza: un "Giano bifronte". Politica del diritto e identità nazionale in una recente pronuncia del Consiglio di Stato greco*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2017, fasc. 4, pp. 24 ss.; P. GARGIULO, *"Il diritto di essere cittadini del Paese in cui si è nati": riflessioni interdisciplinari sulla (perdurante) necessità della riforma della legge italiana sulla cittadinanza*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, fasc. 1, pp. 49 ss.

⁴⁶ Cfr. G. ZINCONI, *Due pesi e due misure: pronipoti d'Italia e nuovi immigrati*, cit., p. 20 ss.; nonché Id., *Il perché del presente e gli auspici per il futuro che potrebbe essere migliore*, in Id. (a cura di), *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, cit., p. 143 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, pp. 116-117.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*. Sui possibili profili di incostituzionalità dell'art. 14 della legge 91 del 1992 e sul danno da ritardo della pubblica amministrazione nel concedere la cittadinanza italiana ai genitori, in quanto il ritardo vanificherebbe la *iuris communicatio* ai figli, Id., *Alcune criticità e possibili profili di illegittimità costituzionale della normativa italiana sulla cittadinanza*, in Genn. SANTORO (a cura di), *I profili di illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza*, Roma, Antigone ed., 2021, pp. 28-29.

⁴⁹ Cfr. T.H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, Torino, Utet, 1976 (tit. orig. *Citizenship and Social Class*, 1950), pp. 24 ss.; sui diritti sociali, e sulla loro riferibilità alla persona, si veda la voce di A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *Enc. giur.* Treccani, XI, 1989, pp. 10 ss.

⁵⁰ Cfr. M. LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Riv. crit. dir.-priv.*, 1992, 203 ss.; P. PERLINGIERI, *I diritti civili dello straniero*, in Id., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, Esi, 2005, 89 e 91. Originale, in tal senso, la prospettiva di Cass. Sez. Un. civ., n. 25317 del 24 agosto 2022, cit., pp. 9-10, quando prospetta il diritto alla cittadinanza *iure sanguinis* come un diritto fondamentale della persona “un sostrato delle incondizionate capacità di diritto privato, o del godimento di diritti civili per ripetere l'espressione dell'art. 16 delle disp. prel. del codice civile, ed essendo il diritto di cittadinanza immanente alla tutela della persona che lo possiede per nascita, considerata nei valori essenziali”.

⁵¹ Cfr. E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le radici. I modelli storici di riferimento*, cit., p. 191, che nota come la matrice del nuovo concetto di cittadinanza recato dalla *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789 fosse il pensiero liberale moderno, secondo cui “la cittadinanza è strumento per la realizzazione di una comunità politica fondata sull'uguaglianza”. G. DEL VECCHIO, *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la Révolution française: contributions à l'histoire de la civilisation européenne*, Paris, Fondation européenne Dragan, 1968.

⁵² In particolare, quando all'art. 2 si riferisce ai “diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione”, che significativamente includono anche la libertà di espressione di cui all'art. 11.

⁵³ Sull'opportunità di un'applicazione generalizzata dei diritti costituzionalmente garantiti, indipendentemente dallo status di cittadino, S. RODOTÀ, *Solidarietà, un'utopia necessaria*, Bari, Laterza, 2014, p. 31.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Cfr. P. RESCIGNO, *Capacità di diritto privato e discriminazione dei soggetti*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, p. 791: la condizione di reciprocità può incidere sui rapporti privati e non riguarda “le libertà (i diritti inviolabili dell'art. 2 Cost.): queste devono intendersi riconosciute senza discriminazioni, come risulta dalla lettera stessa delle previsioni costituzionali che a “tutti” le attribuiscono e che assicurano che “nessuno” possa venirne spogliato”.

⁵⁶ Cfr. F.G. DEL ROSSO, “Status” di rifugiato (Nota a sent. CGUE grande sez. 14 maggio 2019 (causa C391/16, C-77/17 e C-78/17) in *Foro it.*, 2019, fasc. 7-8, pp. 361-363, pt. 4.

⁵⁷ Cfr. L. FERRAJOLI, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza*, cit., p. 288.

⁵⁸ Alcuni suggeriscono di rinunciare a interpretazioni estensive, includendo nell'ambito della cittadinanza solo diritti formalizzabili e azionabili in giudizio ed escludendo i diritti sociali. J.M. BARBALET, *Citizenship*, Open University Press, Milton Keynes, 1988 (trad. it. *Cittadinanza*, Padova, Liviana, 1992).

⁵⁹ Per diritti fondamentali si intendono “quei diritti soggettivi che spettano universalmente a ‘tutti’ gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone, o di

cittadini o di persone capaci d'agire; inteso per diritto soggettivo qualunque aspettativa positiva (a prestazioni) o negativa (a non lesioni) ascritta ad un soggetto da una norma giuridica, e per 'status' la condizione di un soggetto prevista anch'essa da una norma giuridica positiva quale presupposto della sua idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche e/o autore degli atti che ne sono esercizio” Cfr. L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 5.

⁶⁰ Questa traiettoria era stata magistralmente individuata da S. RODOTÀ, *Cittadinanza: una postfazione*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza*, cit., p. 295: “Di cittadinanza bisogna parlare, perché essa è sempre stata una delle formule attraverso le quali venivano definite le modalità di appartenenza all'ordine politico. Se si segue la storia delle sue definizioni, ben prima del contributo di T. H. Marshall, ci si avvede come anche quelle formali via via si arricchiscano di elementi, mancando i quali si ritiene non pienamente attinta la condizione di cittadino. Questa è la vicenda che accompagna prima lo sciogliersi dei legami tra cittadinanza e proprietà e poi, ad esempio, l'estensione del diritto di voto. La frontiera della cittadinanza è destinata ad essere spinta ancora più avanti nel momento in cui le lunghe Costituzioni di questo secolo trovano proprio nell'irrompere dei diritti economici e sociali il loro vero tratto di novità, quando accanto alle libertà da si pongono con altrettanta forza le libertà di, nel gioco tra libertà negativa e positiva”.

⁶¹ Ciò conferma che: “Oggi è la sfera pubblica a dover essere difesa dall'invasione del privato, e ciò paradossalmente, al fine di accrescere, non di ridurre, la libertà individuale”. Cfr. Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, cit., p. 48. Cfr. anche, P. MONATERI, *Cittadinanza e laicità fra emancipazione e messianesimo politico*, in A. BARBA (a cura di), *La laicità del diritto*, Roma, Aracne, 2015, p. 241.

⁶² G. ALPA, *La persona. Tra cittadinanza e mercato*, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 32.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Così, di recente, P. CARNEVALI, *Sulla distinzione fra nazionalità e cittadinanza*, 13 giugno 2022 (<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/sulla-distinzione-fra-emnazionalit-eme-emcittadinanza-em/16149>). Sul frequente uso sinonimico di questa terminologia, si veda, con specifico riferimento all'America Latina e ai termini *Nacionalidade* e *Cidadania*, nelle fonti brasiliane, e *Nacionalidad* e *Ciudadania*, in quelle di lingua spagnola, G. CORDINI, *op. cit.*, p. 197; nonché, M. LA TORRE, *Cittadinanza e nazionalità. Identità o differenza?*, in *Sociologia del diritto*, 2001, 3, pp. 81 ss..

⁶⁵ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione universale dei diritti umani*, 10 dicembre 1948, “art. 15.1) Everyone has the right to a nationality. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.” (Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.).

⁶⁶ G. ALPA, *op. cit.*, p. 32 (la cittadinanza può assumere contenuti diversi: può voler dire eguaglianza di diritti, assenza di discriminazioni, capacità di partecipazione alle decisioni, anche sociali, e, inoltre, pienezza di capacità politica).

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ “Art. 6, La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Tale principio fondamentale si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente, come il principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l’eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua, e, nel secondo comma, prescrive l’adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie” Così Corte cost., sent. 29 gennaio 1996, n. 15, in *Giur. cost.*, 1996, p. 140; Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 62, in *Giur. cost.*, 1992, p. 326, con nota di S. BARTOLE, *La tutela della minoranza slovena fra giurisprudenza costituzionale e legislazione ordinaria*; S. TROILO, *Il diritto al nome nella propria madrelingua dei membri delle minoranze linguistiche*, in P. BONETTI (a cura di), *L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 10.

⁷⁰ Cfr. C. TAYLOR, *Multiculturalismo: la politica del riconoscimento*; Anabasi, Milano, 1993; Id., *The Politics of Recognition*, in A. GUTMANN (ed.), *Multiculturalism and the “Politics of Recognition”*, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 25-73; J. HABERMAS, C. TAYLOR (a cura di), *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli, 2002; W. KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, Il Mulino, 1999; M. BELLATI, *Politica del riconoscimento e pluralismo liberale. Note introduttive a Charles Taylor e Will Kymlicka*, in *Studi Emigrazione*, n. 173, 2009, pp. 19-33.

⁷¹ Cfr. G. ALPA, *La persona*, cit., p. 32, nonché p. 6 dove, richiamando il pensiero di Alain Touraine, ricorda come i soggetti con la Rivoluzione francese divennero “cittadini”, alla fine dell’Ottocento furono considerati “lavoratori”, mentre, alla fine del Novecento, sono stati considerati “individui”, portatori di diritti propri. Più di recente, l’A. sottolinea come “essere cittadino” e “avere una cittadinanza” siano espressioni “polisenso”, che prefigurano accezioni che vanno oltre il rapporto di “appartenenza di un soggetto ad uno Stato”. Cfr. G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, Milano, La nave di Teseo, 2021, p. 281.

⁷² Sul concetto di assimilazione, contrapposto a quello di multiculturalismo, cfr. M.J. HORNSEY, M.A. HOGG, *Assimilation and diversity: An integrative model of subgroup relations*, in *Personality and Social Psychology Review*, 2000, 4 (2), p. 145 che ne distingue due fattispecie: a) *melting pot assimilation*, nella quale l’assimilazione è assunta come fenomeno tendenzialmente spontaneo, basato sul naturale divenire dei rapporti tra minoranza e maggioranza che sfoceranno in una nuova ed omogenea società; b) *Minority group assimilation* dove, invece, i gruppi minoritari adottano la lingua, il sistema valoriale e le usanze del gruppo dominante. In entrambi i casi, la società, nel suo complesso, mostra scarsa propensione a riconoscere l’esistenza di una minoranza.

⁷³ Le opzioni includono la proibizione o l’esclusione, la denigrazione sociale, la repressione e il genocidio. Cfr. J. LECLERC, *L’aménagement linguistique dans le monde*, 2012. Disponibile in: www.tlfq.ulaval.ca/axl. Accesso 1/12/2021.

⁷⁴ Cfr. F. BRAUDEL, *L’identità de la France. Du côté de la tolérance*, in

Hommes & Migrations, 1987, n. 1100, pp. 25-37; cfr., inoltre, R. BRUBAKER, *The return of assimilation? Changing perspectives on immigration and its sequels in France, Germany, and the United States*, in *Ethnic and Racial Studies*, 2001, 24, pp. 535 ss. che mostra come, in Francia e in altre realtà dell'occidente opulento, si sia assistito, già dagli anni 80 del secolo scorso, a un passaggio dalle istanze multiculturaliste (*droit à la différence*) ad una nuova formula assimilazionista (*droit à la ressemblance*), tendente ad un'omogeneizzazione surrettizia e priva di quegli aspetti traumatici ed impositivi, caratteristici del giacobinismo assimilazionista delle origini.

⁷⁵ Cfr. M. BASTIAN, *Political apologies and the question of a "shared time" in the Australian context*, in *Theory, Culture & Society*, 2013, 30, 105; A. CALIGIURI, *La Commissione verità e riconciliazione del Canada e la riscoperta del concetto di "genocidio culturale"*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, fasc. 3, 705 ss.; P. CARBONE, *op. cit.*, 684-685; G. RESTA, V. ZENOVICH (a cura di), *Riparare, risarcire, ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.

⁷⁶ Cfr. G. KAUFMANN, *Language maintenance and reversing language shift. Spracherhalt und Umkehr von Sprachwechsel*, in U. AMMON, N. DITTMAR, K. MATTHEIER, P. TRUDGILL (Eds.), *Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society*, Berlin, New York, de Gruyter, 2006, p. 2433; E. GROSSO, *L'integrazione alla francese: tra assimilazione e differenza*, in G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO, *Società multiculturali e percorsi di integrazione: Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, Firenze, Firenze University Press, 2017, pp. 70 ss. Cfr. anche J. LECLERC, *L'aménagement linguistique dans le monde*, loc. ult. cit. Nelle politiche assimilazioniste, nonostante le diverse modalità possibili, la finalità resta quella di neutralizzare gruppi linguistici allogeni. Gli interventi inglobano azioni linguistiche quali, in ordine di gravità, la denigrazione sociale, la proibizione o l'esclusione, la repressione e il genocidio. Cfr. H. MELLO, C. ALTENHOFEN, T. RASO (org.), *Os contatos linguísticos no Brasil*, Belo Horizonte, Editora UFMG, 2011.

⁷⁷ Cfr. F. DE VARENNES, *Langues Officielles Versus Droits Linguistiques: l'un exclut-il l'autre?*, in *Droit et Cultures*, 2012, 63, 41-58, par. 15; P. P. PENASTHIKA, *The Mandatory Use of National Language in Indonesia and Belgium: An Obstacle to International Contracting?* in *Indonesia Law Review*, 2017, 9 (2), pp. 83-132; T. KAMUSELLA, *Language as an Instrument of Nationalism in Central Europe*, in *Nations and Nationalism*, 2001, 7 (2), p. 236.

⁷⁸ F. DE VARENNES, *loc. ult. cit.*

⁷⁹ Per un contributo che analizza la notevole contrazione del numero dei parlanti lingue minori, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, S. BARBOUR, C. CARMICHAEL, *Language and nationalism in Europe*, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 62; W. KUSTERS, *Les politiques éducatives de la Troisième République et les enfants d'immigrants belges dans le département du Nord*, in *Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde*, 2011, 46, pp. 15-31, che discorre di "leitmotiv assimilazionista". Infatti, la disciplina in questione portò a compimento il lavoro iniziato quattro secoli prima con l'*ordonnance de Villers-Cotterêts*.

⁸⁰ Cfr. per tutti, R. BRUBAKER, *The return of assimilation? Changing perspectives on immigration and its sequels in France, Germany, and the United States*, cit., p. 533 e letteratura citata.

⁸¹ Jules François Camille Ferry, *Discours prononcé à la Chambre des députés: le 28 juillet 1885 "Les fondements de la politique coloniale"*, *Discours et Opinions de Jules Ferry*, ed. Paul Robiquet (Paris: Armand Colin & Cie., 1897), pp. 199 ss.

⁸² F. DE VARENNES, *loc. ult. cit.*.

⁸³ T.E. CARBONNEAU, *Linguistic Legislation and Transnational Commercial Activity: France and Belgium*, in *American Journal of Comparative Law*, 1981, 29, pp. 393-394.

⁸⁴ Legge No 94-665 del 4 agosto 1994. Per una pronuncia eloquente della *Cassation: Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2004, 03-85.642* (<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069702/>).

⁸⁵ *Commission d'Examen des Pratiques Commerciales, Avis numéro 16-10 relatif à une demande d'avis d'un professionnel sur l'emploi de la langue française dans les documents contractuels*, in *Rapport annuel d'activité*, 2016, pp. 67-68.

⁸⁶ *Ibidem*. Cfr. S. DE VRIES, E. IORIATTI, P. GUARDA, E. PULICE, *EU Citizen's Economic Rights in Action: Re-Thinking Legal and Factual Barriers in the Internal Market*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2018, 257. Da segnalare le due recenti sentenze francesi a proposito della mancata traduzione delle condizioni generali di contratto sulle piattaforme digitali di social network, rispettivamente contro Twitter e Facebook: *TGI de Paris, jugement du 7 août 2018* (<https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-jugement-du-7-aout-2018/>); *Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2019* (<https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-jugement-du-9-avril-2019/>).

⁸⁷ *Id.*, p. 258; P. LE TOURNEAU (*Sous la direction de*), *Droit de la responsabilité et de contrats, régimes d'indemnisation (2014-2015)*, Paris, Dalloz, 2014, pp. 854.

⁸⁸ *Commission d'Examen des Pratiques Commerciales*, *loc. ult. cit.*

⁸⁹ *Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2001, n° de pourvoi 99-15285* and also *Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006, n° 06/05490*: "seules les pièces rédigées ou traduites en langue française doivent être soumises au juge, peu important que les parties maîtrisent toutes deux parfaitement la langue anglaise qu'elles ont employée pour communiquer entre elles". Cfr. *Commission d'Examen des Pratiques Commerciales*, cit., 67-68.

⁹⁰ Cfr. F. DE VARENNES, *op. cit.*, par. 50.

⁹¹ Cfr. di recente, D. LOCHAK, *Droit culturels, minorités, identités*, in *Revue de droit d'Assas*, 2022, n. 23, pp. 85 ss.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ "La transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti" (*Cons. const.*, 10 juin 2004, no 2004-496 DC).

⁹⁴ Cfr. D. LOCHAK, *op. cit.*, p. 90, che cita *C. App. Nouméa*, 11 marzo 2013, n. 12/212, ove è stabilito che, alla luce di tale accordo e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il rifiuto di permettere a una persona di optare per il proprio

diritto consuetudinario costituisce una minaccia alla sua identità ed alla sua vita privata, dal momento che i sottoscrittori dell'accordo di *Nouméa* hanno inteso fare dello statuto personale un elemento centrale nella protezione dell'identità culturale degli individui.

⁹⁵ Anche per quanto concerne la Polinesia, il Conseil d'État ha censurato la facoltà per i membri dell'assemblea territoriale di esprimersi in lingua polinesiana (CE, 29 marzo 2006, n. 282335, *Haut-commissaire de la République en Polynésie française*). Cfr. D. LOCHAK, *op. cit.*, p. 91.

⁹⁶ *Ibidem*. Con riferimento all'assenza del turbante sikh sulle foto d'identità, un Commissario del Governo francese ha fatto appello a una componente essenziale dell'identità giuridica francese (*T. Olson, concl. Sur CE*, 15 dicembre 2006, n. 289946, M. Mann Singh, *AJDA* 2007, 313).

⁹⁷ *S.A.S. v. France, Grand Chamber*, 1 luglio 2014 (43835/2011).

⁹⁸ Cfr. G. BONATO, R. DE SIMONE, *op. cit.*, pp. 18-19, dove si sottolinea la matrice francese (XIX sec.) di tale ostilità, basata su una concezione assolutistica del potere, che vedeva ancora il cittadino come suddito di uno Stato sovrano.

⁹⁹ Cfr. C. MARGIOTTA, O. VONK, *Doppia cittadinanza e cittadinanza duale: normative degli Stati membri e cittadinanza europea*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2010, n. 4, p. 13 ss.: "Se si percepisce la nazionalità come legame giuridico fra l'individuo e lo Stato, non è chiaro perché una persona non possa avere legami di questo tipo con più di uno Stato: sarebbe solo uno dei tanti esempi di legami multipli. Occorre infatti ricordare come le persone possano avere più di un attaccamento di tipo non-statale: ad esempio, l'attaccamento alla famiglia, all'etnia o alla comunità religiosa. Questi diversi legami possono anche confliggere con la lealtà verso lo Stato, eppure nessuno sosterrrebbe che queste lealtà siano incompatibili con la qualità di cittadino. Non è forse giunto il momento di accettare legami concorrenti e fedeltà nei confronti di più Stati così come si accettano i diversi attaccamenti verso gruppi o organizzazioni non-statali?".

¹⁰⁰ Si pensi a chi fosse cittadino italiano, in quanto figlio di genitori italiani (*ius sanguinis*), e, contemporaneamente, brasiliano (in base a *ius soli*), perché nato in Brasile.

¹⁰¹ Oltre a prodigarsi per l'eliminazione dei casi di doppia cittadinanza, gli accordi internazionali hanno tentato di risolvere questioni connesse alla doppia cittadinanza, ad esempio il riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo di leva svolto presso uno dei due Stati, da parte dell'altro. Sul punto, G. CORDINI, *op. cit.*, p. 216; F. DE CASTRO, *La nationalité, la double nationalité et la supranationalité*, in *Recueil des Cours de l'Académie Internationale de La Haye*, 1961, t. 102, pp. 523-632.

¹⁰² Sul graduale, ma ancora incompleto, abbandono di quelle misure, si veda G. BONATO, R. DE SIMONE, *op. cit.*, pp. 26-27.

¹⁰³ Il suo art. 5 prevedeva che: "È cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età". Tuttavia, oltre ad essere sostanzialmente inapplicata, fu successivamente abrogata dalla Legge n. 91 del 1992.

¹⁰⁴ In tal senso, D. LOCHAK, *op. cit.*, p. 85.

¹⁰⁵ Cfr. T.H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, cit., *passim*.

¹⁰⁶ Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966. Entrata in vigore internazionale: 3 gennaio 1976 - Stati Parti al 1° settembre 2020: 171.

¹⁰⁷ Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966.

¹⁰⁸ J. LECLERC, *L'aménagement linguistique dans le monde*, loc. ult. cit.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ Trattato internazionale, concluso a Strasburgo il 5 novembre 1992 nell'ambito del Consiglio d'Europa.

¹¹¹ Cfr. *Conseil Constitutionnel, Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999*, in materia di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. In questa pronuncia, il *Conseil* stabilì che i principi fondamentali enunciati dall'art. 1 della Costituzione "s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance". Cfr. R. D'ORAZIO, *La memoria doverosa. L'esperienza francese delle lois mémorielles*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Riparare, risarcire, ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, cit., p. 443; N. ROJAS-HUTINEL, *La problématique persistante portée par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires: entre conflit de ratification et impératif de protection*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 2016/3 (N° 107), pp. 23-44. Vedi, invece, per l'Italia, l'approccio garantista verso le minoranze linguistiche storiche, confermato con la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", in G.U. n. 297 del 20 dicembre 1999.

¹¹² Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 47/135 del 18 dicembre 1992.

¹¹³ Si veda <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=157> (accesso in data 27 luglio 2022).

¹¹⁴ Cfr. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, in GU dell'UE, 2007/C 306/01, p. 11.

¹¹⁵ "Articolo 4 1. La presente Dichiarazione considera che le persone che si spostano e fissano la propria residenza sul territorio d'una comunità linguistica differente dalla loro hanno il diritto ed il dovere d'avere un atteggiamento integrativo verso questa comunità. L'integrazione è definita come una socializzazione complementare delle medesime persone così che possano conservare le loro caratteristiche culturali d'origine pur condividendo con la società che le accoglie sufficienti referenze, valori e comportamenti per non imbattersi contro difficoltà maggiori di quelle che incontrano i membri della comunità ospitante nella loro vita sociale e professionale. 2. La presente Dichiarazione considera, in compenso, che l'assimilazione – ovvero l'acculturazione delle persone nella società che le accoglie in modo tale da rimpiazzare le caratteristiche culturali d'origine mediante le referenze, i valori e i comportamenti propri della società d'accoglienza – non deve in alcun caso essere forzata o indotta, quanto il risultato d'una scelta deliberata". (Dichiarazione universale dei diritti linguistici, Barcellona, 6 giugno 1996, su iniziativa del Comitato di traduzioni e diritti linguistici con l'appoggio dell'UNESCO).

¹¹⁶ La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, mentre l'Italia l'ha ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo 2009.

¹¹⁷ Come, di recente, osservato da D. LOCHAK, *op. cit.*, p. 88: “Le ‘multiculturalisme’ a été théorisé comme un nouveau modèle de gouvernement des sociétés pluralistes. Le multiculturalisme s’oppose à la conception assimilationniste qui, au nom de l’universalité du droit et des droits, exclut toute prise en compte des appartenances dans la sphère publique et a fortiori dans la sphère civique. Le modèle pluraliste ou multiculturaliste, au contraire, juge nécessaire de prendre en considération la diversité et, au lieu de refouler l’expression des différences dans la seule sphère privée, de leur garantir une place dans l’espace public, voire une représentation dans les institutions politiques”.

¹¹⁸ Adottata all’unanimità a Parigi durante la 31esima sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), Parigi, 2 novembre 2001.

¹¹⁹ La convenzione è stata adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 20 ottobre 2005, durante i lavori della 33ª sessione della Conferenza generale dell’UNESCO a Parigi, ratificato dall’Italia il 2 febbraio del 2007. Vedi anche il documento illustrativo dei progressi effettuati, UNESCO world report, *Investing in cultural diversity and intercultural dialogue*, 2009. Da segnalare anche la Dichiarazione Universale delle popolazioni indigene (2010), su cui L. NUZZO, *Memoria, identità e uso pubblico della storia: l’invenzione del derecho indiano*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Riparare, risarcire, ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, cit., pp. 273 ss.

¹²⁰ UNDP (*United Nations Development Program*), *Lo sviluppo umano: rapporto 2004-15. La libertà culturale in un mondo di diversità*, Rosenberg & Sellier, 2004.

¹²¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell’UE (G.U.U.E., C 363, 28 ottobre 2020).

¹²² *Ibidem.*

¹²³ *Ibidem.*

¹²⁴ Cfr. Prima Sezione, 16 agosto 2019, *Tasev c. Macedonia del Nord*, §§ 32-33. Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, *Guida all’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, Aggiornata al 31 agosto 2019, pp. 50-51, che riporta anche i seguenti orientamenti: la Corte ha ritenuto che il rifiuto delle autorità di registrare l’etnia di una persona, dichiarata dalla stessa, costituisca violazione dell’obbligo positivo dello Stato di garantire al ricorrente l’effettivo rispetto della sua vita privata (*Ciubotaru c. Moldavia*, § 53). Anche la conduzione di una significativa inchiesta sulla discriminazione celata dietro un evento che faceva parte di un generale atteggiamento ostile nei confronti della comunità Rom e l’attuazione di efficaci meccanismi penali sono ritenute parte dell’obbligo positivo dello Stato di proteggere il rispetto dell’identità etnica (*R.B. c. Ungheria*, §§ 88-91).

¹²⁵ *Tasev c. Macedonia del Nord*, in *Guida all’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo*, cit.

¹²⁶ Quarta Sezione, 6 febbraio 2019, *Burlya e altri c. Ucraina*, §§ 169-170.

¹²⁷ *İbrahim Keskin c. Turchia*, n. 10491/12, 27 marzo 2018. Per quanto attiene all'illecita interferenza sulla libertà associativa tendente a valorizzare cultura e tradizioni di minoranze etniche, sul presupposto di potenziali rischi per l'identità nazionale, rispettivamente Bulgara e Macedone, *Stankov e United Macedonian Organisation Ilinden c. Bulgaria*, Nn. 29221/95, 29225/95, Corte EDU (Prima Sezione), 2 ottobre 2001; *Associazione di cittadini "Radko" e Paunkovski c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, n. 74651/01, CEDU 2009. Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Guida sull'articolo 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Divieto dell'abuso di diritto*, Aggiornata al 31 agosto 2019, nn. 97, 127.

¹²⁸ Quinta Sezione, 6 dicembre 2018, *Jansen c. Norvegia*, § 103.

¹²⁹ Cfr. X. ZHAO, M. BIERNAT, "Welcome to the U.S." but "change your name"? *Adopting Anglo names and discrimination*, in *Journal of Experimental Social Psychology*, 2017, 70, pp. 59-68; Id., *Your Name Is Your Lifesaver: Anglicization of Names and Moral Dilemmas in a Trilogy of Transportation Accidents*, in *Social Psychological and Personality Science*, 2018, XX, pp. 1-8.

¹³⁰ Scrive G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, cit., p. 280: "I processi di globalizzazione tendono a stemperare le differenze; la reazione alla globalizzazione è determinata spesso dall'attaccamento alle proprie tradizioni, che sono un nucleo importante delle diversità. L'identità dunque diviene oggetto di tensioni tra le qualità di un soggetto, che ne compongono il modo di essere, di comportarsi e di apparire, e la loro accettazione da parte di coloro che vivono nel medesimo ambiente e nei confini del suo territorio, e al tempo stesso può essere oggetto di tensioni tra un gruppo ed un altro gruppo vivente anche in un territorio confinante o posto in una posizione di supremazia rispetto al primo". Cfr. D. LOWENTHAL, *The Past is a Foreign Country*, Cambridge: Cambridge University Press, 1985; Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, cit., pp. 209 ss.; M. FERRI, *Dalla partecipazione all'identità. L'evoluzione della tutela internazionale dei diritti culturali*, Milano, Vita e Pensiero, 2015.

¹³¹ Per una critica del concetto di nazione, in quanto creazione artificiale, e delle moderne nazionalità, come qualità della persona o precondizioni per la cittadinanza, cfr. E.J. HOBSBAWM, *Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito, realtà*, Torino, Einaudi, 1991; E.J. HOBSBAWM e T. RANGER (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 1987; di processo ideologico della memoria e del ruolo dei nomi nelle politiche di controllo e di resistenza parla D.H. ALDERMAN, *Place, Naming and the Interpretation of Cultural Landscapes*, in B. GRAHAM, P. HOWARD (Eds.), *The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity*, Aldershot, Ashgate Publishing Limited, 2008, pp. 204 ss. ed ivi anche S. MCDOWELL, *Heritage, Memory and Identity*, p. 42; sul ruolo dello Stato-Nazione nella storia della fenomenologia razzista e sul 'razzismo senza razze' alimentato nei confronti degli immigrati nelle moderne metropoli, E. BALIBAR, *3. Racisme et nationalisme*, in E. BALIBAR, I. WALLERSTEIN (sous la direction de), *Race, nation, classe. Les identités ambiguës*, Paris, La Découverte, 1997, pp. 54-92.

¹³² Cfr., ad esempio, le critiche di F. REMOTTI, *L'ossessione identitaria*, in *Rivista Italiana di Gruppoanalisi*, XXV, 2011, p. 7, che nota come, a proposito dell'identità storica degli europei, nei lavori per la Costituzione Europea, si fosse

escluso l'Islam, mettendo, invece, assieme radici giudaiche e cristiane, senza pensare alla persecuzione millenaria cui gli ebrei sono stati sottoposti da parte dei cristiani. Per una puntualizzazione sulla natura cangiante e diacronica dell'identità personale, si veda G. PINO, *L'identità personale*, in *Trattato di biodiritto diretto da P. ZATTI, S. RODOTÀ, Ambito e fonti del biodiritto*, a cura di S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI, Milano, Giuffrè, 2010, p. 299.

¹³³ A. DE CUPIS., *Il diritto all'identità personale. Parte prima Il diritto al nome. I - Il nome civile*, Milano, Giuffrè, 1949, p. 13. Si veda *infra*, più estesamente sul punto, Cap. III, par. 2.

¹³⁴ Cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, Torino, 1993, vol. IX, p. 294.

¹³⁵ Cass. civ., I sez. 22.6.1985, n. 3769 in *N.G.C.C.*, 1985, pp. 654 ss., con commento di V. ZENO ZENCOVICH; e in *Foro it.*, 1985, Vol. 108, No. 9, pp. 2211-2218, con nota R. PARDOLESI.

¹³⁶ Su questi aspetti, si veda G. PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2006, t. I, pp. 257 ss.

¹³⁷ Cfr. il pionieristico lavoro di S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale* (1973), ristampa anastatica a cura di G. Alpa, Napoli, Jovene, 2018. Più di recente, G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete* (Relazione al Convegno "L'influenza del web nelle categorie giuridiche", Bologna, 15 dicembre 2017) in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, fasc. 2, pp. 411-440.

¹³⁸ Cfr. J.O. HENRIKSEN, O. KROGSETH, *Pluralism og Identitet*, Oslo, Gyldendal, 2001; O. KROGSETH, *Names and Collective Identity*, in B. HELELAND, C.E. ORE, S. WIKSTRØM (Eds.), *Names and Identities, Oslo Studies in Language*, 2012, 4 (2), pp. 164-165 ss. Per il dibattito filosofico sul problema dell'identità e della memoria, vedi i contributi raccolti in J. PERRY (a cura di), *Personal Identity*, Berkeley, University of California Press, 2008 (2nd ed.).

¹³⁹ Cfr. O. KROGSETH, *Names and Collective Identity*, cit., p. 165.

¹⁴⁰ Richiama il concetto di "eguaglianza tra diversi", G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Bari, 2009, p. 82. Riprendendone le tesi, Troilo sottolinea come quest'ultima formula implichi sempre la "conservazione delle identità", possibile grazie a un delicato processo di bilanciamento sempre in divenire, che tenga conto di numerose variabili, senza che ciò possa mai prescindere dal "valore supremo della dignità", individuale e collettiva. Cfr. S. TROILO, *op. cit.*, p. 119.

¹⁴¹ Cfr. Primo LEVI, *I sommersi e i salvati*, Torino, Einaudi, 1986, p. 103; S. RODOTÀ, *Antropologia dell' 'homo dignus'*, cit., p. 352. Cfr. anche G. RESTA, *Capitolo 5. La dignità*, in *Trattato di biodiritto diretto da P. ZATTI, S. RODOTÀ, Ambito e fonti del biodiritto*, a cura di S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI, cit., pp. 274-275, il quale, ricostruito il sistema multilivello legislativo e giurisprudenziale, sottolinea proprio la sovrapposizione, e quasi coincidenza, dei concetti di dignità, identità personale e libertà inviolabili della persona: libertà anche di andare contro gli orientamenti maggioritari, senza che ciò possa menomare la propria dignità di persona libera.

¹⁴² G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, cit., 280, parla di un paradosso: "la

tutela della diversità si realizza attraverso l'identità intesa nel senso di non differenziazione, e quindi proprio nell' 'unità degli uomini', sacrificando la loro individualità; in altri termini, l'unità presuppone il sacrificio della diversità. Se si volesse al contrario tutelare la diversità, si dovrebbe realizzare l'unità nel rispetto delle diversità". Cfr. anche D. ZOLO, *La strategia della cittadinanza*, in Id. (a cura di), *La cittadinanza*, cit., p. 20: "Le particolarità storico-naturali – lingua, religione, tradizioni morali e culturali, valori etnici, folklore, dialetti, ambiente geopolitico, vicende militari, miti e rituali – svolgono il ruolo di precondizioni di fatto dell'appartenenza di un soggetto al gruppo politico perché sono le condizioni stesse del costituirsi del gruppo politico e della sua identità distintiva. Ma dall'identità del gruppo sono influenzati anche i processi 'autoidentitari' degli individui. La libertà, se intesa non semplicemente come 'libertà a non essere impediti' ma come 'libertà positiva', comporta sia la differenziazione dell'individuo rispetto al gruppo, sia l'interazione dell'individuo con il gruppo di appartenenza. L'identità individuale rinvia alla tutela della *privacy* e all'universalismo dei diritti soggettivi, ma esige nello stesso tempo l'immersione comunicativa del soggetto nell'*humus* culturale, nel 'folklore' di cui vive il particolarismo di ciascun gruppo. Insomma, l'*ethnos* è il necessario presupposto, la radice del *demos*. Nelle società liberali le particolarità 'etiche' restano tuttavia in gran parte dei presupposti prepolitici e pregiudiziali della cittadinanza, normativamente non formalizzati e non formalizzabili. Nello Stato moderno è perciò di tutto legittima la struttura pluri-etnica del *demos*: in linea di principio, a condizioni di carattere esclusivamente procedurale, la cittadinanza deve poter essere attribuita anche agli stranieri".

¹⁴³ Mentre per il diritto al nome e sue vicende si rinvia al Cap. III, e alla bibliografia citata, per il profilo in esame si veda l'efficace saggio di O. KROGSETH, *op. cit.*, 164-165.

¹⁴⁴ Mentre il patronimico rappresenta l'appartenenza familiare, il prenome è la discriminante individuale. Cfr. J. CARBONNIER, *Droit civil. I. Les personnes. Personnalité, incapacités, personnes morales*, Paris, Presses Universitaires de France, 2000 (17^{ème} ed.), p. 59.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁴⁶ Caso *Genovese v. Malta*, dell'11 ottobre 2011 (53124/09) in Corte europea dei diritti dell'uomo, *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, Aggiornata al 31 agosto 2019, 51. Cfr. anche G. MILANI, *Il diritto alla cittadinanza nella giurisprudenza della Corte Edu e della Corte Idu: le ragioni di un dialogo mancante*, in *Rivista AIC*, 2017, 4, pp. 27 ss.; sui risvolti di responsabilità civile connessi ai danni subiti dal figlio a causa del mancato riconoscimento da parte del padre, E. CARBONE, *Sulla responsabilità civile nella filiazione non matrimoniale: obbligo della madre di informare il padre e obbligo del padre di riconoscere il figlio* (Nota a sentenza Corte suprema di Cassazione civile Sezione III 5 maggio 2020, n. 8459;) in *Foro it.*, 2021, fasc. 1, I, pp. 268-273. Da evidenziare che la sentenza della Cassazione, sez. I, civ., 11 dicembre 2020, n. 28330 ha statuito che "la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli

estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità”.

¹⁴⁷ Cfr. anche G. CORDINI, *op. cit.*, p. 212: “non sussiste distinzione alcuna, ai fini della cittadinanza, tra filiazione legittima e filiazione naturale. Tale assimilazione consente di delineare un unico trattamento tra figli legittimi, naturali e adottati, ai fini dell'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*. Il presupposto, perciò, nel caso dello *ius sanguinis*, è dato dalla nascita per filiazione o dal legame parentale che si stabilisce per via di adozione”.

¹⁴⁸ Cfr. G.R. DE GROOT, O. VONK, *Nationality, statelessness and ECHR's Article 8: Comments on* Genovese v. Malta, in *European Journal of Migration and Law*, 2012, vol. 14, n. 3, pp. 317-325.

¹⁴⁹ CGUE grande sez. 12 marzo 2019 (causa C-221/17 *M.G. Tjebbes et al. vs Minister van Buitenlandse Zaken*) in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2019, fasc. 3, pp. 189-206, con nota di M. BORRACCETTI, *Le misure di revoca della cittadinanza nazionale e il controllo di proporzionalità: la prospettiva europea*. Sottolinea il carattere identitario della cittadinanza europea e perciò limitante le competenze dei singoli Stati membri, F. BUONOMENNA, *Osservazioni sul diritto alla cittadinanza nella prospettiva universale e regionale. La “identità” della cittadinanza dell'Unione europea in caso di revoca della cittadinanza nazionale*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2020, fasc. 1, pp. 75-93.

¹⁵⁰ La perdita della cittadinanza precedentemente acquisita può comportare un'analogia, se non maggiore, ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare (*Ramadan c. Malta*, § 85; *K2 c. Regno Unito* (dec.), § 49, nel contesto di attività connesse al terrorismo). Per determinare se tale ingerenza violi l'articolo 8 occorre esaminare due questioni distinte, ovvero se la decisione di revocare la cittadinanza sia stata arbitraria (criterio più stringente di quello della proporzionalità); e quali conseguenze abbia subito il ricorrente (*Ramadan c. Malta*, §§ 86-89; *K2 c. Regno Unito* (dec.), § 50). Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, Aggiornata al 31 agosto 2019, p. 51.

¹⁵¹ Cfr. Corte eur. dir. uomo sez. II 24 marzo 2014 (*Biao c. Denmark*) su cui si veda V. DE GAETANO, *Immigrazione e convenzione europea dei diritti dell'uomo: breve panoramica della giurisprudenza della Corte Edu* (Relazione su “Il diritto dell'immigrazione nella giurisprudenza delle Corti europee”, Corte Suprema di Cassazione, Roma, 14 aprile 2016) in *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2016, fasc. 1, pp. 41-58.

¹⁵² La scena è visibile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=6JD6Btt3eHo> (ultimo accesso in data 12 agosto 2021).

¹⁵³ Cfr. R.A. POSNER, *Sex and Reason*, Cambridge, Massachusetts / London, England, Harvard University Press, 1992, pp. 119-120: “Gli uomini dovranno sostenere costi notevoli per una squillo – e anche più elevati, naturalmente, per un'amante o una moglie – ma contenuti o inesistenti per la qualità più scadente di servizi sessuali, che vengono perciò prestati dalle passeggiatrici, le prostitute a

costo di ricerca zero”. Vedi anche: CALHOUN, *The Works*, (1854-1857) a cura di R.K. Crallé, New York, D. Appleton and Co, 1968, II, p. 630.

¹⁵⁴ Cfr. T. ASCARELLI, *Sguardo sul Brasile*, Milano, Giuffrè, 1949, *passim*. Sul rilevante contributo di Tullio Ascarelli alla cultura giuridica brasiliana, N. BOBBIO, [Ritratto di] *Tullio Ascarelli*, in *Belfagor*, 1964, n. 5 (II), pp. 547-548; P. GROSSI, *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, 2008, pp. 445 ss.; P. CARBONE, *Migrazioni e cittadinanza nell'era della globalizzazione: riflessioni di un comparatista*, cit., p. 685; A. CALDERALE, *Vulnerabilità e immigrazione nei sistemi giuridici italiano e brasiliano*, cit., p. 140.

¹⁵⁵ Cfr. T. ASCARELLI, *op. cit.*, p. 85, che ricorda come i brasiliani autoctoni erano soliti lasciare il lucroso campo dell'industria e del commercio agli immigrati europei. Cfr. anche A. CALDERALE, cit., p. 133.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ *Ibidem*.

¹⁵⁸ Cfr. A. CALDERALE, *op. cit.*, pp. 133, 142, che pone in primo piano la richiesta di manodopera da parte dei latifondisti. Discorre, invece, di un “grandioso esperimento di ingegneria sociale tendente a riprogettare il Brasile”, G. ROMANATO, *Presentazione*, in J. C. RADIN, *Imigração Italiana em Santa catarina e no Paraná. Fontes diplomáticas italianas (1875-1927)*, Chapecó, Universidade Federal Fronteira Sul, 2020, pp. 8-9.

¹⁵⁹ *Ibidem*.

¹⁶⁰ G. ROMANATO, *loc. ult. cit.*

¹⁶¹ Cfr. A. CALDERALE, *op. cit.*, p. 142.

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ Cfr. per una più ampia disamina, L. MAFFEI HUTTER, *L'immigrazione italiana in Brasile nell'Ottocento e nel Novecento: dati esplicativi del fenomeno*, in AA.VV. (a cura di), *La popolazione di origine italiana in Brasile*, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1987, p. 181.

¹⁶⁴ Cfr. G. ROMANATO, *loc. ult. cit.*

¹⁶⁵ Cfr. anche T. ASCARELLI, *Osservazioni di diritto comparato privato italo-brasiliano*, in *Foro it.*, vol. 70, IV, (1947), pp. 103-104. “Nonostante la violenza delle crisi, l'America — e specialmente il Brasile — sconta sempre un aumento futuro; di fronte a questa previsione l'assunzione di debiti è più facile e naturale”.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ Cfr. G. ROMANATO, *loc. ult. cit.*, che sottolinea come “l'immigrazione dei lavoratori europei italiani non fu, insomma, solo importazione di manodopera per sostituire gli schiavi o per mettere a coltura gli sterminati territori del Paese abbandonati e incolti (i tre Stati sopra menzionati hanno complessivamente una superficie doppia dell'Italia), fu il risultato di un disegno volto a ripensare dalle fondamenta l'organizzazione sociale del Brasile, spostando nell'asse verso sud, creandovi la piccola e media proprietà, trasformandolo in un Paese moderno, competitivo”.

¹⁶⁸ Cfr. A. CALDERALE, *loc. ult. cit.*

¹⁶⁹ Progetto ITENETS, *Gli italiani in Brasile*, cit., p. 3.

¹⁷⁰ Cfr. F. PEREIRA BUENO, J. SOUSA JIMENEZ, *A redención de Cam de Modesto Brocos: ilustración da política migratoria brasileira nos inicios da república velha*, in *Estudios Migratorios* (Conselho da Cultura Gallega), 2000,

n° 9, p. 123; D. RIBEIRO, *O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil*. São Paulo, Companhia das Letras, 1995, p. 240; B. FAUSTO, *História do Brasil*, São Paulo, Edusp (Editorial da Universidade de São Paulo), 7ª ed., 1999, p. 275 ss.

¹⁷¹ Con tale espressione, sinonimo del più dispregiativo ‘mulatto’, si indicano normalmente vari gradi di mescolanza tra le etnie europee e quelle africane ed indigene. Il ‘modello brasiliano’ odierno, di ‘incontro tra le diversità’, è sviluppato, in chiave antropologica e politologica, da D. DE MASI, *Mappamundi. Modelli di vita per una società senza orientamento*, Milano, Rizzoli, 2015.

¹⁷² Vi fu un intenso dibattito politico sulla strategia da adottare e su quale tipologia di immigrazione favorire. Alcuni rappresentanti dei latifondisti, ed anche l’Imperatore Pedro II, sembravano scettici da principio, ma poi prevalse la linea di agevolare, il più possibile, l’ingresso di immigrati europei, ostacolando gli altri. Cfr. J. C. RUI, *O sonho racista de um povo branco*, in *Jornal dos Economistas*, Rio de Janeiro, mayo de 2005, pp. 18 ss; L. F. BENEDUZI, *Etnicità, immaginario sociale e caccia alle streghe: gli immigrati italiani e la politica di nazionalizzazione nel sud del Brasile (1930-1945)*, in *Deportati, Esuli, Profughe. Rivista telematica sulla condizione femminile*, 2009, 120; G. CAZZETTA, *Predestinazione geografica e colonie degli europei. Il contributo di Atilio Brunialti*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2004/2005, 33/34, p. 162; L. MEDEIROS DE MENEZES, *Entre o ideal e o real: os discursos sobre a imigração no Brasil e o enfrentamento da ‘desordem’ (1870-1930)*, in AA.VV. (org.), *Intelectuais na América Latina: pensamento, contextos e instituições. Dos processos de independência à globalização*. 1. ed. v. 1. Rio de Janeiro, Labimi-Uerj, 2014. p. 650.

¹⁷³ Cfr. G. SEYFERTH, *Colonização, imigração e a questão racial no Brasil*, in *Revista USP*, 2002, n. 53, pp. 117-149.

¹⁷⁴ Cfr. P. CARBONE, *op. cit.*, pp. 685-687.

¹⁷⁵ Cfr. S. DE ANDREIS, E. BERNARDINI, *Italiani in Brasile fra migrazione e tutela della cultura*, in A. CASELLA PALTRINIERI (a cura di), *Brasile-Italia: andata e ritorno. Storia, cultura, società. Confronti interdisciplinari*, in *Quaderni del Csal (Centro studi per l’America Latina)* 5, Numero speciale di Visioni LatinoAmericane, Anno X, Numero 18, Gennaio 2018, n. 18, pp. 191-192. Cfr. anche l’opera di uno dei principali attivisti e studiosi del *talian*, D.L. LUZZATTO, *Talian (vêneto brasileiro). Noções de gramática, história e cultura*, Porto Alegre, Sagra Luzzatto, 1994; L. CORRÁ, *Il “talian” dei veneto-brasiliani*, in G. MARCATO (a cura di), *Italiano. Strana lingua?*, Padova, Unipress, 2003, pp. 347-352.

¹⁷⁶ Cfr. nota precedente.

¹⁷⁷ *Ibidem*.

¹⁷⁸ S. DE ANDREIS, E. BERNARDINI, *op. cit.*, p. 192.

¹⁷⁹ Progetto ITENETS, *Gli italiani in Brasile*, cit., p. 11; la tendenza era già segnalata da G. MORTARA, *Immigration to Brazil: Some Observations on the Linguistic Assimilation of Immigrants and their Descendants*, in *Brazil, Population Studies*, Mar., 1950, Vol. 3, *Cultural Assimilation of Immigrants: Supplement* (Mar., 1950), pp. 39-44.

¹⁸⁰ Cfr. A. CALDERALE, *op. cit.*, pp. 133-134, che ricorda la c.d. *Lei Glicério* del 1890 che agevolava l’ingresso degli immigrati europei in età da lavoro in Brasile, flusso che subì una battuta d’arresto con la legge Perinetti adottata in

Italia nel 1902. Tale norma reagiva alle condizioni deterioranti che gli emigranti più poveri si trovavano ad affrontare al loro arrivo in Brasile, restringendone i flussi a quelli spontanei o, al più, a quelli autorizzati dalle istituzioni ed enti amministrativi preposti; T. ASCARELLI, *Sguardo sul Brasile*, cit., 88; per le valutazioni politico-diplomatiche italiane dell'epoca sulla *Lei Glicerio*, J.C. RADIN, *Imigração Italiana em Santa Catarina e no Paraná. Fontes diplomáticas italianas (1875-1927)*, cit., p. 777 ss.; nonché F. PEREIRA BUENO, J. SOUSA JIMENEZ, *A redención de Cam de Modesto Brocos: ilustración da política migratoria brasileira nos inícios da república velha*, in *Estudios Migratorios*, 2000, n° 9, p. 122.

¹⁸¹ Cfr. L. MEDEIROS DE MENEZES, *Entre o ideal e o real: os discursos sobre a imigração no Brasil e o enfrentamento da 'desordem' (1870-1930)*, cit., p. 650 ss.

¹⁸² Si tratta, per la precisione, del Decreto n. 13-A de 26 de novembro e del Decreto 58-A de 14 de dezembro. A. CALDERALE, *op. cit.*, p. 133, nota 107; T. ASCARELLI, *op. cit.*, p. 93.

¹⁸³ *Coleção de Leis do Império do Brasil*, 1889, vol. 1, p. 251.

¹⁸⁴ “Art. 1: São considerados cidadãos brasileiros todos os estrangeiros que já residiam no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, salvo declaração em contrario feita perante a respectiva municipalidade, no prazo de seis mezes da publicação deste decreto”.

¹⁸⁵ “Art. 2: Todos os estrangeiros que tiverem residencia no paiz durante dous annos, desde a data do presente decreto, serão considerados brasileiros, salvo os que se excluïrem desse direito mediante a declaração de que trata o art. 1”.

¹⁸⁶ Lo sottolinea C.E. PIASSINI, *A legislação imperial e a naturalização de estrangeiros*, cit., pp. 3 ss.

¹⁸⁷ *Id.*, 9.

¹⁸⁸ J.M. DE CARVALHO, *Cidadania no Brasil: o longo caminho*, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2004, pp. 31-40. Il diritto di voto in Brasile ebbe una forte connotazione censitaria nella *Lei Saraiva (Decreto Imperial n° 3.029, del 9 gennaio 1881)* e fu, per lungo tempo, negato ad analfabeti, definiti secondo un concetto molto lato (fino all'*Emenda Constitucional n° 25, del 15 maggio 1985*) e donne. Né la Repubblica (1889), né la “Rivoluzione” del 1930 riuscirono ad alterare tale quadro. Saranno necessari più di 70 anni perché, nel 1945, il numero di elettori risulti leggermente superiore a quello dei votanti censiti nel 1872.

¹⁸⁹ “Art. 3: Os estrangeiros naturalizados por este decreto gozarão de todos os direitos civis e políticos dos cidadãos natos, podendo desempenhar todos os cargos publicos, excepto o de Chefe do Estado” (Decreto n. 58 A/1889).

¹⁹⁰ In tal senso, G. BONATO, *Grande naturalizzazione brasiliana e cittadinanza italiana (osservazioni su una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma)*, in *Judicium*, 14 settembre 2021, p. 8.

¹⁹¹ Si trattava del Decreto n.° 396 del 15 maggio 1890. Cfr. R. CLERICI, *Cittadinanza e apolidia*, cit., p. 169.

¹⁹² A. CALDERALE, *loc. ult. cit.*

¹⁹³ Tra i più decisi sostenitori di questa misura, A. TAUNAY, *A nacionalização ou grande naturalização e naturalização tácita*, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1886, p. 76: “A idéia da grande naturalisação é hoje considerada pelos

maiores pensadores do mundo não já medida política de elevadas conseqüências moraes e materiaes, mas dever de reciprocidade entre as nações. O eminente Rouher a define a fôrma mais perfeita da hospitalidade moderna, e quando a Inglaterra, tão ciosa das prerogativas de seus filhos, a abraça em toda a sua integridade, acha-se o Brazil inibido até de pensar nessa generosa e fecunda medida”. Sulle critiche mosse a tale politica da Machado de Assis (in *Bons dias! Crônicas*, 1888-1889, São Paulo, Unicamp, 1990, pp. 126.130), basate, tra l’altro, sul pregiudizio sinofobo, cfr. J.L. JOBIM, “*Quem deve ser brasileiro?*” *As opiniões de Taunay e Machado de Assis sobre a nacionalização*, in *Matraga – Revista do programa de pós-graduação em Letras da UERJ*, 2005, v. 17, pp. 13-23.

¹⁹⁴ Cfr. Cass. S.U. civ., n. 25317 del 24 agosto 2022, inedita, p. 24 e p. 10, dove viene definito “un fenomeno progressivo di assimilazione: un processo”.

¹⁹⁵ In tema, cfr. B.M. LAZZARI, *Imigração e ideologia. Reação do parlamento brasileiro à política de colonização e imigração (1850-1875)*, Porto Alegre, Editora da Universidade de Caxias do Sul, 1980.

¹⁹⁶ In tal senso, si vedano le accese critiche di stampo nazionalistico di A. VARELA, *Direito Constitucional brasileiro. Reforma das instituições nacionais*, Rio de Janeiro, Tipografia da rua Hospício, 1899, p. 269.

¹⁹⁷ “A chamada ‘lei da grande naturalização’ rapidamente tornou-se objeto de críticas e voltou à pauta durante a Assembleia Constituinte, onde dividiu opiniões, sendo contestada no todo ou em parte. Foi, entretanto, defendida pela bancada paulista, com o apoio de outros grupos, que viam na sua manutenção futuras vantagens eleitorais, dado que São Paulo foi o estado que mais recebeu imigrantes”. Così, R.L.G. BONFÁ, *As expulsões de estrangeiros e a defesa da soberania nacional na Primeira República brasileira (1891-1926)*, in *História Social*, 2009, n. 16, pp. 63 ss.

¹⁹⁸ Silvio Romero fu uno dei principali portavoce delle paure di scissioni interne alla nazione, proponendo la soluzione del rimescolamento etnico (redistribuzione degli immigrati secondo quote che prevenissero concentrazioni etniche in un determinato territorio), soprattutto per quel che riguardava gli Stati del sud, nuclei più sprovvisti di ‘brasilianità’. Cfr. S. ROMERO, *O elemento português no Brasil*, Lisboa, Tipografia da Cia. Ed. Nacional, 1902; G. SEYFERTH, *Imigração, preconceitos e os enunciados subjetivos dos etnocentrismos*, in *Travessia*, Janeiro-Abril 2005, p. 9.

¹⁹⁹ Cfr. A.F. PANZERA, *I limiti internazionali in materia di cittadinanza*, Napoli, Jovene, 1984, p. 229; P. WEIS, *Nationality and Statelessness in International Law*, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 105.

²⁰⁰ Un esempio paradigmatico è il trattato di annessione della Savoia e della contea di Nizza da parte della Francia del 24 marzo 1860. Cfr. L. ARNOULD, *De l’option des alsaciens-lorrains pour la nationalité française*, Paris, Berger-Levrault, 1879, pp. 7 ss.; C. BISOCCHI, *Acquisto e perdita della nazionalità nella legislazione comparata e nel diritto internazionale*, Milano, Hoepli, 1907, p. 346. In tali testi si sottolinea l’illegittimità di naturalizzazioni di massa conseguenti ad annessioni, senza tener conto della volontà dei diretti interessati. Cfr. T. FUNCK-BRENTANO, A. SOREL, *Precis du droit des gens*, Paris, Plon, 1877, pp. 503 ss.

²⁰¹ Si legga il seguente passo tratto da *I documenti diplomatici italiani, seconda serie: 1870 -1896*, vol. XXIII, Roma, 1995, 305: “il presidente del Consiglio e

ministro degli Affari Esteri, Crispi, all'Ambasciatore a Vienna, Nigra - t. 425. Roma, 3 marzo 1890, ore 22,15: è venuto il barone di Bruck a dirmi che il conte Kalnoky accetta il nostro modo di vedere circa le naturalizzazioni imposte dal Governo brasiliano. Avendomi l'ambasciatore chiesto quali conclusioni noi intendevamo trarre dalle nostre considerazioni, risposi quella degli Stati Uniti, la dichiarazione cioè che il decreto brasiliano non si riteneva da noi obbligatorio per i nostri cittadini". Dello stesso tenore sono gli *Atti Parlamentari, Legislatura XVI, Discussioni, tornata del 7 giugno 1890*, 3675. Cfr. G. VACCARO, *Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e la cosiddetta grande naturalizzazione brasiliana*, in *Giust. civ.com*, Approfondimento del 31 maggio 2022, pp. 6-7, anche in nota. Un'efficace sintesi della dottrina dell'epoca è delineata da E. LEVI CATELLANI, *Parere pro veritate reso nella causa Di Nubila c. Larocca e Picerni*, Napoli, Tip. Silvio Graziano & Figlio, 1917, pp. 1-37.

²⁰² Cfr. *Documenti Diplomatici presentati al Parlamento italiano dal Ministro degli Affari Esteri Blanc, Brasile, Guerra Civile, seduta del 6 dicembre 1894*, in *Atti Parlamentari, Legislatura XVIII - seconda sessione 1894-1895 - Camera dei Deputati*, Roma, 1895, p. 21.

²⁰³ *Ibidem*. Sull'assistenza diplomatica, da parte del Governo italiano agli emigrati che intendevano sottrarsi alle politiche di naturalizzazione coatta, v., inoltre, G. TINTORI, *Cittadinanza e politiche di emigrazione nell'Italia liberale e fascista. Un approfondimento storico*, in G. ZINCONI (a cura di), *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, cit., pp. 61 ss.

²⁰⁴ Per una difesa a posteriori del provvedimento, in considerazione della sua natura eccezionale e transitoria, evidenziando la delicatezza della questione che si pone entro i due piani della sovranità nazionale e della libertà individuale, C. BEVILACQUA, *Direito Público Internacional*, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1939, tomo 1, p. 220.

²⁰⁵ Cfr. G. VACCARO, *Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e la cosiddetta grande naturalizzazione brasiliana*, cit., p. 5.

²⁰⁶ Cfr. Circolare (Ministero dell'Interno) n. K. 28.1, 8 aprile 1991, *Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano*: in virtù del combinato-disposto degli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza in numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana (es. Stati Uniti, Brasile, Australia, Argentina, Uruguay, Canada), si attribuiva, *iure soli*, lo *status civitatis*. Conseguentemente, la prole nata sul territorio dello stato d'emigrazione da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana, in derivazione paterna, quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia, anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero.

²⁰⁷ Cfr. T. ASCARELLI, *Sguardo sul Brasile*, cit., p. 97.

²⁰⁸ Sulle celebrazioni del 1925, per i cinquant'anni dell'immigrazione italiana in Brasile, L.F. BENEDEZZI, *Etnicità, immaginario sociale e caccia alle streghe: gli immigrati italiani e la politica di nazionalizzazione nel sud del Brasile (1930-1945)*, cit., p. 113, dove si ricorda il volume pubblicato in occasione della celebrazione dei cinquant'anni dell'immigrazione, nel cui preambolo figurano due lettere firmate rispettivamente dal Duce (Benito Mussolini) e dal presidente

dello Stato del Rio Grande do Sul (Borges de Medeiros), volte a sottolineare la riqualificazione del gaúcho – abitante del Rio Grande do Sul – grazie all’operosità del colono italiano. Cfr. sui rapporti tra il fascismo e le comunità italiane in Brasile, A. TRENTO, ‘Dovunque è un italiano, là è il tricolore’. *La penetrazione del fascismo tra gli immigrati in Brasile* in E. SCARZANELLA (a cura di), *Fascisti in Sud America*, Firenze, Le Lettere, 2005.

²⁰⁹ Cfr. M. MECCARELLI, *Paradigmi dell’eccezione nella parabola della modernità penale: una prospettiva storico-giuridica*, in *Quaderni Storici*, 2009, 131, pp. 504, dove si evidenzia, quale caratteristica dell’eccezione penale, l’introduzione di procedure speciali repressive, sganciate tanto dal circuito giurisdizionale ordinario, quanto dal principio di stretta legalità e lasciate in gestione a tribunali speciali militari o a misure di polizia.

²¹⁰ Cfr. L.F. BENEDUZI, *Etnicità, immaginario sociale e caccia alle streghe: gli immigrati italiani e la politica di nazionalizzazione nel sud del Brasile (1930-1945)*, cit., p. 120; nonché, G. SEYFERTH, *A assimilação dos imigrantes como questão nacional*, in *Mana - Estudos de Antropologia Social*, 1997, 3, p. 197.

²¹¹ Cfr. E. GERALDO, *A “Lei de Cotas” de 1934. Controle de estrangeiros no Brasil*, in *Cadernos AEL*, 2009, 27, pp. 175 ss.; L. MEDEIROS DE MENEZES, *Expulsão de estrangeiros: (des)caminhos na Primeira República*, in *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*, 1997, n. 396, pp. 838 ss.

²¹² Art. 5, XIX, lettera g).

²¹³ La prospettiva è ventilata, tra gli altri, da G. MORTARA, *Immigration to Brazil: some observations on the linguistic assimilation of immigrants and their descendants in Brazil*, cit., pp. 39-44.

²¹⁴ La retorica del diverso, come categoria deviante (nel nostro caso gli stranieri e gli indios, con la loro lingua incomprensibile e sospetta), diventa un dispositivo di potenziamento e riproduzione del potere a livello sociale, come efficacemente descritto da M. FOUCAULT, *Microfisica del potere. Interventi politici*, a cura di A. Fontana, P. Pasquino, Torino, Einaudi, 1977.

²¹⁵ Come efficacemente osservato da G.M. DE OLIVEIRA, *As línguas brasileiras e os direitos linguísticos*, in G.M. DE OLIVEIRA (a cura di), *Declaração Universal dos Direitos Linguísticos*. Campinas, Mercado de Letras, 2003, pp. 7-11 (durante il Governo Vargas, la politica di integrazione dell’indio, del nero e dell’immigrante presupponeva la distruzione delle loro lingue). Cfr. M.T. PERTILE, *O talian entre o italiano-padrão e o português brasileiro: manutenção e substituição linguística no Alto Uruguai gaúcho*, Porto Alegre, UFRGS, 2009, p. 42, nota 30; J. M. DE FREITAS LUNA, *A política governamental para o ensino de português a imigrantes alemães no Brasil: geradora e distribuidora da experiência da escola teuto-brasileira*, in *Revista ANPOLL*, jan/jun. 2000, n. 8, pp. 59-86; A.M. BUENO, *Língua, imigração e identidade nacional: análise de um discurso a respeito da imigração no Brasil da Era Vargas*, in *Estudos semióticos*, dezembro de 2013, vol. 9, n. 2, pp. 35 ss.

²¹⁶ Cfr. nota precedente.

²¹⁷ Orig.: “concorrer para a perfeita adaptação, ao meio nacional, dos brasileiros descendentes de estrangeiros e que essa adaptação far-se-á pelo ensino e pelo uso da língua nacional, pelo cultivo da história do Brasil, pela incorporação em associações de caráter patriótico e por todos os meios que possam contribuir para a

formação de uma consciência comum”. Cfr. J.I. DA SILVA, *Direitos linguísticos dos povos indígenas no acesso à justiça: a disputa pelo direito ao uso das línguas indígenas em juízo a partir da análise de três processos judiciais*, Florianópolis, UFSC, 2019, p. 139.

²¹⁸ In realtà il Decreto-Legge n. 383, del 18 aprile del 1938, che vietava l’attività politica agli stranieri in Brasile, faceva menzione solo di canti ed inni che potessero avere una connotazione politica o nazionalista. Ma i poteri locali andarono oltre, emanando normative di pubblica sicurezza che vietavano l’uso corrente di tali idiomi in pubblico. Cfr. D. NUNES, *Le “irrequietas leis de segurança nacional”*. *Sistema penale e repressione del dissenso politico nel Brasile dell’Estado Novo (1937-1945)*, Università degli studi di Macerata, Corso di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche Curriculum Storia del Diritto, 2014, p. 187. Secondo M. DE FÁVERI, *Memórias de uma (outra) guerra. Cotidiano e medo durante a Segunda Guerra em Santa Catarina*, Florianópolis, UFSC, 2002, p. 128: “Nas franjas desta ‘outra’ guerra, muitas pessoas foram parar nas delegacias e no Tribunal de Segurança Nacional, culpabilizados do crime de não ter aprendido a falar corretamente a língua nacional”; R. POMPEU DE CAMPOS, *Repressão judicial no Estado Novo: esquerda e direita no banco dos réus*, Rio de Janeiro, Achiamé, 1982, pp. 75 ss.; F. KOIFMAN, *Imigrante Ideal. O Ministério da Justiça e a entrada dos estrangeiros no Brasil (1941-1945)*, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2012, p. 170.

²¹⁹ Sulla teorizzazione dell’immigrato come nemico della patria, durante i primi anni 40, cfr. L.F. BENEDUZI, *Etnicità, immaginario sociale e caccia alle streghe: gli immigrati italiani e la politica di nazionalizzazione nel sud del Brasile (1930-1945)*, cit., pp. 120 ss.

²²⁰ Cfr. M. T. PERTILE, *O talian entre o italiano-padrão e o português brasileiro: manutenção e substituição linguística no Alto Uruguai gaúcho*, cit., p. 123.

²²¹ Id., pp. 20, 136; S. DE ANDREIS, E. BERNARDINI, *Italiani in Brasile fra migrazione e tutela della cultura*, cit., p. 192. Cfr. M. DE FÁVERI, *Memórias de uma (outra) guerra: cotidiano e medo durante a Segunda Guerra em Santa Catarina*, cit., p. 127: “Posso afirmar que a campanha de nacionalização nos governos de Vargas e Ramos foi uma forma de violência imposta, negação de diferenças culturais, excluindo e negando o outro porque pensava de outra forma, falava outra língua”.

²²² Eloquentemente, in tal senso, S. PETRONILLO OLIVEIRA, *Estrangeiros no Brasil em face do Estado Novo*, Rio de Janeiro, *Jornal do Comércio*, 1938, p. 14.

²²³ J.I. DA SILVA, *Direitos linguísticos dos povos indígenas no acesso à justiça: a disputa pelo direito ao uso das línguas indígenas em juízo a partir da análise de três processos judiciais*, cit., pp. 139 ss.; C.M. CAMPOS, *A Política da Língua na Era Vargas. Proibição do Falar Alemão e Resistências no Sul do Brasil*, Campinas, Unicamp, 2006.

²²⁴ Vedi nota prec.

²²⁵ J.I. DA SILVA, *op. cit.*, pp. 141-142, che riferisce di severe punizioni inflitte dai missionari salesiani.

²²⁶ Il concetto è sottolineato, con riferimento alle politiche di assimilazione degli indios dell’Amazzonia e degli abitanti di Timor Est, ex colonia portoghese, dall’ex-direttore dell’Istituto Camões, Jorge Couto: “O aporuguesamento dos

nomes das povoações indígenas e o ensino obrigatório do português foi uma medida inserida no âmbito da aplicação do Tratado de Madri. A única forma de distinguir os súditos do Rei de Espanha e do Rei de Portugal na zona amazônica era pela utilização de línguas diferentes, uma vez que muitos desses grupos tribais falavam a mesma língua, por exemplo, os Ianomamis, que estão do lado da Venezuela e do Brasil. Portanto, temos a língua como uma fronteira distintiva e de entidade nacional no caso de Timor”. Cfr. J. COUTO, *A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa*, Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2000, in <http://www2.camara.gov.br/conheca/historia/cdnos500anos/seminarios/semin2/fala16.html> (consultato in data 29 ottobre 2020).

²²⁷ Cfr. J.I. DA SILVA, *Direitos linguísticos dos povos indígenas no acesso à justiça: a disputa pelo direito ao uso das línguas indígenas em juízo a partir da análise de três processos judiciais*, cit., pp. 140 ss. Il principio, risalente alla *Lei Saraiva* (1881), verrà superato solamente con l’*Emenda Constitucional* n° 25, del 15 maggio 1985 (cit., 135).

²²⁸ J.I. DA SILVA, *op. cit.*, p. 144.

²²⁹ *Id.*, cit., 180-181 (*BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em habeas corpus*: RHC 77244 RS 2016/0271546-5. 2017).

²³⁰ Cfr. E.J. HOBSBAWM, *Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito, realtà*, cit., 86 ss.; B. ANDERSON, *Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi*, Bari-Roma, Laterza, 1996; G.M. DE OLIVEIRA, *Plurilinguismo no Brasil: repressão e resistência linguística*, in *Synergies Brésil*, 2009, n° 7, pp. 19-26.

²³¹ Se ne rinviene un tratto distintivo in G. MORTARA, *Immigration to Brazil: some observations on the linguistic assimilation of immigrants and their descendants in Brazil*, cit., pp. 39-44, dove la persistenza della madrelingua nei discendenti di immigrati è riguardata come una problematica sociale con risvolti anche in termini di possibili instabilità politiche.

²³² Cfr. G.M. DE OLIVEIRA, *Brasileiro fala português: monolingüismo e preconceito linguístico*, in F.L. SILVA, H.M. MOURA, *O direito à fala: a questão do preconceito linguístico*, Florianópolis, Insular (IIª ediz.), 2002, pp. 127-136.

²³³ Cfr. M. MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA, *Multilingüismo e direitos linguísticos: a cooficialização e a patrimonialização como formas de reconhecimento de línguas minorizadas*, in *Cadernos de Letras UFF*, Niterói, 2021, vol. 32, n. 62, pp. 45-79; J. I. DA SILVA, *O debate sobre direitos linguísticos e o lugar do linguista na luta dos sujeitos falantes de línguas minorizadas: quem são os protagonistas?* in *RBLA*, Belo Horizonte, 2017, vol. 17, n. 4, pp. 663-690; A. M. BUENO, *Língua, imigração e identidade nacional: análise de um discurso a respeito da imigração no Brasil da Era Vargas*, in *Estudos semióticos*, 2013, vol. 9, n. 2, pp. 35-43.

²³⁴ Cfr. F. DE VARENNES, *The human rights dimension and challenges of linguistic rights*, in *International Conference “Integration and exclusion. Linguistic rights of national minorities in Europe”*, Vilnius, 2015, pp. 39-56; C. RAFFESTIN, *Por uma geografia do poder*, São Paulo, Ática, 1993, p. 97.

²³⁵ Cfr. G. CALAFORRA, *Lengua y poder en situaciones de minorización lingüística*, Universidad Jagellónica (Cracovia), 2003 (link di consultazione: <http://www.valencia.edu/calaforr/CursColonia.pdf>). Sul recente fenomeno del

rischio di ‘estinzione’ di alcune lingue nell’‘ambiente digitale’, a causa della progressiva anglicizzazione di quest’ultimo, J. HENLEY, *Icelandic language battles threat of ‘digital extinction’*, in *The Guardian*, 26 febbraio, 2018.

²³⁶ Sulla svolta impressa dalla Costituzione brasiliana del 1988 all’affermazione dei principi in tema di diritti fondamentali, tutela degli interessi collettivi e pluralismo identitario, R. UPRIMNY, *The Recent Transformation of Constitutional Law in Latin America: Trends and Challenges*, in *Texas Law Review*, 2011, vol. 89, pp. 1587 ss., specif. 1603; A. ALVARADO, *The Brazilian Constitution of 1988: a comparative appraisal*, in *Revista de Investigações Constitucionais*, 2018, vol. 5, n. 3, pp. 137-148. Per la questione indigena, si vedano i saggi di R. Z. YRIGOYEN FAJARDO, *Aos 20 anos da Convenção 169 da OIT: balanço e desafios da implementação dos direitos dos Povos Indígenas na América Latina*, e S. RAMIREZ, *Sete problemas do novo constitucionalismo indigenista: as matrizes constitucionais latino-americanas são capazes de garantir os Direitos dos Povos Indígenas?*, entrambi in R. VERDUM (org.), *Povos Indígenas. Constituições e Reformas Políticas na América Latina*, Brasília, Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2009, pp. 31-32 e 213 ss..

²³⁷ Cfr., in generale, L. MEZZETTI, *L’America Latina*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 461 ss.

²³⁸ Cfr. C. SARTORETTI, *L’autonomia municipale negli Stati Uniti del Messico*, in *Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, julio-diciembre 2019, n. 41, p. 640, che nota come, in Brasile, “Sebbene soggette a controllo giudiziario da parte dei tribunali statali e federali, le leggi municipali non possono essere modificate o sostituite dagli altri poteri (legislativi ed esecutivi) statali o federali”.

²³⁹ Cfr. J.E.R. RODRIGUES, *Tombamento e patrimônio cultural*, in A. H. BENJAMIN (Coord.), *Dano ambiental, prevenção, reparação e repressão*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, pp. 184-185.

²⁴⁰ Cfr. R. MORELLO (org.), *Leis e Línguas no Brasil: o processo de cooficialização e suas potencialidades*, Florianópolis, IPOL, 2015; più in generale, L. J. CALVET, *La sociolinguistique*, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, pp. 58 ss. e 85 ss..

²⁴¹ Cfr. G.M. DE OLIVEIRA, *A cooficialização de línguas em nível municipal no Brasil: direitos linguísticos, inclusão e cidadania* in R. MORELLO (org.), *Leis e Línguas no Brasil*, cit., pp. 26-27.

²⁴² Cfr. J.I. DA SILVA, *O direito como instrumento de luta: contribuições do campo jurídico às políticas de diversidade linguística no Brasil*, in *Revista Digital de Políticas Linguísticas*, 2015, vol. 7, pp. 2-3.

²⁴³ Nonostante l’ufficialità della lingua portoghese nell’istruzione di base obbligatoria, l’art. 210 garantisce alle comunità indios un percorso che garantisca l’uso della lingua materna e dei loro processi di apprendimento.

²⁴⁴ Cfr. M. MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA, *Multilinguismo e direitos linguísticos: a cooficialização e a patrimonialização como formas de reconhecimento de línguas minorizadas*, cit., pp. 60-61.

²⁴⁵ In questo senso, l’art. 3, n. 2 della Dichiarazione Universale sui Diritti Linguistici (Conferenza internazionale sui diritti linguistici, Barcellona 1996) prevede il diritto per ogni gruppo: a) all’insegnamento della propria lingua e cul-

tura; b) di disporre di servizi culturali; c) a una presenza equa della propria lingua e della propria cultura nei media; d) di sentirsi rispondere nella propria lingua nelle relazioni coi poteri pubblici e nelle relazioni socio-economiche.

²⁴⁶ Cfr. il decreto n° 7.387/2010 che istituisce l'*Inventário Nacional da Diversidade Linguística do Brasil* (INDL).

²⁴⁷ Cfr. J.I. DA SILVA, *Direitos linguísticos dos povos indígenas no acesso à justiça: a disputa pelo direito ao uso das línguas indígenas em juízo a partir da análise de três processos judiciais*, cit., pp. 18 ss. che ricorda anche la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (2006) e la Dichiarazione Americana sui Diritti dei Popoli Indigeni (2016), e che, nella sua dissertazione, suggerisce alcune proposte per migliorare la comprensione, in ambito processuale, delle lingue e culture indios brasiliane.

²⁴⁸ Per tale critica alla decisione della Suprema Corte brasiliana (STF – PET n° 3.388 – Roraima. Acórdão Tribunal Pleno. Relator Ministro Ayres Brito, DJ. 25.09.2009), che avrebbe, peraltro, ignorato la rilevanza ermeneutica della *Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas* (DDPI/ONU), qualificandola mera *soft law*, si veda D.G. BOMFIM ARAÚJO DA SILVA, *Nome de índio é nome de gente: o caso Ninawa na justiça do Acre*, Brasília, Universidade de Brasília, 2017, p. 95 ss.; cfr. anche J.I. DA SILVA, *O debate sobre direitos linguísticos e o lugar do linguista na luta dos sujeitos falantes de línguas minorizadas: quem são os protagonistas?*, cit., p. 680 ss. In tema di *cultural defense*, si veda I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, 2012; nonché Id., *Reati culturalmente motivati in Brasile: il caso di stupro-non stupro presso gli indios Guarani (con riflessioni sui matrimoni precoci Rom)*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, 2022, 3, p. 64.

²⁴⁹ Cfr. la *Lei* n° 13.178/2009, e, per quanto riguarda la patrimonializzazione dell'Hunsrückisch, la *Lei* n° 14.061/2012.

²⁵⁰ Cfr. M. MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA, *Multilinguismo e direitos linguísticos: a cooficialização e a patrimonialização como formas de reconhecimento de línguas minorizadas*, cit., pp. 60-61, che menziona: *São Lourenço do Sul* (número de lei não identificado); *Serafina Corrêa* (*Lei* n° 2615/2009); *Flores da Cunha* (*Lei* n° 3.180/2015); *Nova Roma do Sul* (*Lei* n° 1.310/2015); *Nova Erechim* (*Lei* n° 1.783/2015); *Paráí* (*Lei* n° 3122/2015); *Bento Gonçalves* (*Lei* n° 6.109/2016); *Fagundes Varela* (*Lei* n° 1.922/2016); *Antônio Prado* (*Lei* n° 3.017/2016); *Guabiju* (*Lei* n° 1.315/2016); *Caxias do Sul* (*Lei* n° 8.208/2017); *Camargo* (*Lei Ordinária* n° 1.798/2017); *Ivorá* (*Lei* n° 1.307/2018); *Nova Pádua* (*Lei Municipal* n° 1.214/2020).

²⁵¹ *Ibidem*.

²⁵² Da notare che l'economia riograndense costituisce il secondo polo industriale del Brasile, dopo San Paolo. Cfr. P. CARBONE, *op. cit.*, p. 687; V.B.M. HERÉDIA, *Fundamentos socioeconômicos do desenvolvimento da zona colonial italiana no Rio Grande do Sul*, in J.C. RADIM (org.), *Cultura e identidade italiana no Brasil: algumas abordagens*, Joaçaba, UNOESC, 2005, pp. 295-311.

²⁵³ Cfr. M. MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA, *Multilinguismo e direitos linguísticos*, cit., pp. 62-63.

²⁵⁴ *Ibidem*.

²⁵⁵ Cfr. S.B. MAKONI, *Languages and human rights discourses in Africa: lessons from the African experience*, in *Journal of Multicultural Discourses*, 2012, vol. 7, n. 1, pp. 1-20.

²⁵⁶ Cfr. J.I. DA SILVA, *O debate sobre direitos linguísticos*, cit., 680, con riferimento agli studi condotti da L. WEE, *Languages without rights*, Oxford, Oxford University Press, 2011, sul *Singlish*, una varietà di inglese parlata a Singapore. Cfr. anche J. EDWARDS, *Language Revitalization and its Discontents: An essay and review of Saving Languages: An introduction to language revitalization*, in *Canadian Journal of Applied Linguistics*, 2007, 10(1), 101-120; L. GRENOBLE, L. WHALEY (Eds.), *Saving languages: An introduction to language revitalization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 101-120.

²⁵⁷ Cfr. M. MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA, *Multilinguismo e direitos linguísticos*, cit., 62, che richiama le riflessioni critiche di P. BLANCHET, *La politisation des langues régionales en France. Langues et territoires*, in *Revue Hérodote*, 2002, vol. 105, n. 2, pp. 85-101.

²⁵⁸ Cfr. le considerazioni di J.I. DA SILVA, *O debate sobre direitos linguísticos e o lugar do linguista na luta dos sujeitos falantes de línguas minorizadas: quem são os protagonistas?*, cit., 676 che richiama le tesi di S. MAY, *Language rights: moving the debate forward*, in *Journal of Sociolinguistics*, 2005, vol. 9, n. 3, p. 319-347, e di J. BRUTT-GRIFFLER, *Class, ethnicity, and language rights: An analysis of British colonial policy in Lesotho and Sri Lanka and some implications for language policy*, in *Journal of Language, Identity, and Education*, 2002, 1, pp. 207- 234.

²⁵⁹ Come osservato da G.M. DE OLIVEIRA, *A cooficialização de línguas em nível municipal no Brasil: direitos linguísticos, inclusão e cidadania*, cit., pp. 26-27, il portato di queste esperienze dovrebbe essere quello di consentire ai membri dei gruppi minoritari di esprimersi pubblicamente o trattare di aspetti della loro vita sociale, potendo così utilizzare le proprie lingue per produrre quella conoscenza di cui necessitano in modo vitale, lasciando uno specifico contributo epistemologico alla storia umana.

CAPITOLO SECONDO

**Grande naturalizzazione brasiliana
e perdita della cittadinanza italiana**

**1. La leggerezza della cittadinanza *iure sanguinis*:
cenni introduttivi**

Nel corso dell'ultimo decennio si è registrato un forte incremento delle richieste di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, formulate da parte di cittadini stranieri, soprattutto sudamericani. Le decine di migliaia di domande di riconoscimento dello *status civitatis* presentate presso i Consolati d'Italia in Brasile sono spesso caratterizzate da particolare complessità, secondo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale¹.

Di fronte ad alcune richieste di accertamento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, da parte di cittadini brasiliani, la giurisprudenza più recente ha inaugurato un indirizzo alternativo. Si tratta in particolare delle seguenti sentenze: la n. 5171 del 5 luglio 2021 della Corte d'Appello di Roma², oltre ad altra sentenza gemella emessa lo stesso giorno, e la n. 1681 del 14 marzo 2022, Corte d'Appello di Roma³. Le pronunce hanno accolto l'appello dell'Avvocatura dello Stato (Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) che contestava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza. Infatti esse hanno ritenuto che la perdita della cittadinanza italiana potesse discendere direttamente dal più volte richiamato decreto di grande naturalizzazione brasiliana (1889)⁴. Quest'ultimo mirava a conferire automaticamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre 1889. Inoltre, i giudici hanno argomentato nel senso che il lungo tempo trascorso, il radicamento dei discendenti nella realtà socio-economica brasiliana e l'assenza di alcuna connessione effettiva con la patria italiana, conferissero ulteriore forza alla fattispecie estintiva.

Giova rilevare che queste tesi non trovano riscontro nella giurisprudenza maggioritaria, che ha rigettato a più riprese

questo genere di appelli, come emerge dall'analisi delle sentenze coeve della sola Corte d'Appello romana⁵. Considerate tali difformità giurisprudenziali, della questione è stata investita la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, si è pronunciata il 24 agosto 2022⁶. Nell'attesa del responso della Suprema Corte, il Ministero dell'Interno, con la circolare del 6 ottobre 2021, e in analogia alle direttive emanate per i Consolati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, aveva “segnalato agli ufficiali dello stato civile dei Comuni la possibilità di dare priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza *iure sanguinis* nelle quali sia vantata la discendenza da dante causa non interessato dalla ‘Grande naturalizzazione brasiliana’.”⁷.

Si è rilevato come tale cautela fosse indispensabile data la complessità interpretativa della materia ed al fine di evitare “l’assunzione di decisioni passibili di annullamento successivo e il rischio di esposizione dell’erario a ingenti oneri di spesa”⁸.

Il risultato è quello di aver dilazionato l’elaborazione di una notevole percentuale di pratiche di cittadinanza. Se le sentenze in oggetto non potevano aspirare a negare definitivamente la cittadinanza a coloro che fossero residenti in Brasile alla “fine del XIX secolo”, sostituendosi al legislatore, hanno, almeno, permesso alla pubblica amministrazione italiana di temporeggiare. Di qui, la decisione di attendere il giudizio della Cassazione per consentire alle Amministrazioni di orientarsi con sicurezza. La condizione di questi cittadini, in attesa di riconoscimento, è quella di chi aveva probabilmente immaginato un percorso meno tortuoso. Ne avevano tratto rassicurazioni dai molti siti Internet che pubblicizzano servizi di assistenza legale in questa materia e che spiegano con dovizia di particolari come diventare cittadini italiani⁹. Ma l’iniziale entusiasmo degli aspiranti cittadini¹⁰ è stato temporaneamente raffreddato, di fronte ad una valutazione di insostenibilità proveniente dalle amministrazioni e da una parte della giurisprudenza. Per un certo periodo i richiedenti si sono trovati in mezzo al guado, di fronte ad una sorta di “insostenibile leggerezza” della cittadinanza *iure sanguinis*.

2. Grande naturalizzazione e legislazione italiana applicabile *ratione temporis*

Il tratto comune a questi casi giurisprudenziali consiste nel comportare un richiamo in vita di norme italiane e brasiliane, non più in vigore, ma applicabili *ratione temporis*, in modo da verificarne il riflesso sull'incerta situazione degli italiani emigrati all'estero. Il nodo gordiano dell'intera vicenda sembra essere rappresentato dal fatto che, pur essendo pienamente valida ed efficace la grande naturalizzazione dal punto di vista della Repubblica brasiliana, il che portava a considerare lo straniero che ne fosse risultato destinatario come esclusivamente brasiliano, ciò non valeva per lo Stato d'origine. Quest'ultimo, infatti, era portato specularmente a ritenere la grande naturalizzazione inidonea a far perdere la cittadinanza al proprio connazionale, rimanendo del tutto indifferente all'eventualità che costui divenisse bipolide (bipolidia di fatto). Il risultato fisiologico di tale opposta e speculare visione era proprio la configurabilità pratica di una doppia cittadinanza, seppur non esplicitamente riconosciuta da alcuno dei due Stati¹¹. Ma se, con il passare del tempo, la crescita delle richieste di cittadinanza si fa esponenziale, è possibile invertire la tendenza interpretativa per restringere il varco?

Richiamato alla memoria quanto detto nel Cap. I sul principio della cittadinanza *iure sanguinis* e sulle politiche brasiliane di grande naturalizzazione, dedicheremo queste pagine soprattutto alla normativa italiana sulle cause di perdita della cittadinanza. In particolare, la Corte romana ravvisa l'esigenza di risalire alle leggi "in vigore nel 1860 e nel 1903, rispettive date di nascita del primo e del secondo avo degli odierni appellati". Più correttamente, ai fini della perdita della cittadinanza, si sarebbe eventualmente dovuto individuare l'atto legislativo vigente al momento in cui si era verificata la fattispecie acquisitiva della cittadinanza brasiliana.

Nel 1889, secondo l'art. 11 del codice civile del 1865, la perdita della cittadinanza poteva conseguire per chiunque: 1. rinunciasse alla cittadinanza stessa, con dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio ed ivi trasfe-

risse la propria residenza; 2. ottenesse la cittadinanza in un Paese estero; 3. accettasse senza permesso del Governo italiano un impiego da un Governo estero, o, ancora, entrasse al servizio militare di potenza estera¹².

L'ipotesi di perdita che riguarda più da vicino il caso trattato, se si eccettua la rinuncia espressa di cui al n. 1, è proprio la rinuncia implicita contenuta nel n. 2, ovvero quella derivante dall'ottenimento della cittadinanza in un Paese estero" (nella fattispecie il Brasile), quale autonoma causa di perdita dello *status civitatis* italiano. Anche la legislazione successiva conferma che la perdita della cittadinanza italiana presuppone la volontà manifesta di acquistare una cittadinanza straniera, come emerge dall'art. 8 della legge n. 555 del 1912¹³. Tale norma ribadiva la perdita della cittadinanza italiana per chi avesse trasferito la propria residenza all'estero e ottenuto spontaneamente la cittadinanza straniera. Il requisito della spontaneità appariva utile per scongiurare che la mera volontarietà potesse includere anche comportamenti passivi ed omissivi. Questi ultimi avrebbero potuto essere ritenuti significativi e concludenti alla luce della norma brasiliana sui termini per esercitare il diritto di rinuncia¹⁴.

La norma di cui al c.c. del 1865 determinerebbe, ad avviso della Corte d'Appello (n. 5171/2021), la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo dell'appellato, nato in Italia per poi trasferirsi in Brasile "alla fine del XIX secolo". L'effetto deriverebbe dalla rinuncia tacita alla cittadinanza italiana. Anche per quanto riguarda il figlio dell'avo, pur riconoscendo che quest'ultimo avesse acquistato *iure soli* la cittadinanza brasiliana, si ribadisce che la cittadinanza italiana non gli era stata trasmessa per le ragioni suddette (intervenuta naturalizzazione brasiliana del padre). Inoltre, anche se il minore non poteva manifestare alcuna consapevole volontà di rinuncia rispetto allo *ius soli*, avrebbe dovuto rinunciare, al raggiungimento della maggiore età, per far valere, al contrario, la cittadinanza italiana. Cosa che non è avvenuta. Se ne deduce una rinuncia per fatti concludenti, in virtù di tutte le circostanze rilevanti esaminate a proposito del padre (inserimento nel tessuto socio economico, "Verosimile svolgimento di un impiego in quel

Paese”, godimento dei diritti civili e politici nello Stato brasiliano etc.). Inoltre, nei confronti del figlio, si è ritenuto il perfezionamento della rinuncia implicita alla cittadinanza italiana per (probabile?) impiego in un Governo estero, di cui all’articolo 11, n. 3, c. c. 1865.

Con riferimento al figlio, seppur nato in Brasile il 15 maggio 1903, si conferma da parte della Corte d’Appello citata l’operatività, in senso analogo, del c.c. 1865. Si esclude, invece, il raggio d’azione della legislazione successiva in materia di cittadinanza, cioè la legge numero 555/1912, in quanto inidonea ad interpretare una disposizione previgente. Ma vedremo poi che così non è, dal momento che l’atto, del quale si imputa al figlio l’omissione (cioè la rinuncia alla cittadinanza brasiliana acquisita *iure soli*), avrebbe dovuto essere da lui compiuto alla maggiore età, quindi sotto il vigore di detta legge 555/1912.

A simili impostazioni e argomentazioni è improntata anche l’altra sentenza della Corte d’Appello di Roma (1681/2022).

La peculiarità di quest’ultima è che ritiene rilevante ai fini della rinuncia alla cittadinanza italiana, oltre al decreto di grande naturalizzazione e ai ricordati elementi di fatto, anche una dichiarazione prestata da successivi discendenti presenti nell’albero genealogico. Si tratta dell’attestazione di essere cittadini brasiliani (e non anche italiani) nel certificato di matrimonio. Ciò sarebbe conforme, ad avviso della Corte, alla legislazione applicabile al tempo, essendo stato il matrimonio celebrato dopo l’entrata in vigore della legge del 1912, che consentiva la rinuncia alla cittadinanza italiana (art. 7) “al cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita”, ovvero la perdita della cittadinanza italiana a “chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all’estero la propria residenza”. A corollario di tutto ciò, si aggiunge un ulteriore indice di avvenuta rinuncia. Gli ascendenti menzionati non risulta abbiano intrattenuto alcun collegamento con l’Italia, mentre, per quanto consta, hanno sempre vissuto in Brasile, svolgendovi verosimilmente la propria attività lavorativa.

3. La figura dell'ottenimento della cittadinanza, ex art. 11 c.c. 1865, è compatibile con l'inerzia dell'interessato?

Dal momento che il decreto brasiliano del 1889 toccava quanti si trovavano all'interno del territorio brasiliano, stranieri, che avessero omesso di dichiarare la propria rinuncia alla cittadinanza brasiliana, la Corte deduce l'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana per accettazione tacita. Da ciò si assume ulteriormente la contestuale rinuncia tacita alla cittadinanza italiana, alla luce dell'articolo 11 del codice civile del 1865, n. 2 (ottenimento della cittadinanza in Paese estero).

Sembra dirimente osservare che il concetto di "ottenimento della cittadinanza" di cui all'art. 11, n. 2, c.c. 1865, esprime esattamente il contrario di un contegno tacito. Quindi, mal si concilia con l'operare del congegno normativo attuato dalla grande naturalizzazione, che proprio dal contegno tacito faceva dipendere l'acquisto della cittadinanza brasiliana.

In realtà, anche a voler ritenere obbligato il cittadino a rinunciare espressamente alla cittadinanza, già attribuitagli unilateralmente, si può notare quanto segue: una volta emanato il decreto di naturalizzazione del 1889, il panorama legislativo era talmente farraginoso da impedire una consapevole scelta del cittadino. Non sembrava garantita la conoscenza puntuale dei termini e delle modalità per effettuare la rinuncia alla cittadinanza brasiliana entro il termine previsto¹⁵. Pare evidente che il provvedimento nel suo complesso risultasse arbitrariamente compressivo della libertà di rinuncia alla cittadinanza stessa, cioè della libertà di scelta, perché, in primo luogo, imponeva tale decisione, in secondo luogo limitava fortemente il termine entro il quale vi era la possibilità di rinunciare¹⁶. Ciò si evinceva, in particolare, dalla Costituzione brasiliana del 1891 e dai decreti ulteriori a essa conseguiti, che appunto richiedevano all'interessato condotte integrative ulteriori, rispetto alla mera volontà programmatica dell'iniziale decreto di grande naturalizzazione¹⁷. Perciò, considerato che l'effetto della perdita dello *status civitatis* poteva conseguire proprio in base ad un'interpretazione tecnica del congegno legislativo brasiliano – seppur oscura a gran parte degli emigranti – e del predetto comporta-

mento di adesione del cittadino, quella norma del codice civile del 1865 avrebbe richiesto un contegno indubbiamente positivo e consapevole di rinuncia che era difficile ravvisare.

Si è opportunamente discusso il decreto di grande naturalizzazione, come attributivo di una sorta di cittadinanza claudicante e latore di alcune discriminazioni tra cittadini brasiliani in senso stretto e soggetti naturalizzati¹⁸. Infatti, non risultava idoneo, di per sé, ad assegnare il titolo di cittadino, essendo solamente in grado di accendere un'aspettativa, che avrebbe richiesto successivi atti di impulso su iniziativa dell'emigrante, come la ricordata domanda di iscrizione alle liste elettorali e il rilascio del relativo certificato. Per la legislazione brasiliana dell'epoca, simili condotte non potevano essere presunte ai fini del prospettato "ottenimento della cittadinanza straniera", quale fattispecie di perdita di quella italiana *iure sanguinis*; a maggior ragione, nel giudizio italiano che le aveva date per certe, avrebbero dovuto essere puntualmente dimostrate¹⁹. In tal senso, è utile ricordare come la comparazione giuridica sia strumento essenziale per vagliare l'applicazione di regole e istituti provenienti da altri ordinamenti, richiedendo all'interprete di calarsi proprio nel diverso contesto esaminato²⁰. La volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana, perché si sceglieva volontariamente quella brasiliana, sarebbe stata dubbia persino con l'iscrizione successiva alle liste elettorali. Infatti, pur ammettendo che l'emigrante si fosse iscritto nelle liste elettorali volontariamente, egli non avrebbe potuto facilmente prefigurarsi, in quelle condizioni, l'effetto della perdita della cittadinanza italiana.

Il primo significativo intervento giurisprudenziale è rintracciabile in una sentenza della Corte di Cassazione di Napoli (1907)²¹, che ebbe modo di pronunciarsi proprio sul risultato prodotto dal decreto brasiliano di grande naturalizzazione rispetto all'art. 11, n. 2 del codice del 1865. Per inciso, la fattispecie esaminata non riguardava la richiesta della cittadinanza *iure sanguinis*, ma l'incidenza patrimoniale e successoria dell'eventuale rinuncia tacita alla cittadinanza italiana.

Nella sentenza si abbracciava l'interpretazione dell'articolo 11, c.c. 1865, che, con particolare riferimento alla circostanza

di “ottenere altra cittadinanza”, riconduceva la perdita della cittadinanza italiana alla manifestazione di volontà positiva del cittadino, non potendo prodursi, tale effetto, *ipso iure*, come conseguenza dell’emanazione di una legge straniera. In particolare, si osservava che: “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato, e però nel testo letterale della legge è incluso il concetto della domanda di naturalizzazione che poi si ottiene. Né altrimenti avrebbe potuto volere il legislatore italiano, quando da una banda, ben fu detto a tutela della libertà di espatriare che la patria libera vuole uomini liberi, e dall’altra nei rapporti individuali l’importanza fondamentale del diritto che si perde, reclama l’assoluta certezza che il nazionale, per fatto suo volontario e rivelatore della sua coscienza riflessa, voglia permutare la cittadinanza di origine con altra straniera”²². Da questa pronuncia traspariva un evidente spirito liberale e patriottico, teso a salvaguardare la scelta di emigrare, senza porla in contraddizione con il permanere del vincolo privilegiato tra l’emigrante e la nazione d’origine.

Anche la dottrina italiana dell’epoca aveva ritenuto la domanda dell’interessato un requisito fondamentale per la perdita della cittadinanza italiana, mostrando scetticismo su una modifica al suo *status civitatis* provocata d’imperio da un provvedimento di un Governo straniero, acquisita, cioè, senza che al cittadino italiano fosse data effettivamente la possibilità di esprimere individualmente la propria volontà²³.

Tanto era scettica la giurisprudenza sulla possibilità di determinare la privazione della cittadinanza italiana, in assenza di una consapevole e spontanea volontà dell’interessato, che giudicò, a tal fine, insufficiente anche l’acquisto della cittadinanza estera, quando veniva effettuato con l’intenzione di aggirare, o frodare, la legge successoria italiana. Per inciso, si trattava di una fattispecie nella quale l’acquisto della cittadinanza di altro Paese serviva per poter redigere validamente (secondo le leggi ivi vigenti) un testamento volto a diseredare il figlio nato fuori dal matrimonio. Dunque, la giurisprudenza confermò che, in queste condizioni, qualsiasi eventuale rinuncia sarebbe rimasta priva di consistenza ed efficacia²⁴.

In riferimento poi alla cosiddetta “legge del ritorno”, con la quale Israele attribuiva automaticamente la propria cittadinanza sulla base dell’origine ebraica, dello stabile trasferimento in Israele e dell’assenza di una espressa e preventiva rinuncia, si è negata l’idoneità di quest’ultima a determinare la perdita della cittadinanza italiana²⁵.

Un altro caso rilevante è quello della cittadinanza sudafricana, scattata *ipso iure* trascorsi cinque anni di residenza nello Stato. Pure in questo caso il Consiglio di Stato ha escluso che il provvedimento fosse idoneo a determinare la perdita della nazionalità italiana, in quanto prescindeva da una manifestazione di volontà univoca volta all’acquisto della cittadinanza straniera²⁶.

La rilevanza del decreto di grande naturalizzazione brasiliana fu affrontata anche dalla giurisprudenza francese, nel caso *Mathieu et Nathan Ullmann vs Ministère Public* deciso dal *Tribunal civil de la Seine*, il 13 luglio 1915²⁷. La nazionalità brasiliana fu disconosciuta, criticandosi il fatto che le norme adottate costringessero lo straniero ad optare per una cittadinanza in un breve lasso di tempo, in dispregio della legislazione del suo Paese e del diritto comune internazionale. I giudici ritennero, quindi, giustificate le proteste “élevées par la plupart des États européens en raison tant des dispositions de leur lois particulières que des principes du droit international”²⁸.

Ovvio, in Brasile si registrava un orientamento giurisprudenziale diametralmente opposto, in conformità con la visione politica nazionale che rivendicava a sé le competenze legislative in materia di cittadinanza. Il *Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro* nella pronuncia del 16 di novembre del 1951 ritenne che un cittadino portoghese avesse accettato tacitamente la nazionalità brasiliana, perché non aveva dichiarato nel termine di sei mesi la volontà di conservare quella di origine (“[...] tacitamente a nacionalidade brasileira, na forma do art. 69, n. 4, da Constituição de 1891, porque não declarou, nos seis meses seguintes, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem”). Secondo i giudici, inoltre, la circostanza che la persona si fosse dichiarata portoghese in epoca successiva doveva essere ritenuta priva di significato²⁹. La sentenza considerando inoltre la

doppia cittadinanza come qualcosa di inaccettabile, da estirpare dal territorio nazionale, si poneva in linea di continuità con un'impronta fortemente nazionalistica.

Per quanto riguarda l'applicazione della norma che subordinava la perdita della cittadinanza italiana all' "ottenimento" di una cittadinanza straniera, sarebbe alquanto complesso ravvisare un comportamento concludente in tal senso. Tuttavia, a questa lettura pare pervenuto il richiamato indirizzo minoritario della Corte d'Appello di Roma, per il quale l'inerzia dell'antenato italiano, di fronte al decreto di grande naturalizzazione, poteva equivalere a rinuncia tacita. L'argomento principale di questa decisione ruota intorno alla valorizzazione di un presunto comportamento acquiescente dell'avo emigrato in Brasile, rispetto all'attribuzione della cittadinanza brasiliana. Costui avrebbe quindi rinunciato alla cittadinanza italiana, proprio perché avrebbe ommesso di rifiutare quella brasiliana concessa dal decreto di grande naturalizzazione. Si tratterebbe con ogni evidenza di accettare, quale fatto estintivo della cittadinanza, anche una rinuncia di carattere implicito, o per *facta concludentia*, alla cittadinanza medesima.

4. Rinuncia tacita, rischio di apolidia e doppia cittadinanza

La teoria della manifestazione tacita di volontà attiene tradizionalmente al problema delle fonti dell'obbligazione civilistica, il che è emblematico³⁰. Nel nostro caso, si verte nella sfera, tutt'affatto diversa, degli atti abdicativi inerenti allo *status civitatis* e dei diritti fondamentali della persona, che non ammettono alcuna *deminutio* basata sull'inerzia dell'interessato. Rilevante differenza rispetto alla rinuncia abdicativa di carattere squisitamente privatistico, di cui si è ammessa in giurisprudenza la possibile natura recettizia, consiste nel fatto che la rinuncia alla cittadinanza attiene ad una situazione giuridica a carattere non patrimoniale, qual è appunto lo *status civitatis*, che coinvolge direttamente il rapporto giuridico tra Stato e cittadino, recidendolo definitivamente³¹. Anche per questo motivo, il suo effetto tipico non può essere rimesso alla sola manifestazione di volontà dell'interessato, ma richiede una positiva e qualificata ricezione da parte della pubblica ammi-

nistrazione. Tale conclusione sembra anche confortata da una lettura *a contrario* della massima secondo cui: “Quando la rinuncia abdicativa ha la struttura di un atto unilaterale non recettizio è sufficiente per il suo perfezionamento che la volontà di rinuncia venga esteriorizzata, senza che sia necessario che sia portata a conoscenza dei soggetti interessati”³².

Secondo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022: “ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all’esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinuncia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”³³.

Giurisprudenza e dottrina hanno interpretato l’art. 11, n. 2 c.c. 1865, come richiesta di un atto univoco e volontario di adesione al nuovo *status civitatis*, avvertendo le gravi conseguenze cui si andava incontro ampliandone la portata³⁴. Nella legislazione successiva (l. 555/1912), di impianto più liberale, verrà sancito che la perdita della cittadinanza italiana sussiste solo in caso di spontaneità, cioè volontarietà, dell’acquisto della cittadinanza straniera. Tutta quella norma è improntata a ritenere irrilevanti rinunce non puntualmente esplicitate, in quanto nocive al principio liberale che tutela la libertà di scelta in una materia delicata come quella della cittadinanza. La fattispecie di perdita della cittadinanza di cui all’art. 11, n. 2 del c.c. 1865, insomma, sembrava ispirata ad una sorta di logica punitiva soltanto per chi avesse deciso di formalizzare il proprio inserimento politico e civile in una nuova comunità statale³⁵. Di “meccanismo simil decadenziale (*ipso iure*)” discorre anche la Cassazione, a Sezioni Unite (25317/2022), trattandosi, cioè, di “una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero”³⁶.

Sarebbe stato, comunque, arduo ravvisare una piena libertà di scelta ed un effetto concludente in senso abdicativo nella semplice inerzia, in un contesto giuridicamente tanto farraginoso, come l'alluvionale congegno legislativo della grande naturalizzazione. In base al minoritario e criticato orientamento della Corte d'Appello di Roma, l'emigrante italiano avrebbe rischiato di divenire apolide, proprio per l'incertezza degli effetti della grande naturalizzazione³⁷.

Ricordiamo che l'atteggiamento consolidato sino alla fine del XX secolo in Italia era quello di considerare l'emigrante come cittadino esclusivamente italiano e di condannare la condizione di bipolarità, salva una sua assoluta involontarietà, caratterizzata da un contegno passivo dell'interessato³⁸.

Va rimarcato che, seppur nel tempo la disciplina sulle vicende estintive della cittadinanza abbia subito diverse modifiche, un punto fermo è rimasto sempre il rifiuto di considerare idoneo ai fini della perdita della cittadinanza italiana, un provvedimento di naturalizzazione imposto da un Governo estero.

La disciplina della perdita del nostro *status civitatis* ha subito profonde innovazioni con la legge n. 91/1992. La norma che, principalmente, regola tale evenienza è l'art. 11, il quale prevede che "il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero".

È bene chiarire subito che la questione della bipolarità è stata definitivamente sciolta dall'art. 11 della Legge n. 91 del 1992, che ammette l'esistenza della doppia cittadinanza senza limiti, anche in caso di doppia cittadinanza derivata³⁹. A differenza dell'impianto normativo previsto dall'art. 8 della legge 555/1912, che si limitava a consentire solamente una bipolarità involontaria, l'art. 11 della legge n. 91/1992 consente, anche avendo conseguito uno *status civitatis* straniero, di mantenere la titolarità della cittadinanza italiana. Resta comunque salvo il diritto di rinunciarvi secondo le modalità stabilite dall'art. 23, comma 1, della stessa legge n. 91 del 1992, vale a dire con dichiarazione formale resa all'autorità diplomatica o consolare italiana competente, in relazione al luogo estero di residenza⁴⁰. Da quanto appena osservato discende che le dichiarazioni di

rinuncia alla cittadinanza italiana effettuate da connazionali dinnanzi ad autorità diverse da quelle indicate nell'art. 23 della legge n. 91/1992 non avranno alcuna efficacia giuridica nell'ordinamento italiano. Va rilevato che, al fine di evitare una condizione di apolidia, l'art. 11 sembra riaffermare il principio della non rinunziabilità della cittadinanza italiana da parte del cittadino che non sia titolare di altra cittadinanza. La perdita interverrà il giorno successivo a quello in cui la persona interessata avrà reso la dichiarazione di rinuncia secondo le modalità stabilite dall'art. 23 citato. L'atto unilaterale dimissivo dell'interessato necessiterebbe, insomma, della ricezione e del vaglio successivo, anche sulla sussistenza delle condizioni prescritte, da parte delle autorità competenti⁴¹. Oltre al possesso di altra cittadinanza e della residenza all'estero è necessaria quindi una rinuncia che sia frutto di una decisione volontaria e consapevole. Dal momento che la perdita della cittadinanza, quale effetto tipico della rinuncia, non si potrebbe perfezionare in virtù della semplice manifestazione di volontà dell'interessato, ma solo all'esito del procedimento indicato, la si potrebbe accostare ad una fattispecie complessa⁴².

Di tale evoluzione legislativa ha tenuto conto la Cassazione nell'analizzare la disciplina sulla rinuncia della L. 555/1912 in ottica costituzionalmente orientata⁴³. La sentenza n. 22271 del 2016 ha evidenziato che l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario⁴⁴. Sulla scorta di tale ragionamento, la Cassazione ha ritenuto insufficiente ad integrare una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana persino la proposizione di istanza di naturalizzazione, affermando che "come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia"⁴⁵. Resta escluso il raggio d'azione della "privazione sanzionatoria della cittadinanza"⁴⁶.

Per quanto riguarda la soluzione prospettata dalla pronuncia della Corte d'Appello di Roma n. 1681/2022, cioè l'equiparazione della mancata menzione della propria cittadinanza italiana – nel certificato di matrimonio – ad una rinuncia tacita abdicativa, valgono le già esposte critiche circa l'applicazione della teoria dei fatti concludenti alla perdita della cittadinanza e quanto osservato a proposito della bipolarità quiescente⁴⁷. Insomma, tale omissione non poteva avere rilievo di sorta, visto che non sussisteva alcuna norma giuridica italiana che obbligasse il discendente, munito ormai di cittadinanza brasiliana *iure soli* e sprovvisto di documentazione attestante la propria cittadinanza italiana, a dichiararla innanzi al pubblico ufficiale in Brasile. Alla luce di questa circostanza, non è da escludere che l'idea di essere ancora cittadini italiani non fosse al centro delle priorità di vita della persona in questione, ormai brasiliana a tutti gli effetti. Ma tale suggestione, per quanto verosimile, non potrebbe tuttavia comportare un effetto penalizzante e riduttivo a carico di un diritto fondamentale.

5. La cittadinanza brasiliana *iure soli* acquisita alla nascita

Un altro aspetto degno di attenzione attiene al possibile venir meno della continuità della linea di discendenza in caso di sopravvenuta cittadinanza brasiliana per *ius soli*. Secondo l'argomentazione della recente sentenza d'appello (5171/2021), se il minore non avesse ripudiato la cittadinanza brasiliana al raggiungimento della maggiore età, sarebbe stata ulteriormente confermata la sua incompatibilità con la cittadinanza italiana, anche alla luce dello stabile inserimento della persona all'interno del consesso economico- sociale brasiliano.

La questione attiene, quindi, alla possibilità che il minore potesse perdere la cittadinanza italiana in base all'acquisto di quella brasiliana per *ius soli*. In realtà, anche in questa ipotesi, si può riscontrare l'assenza di una manifestazione di volontà esplicita e spontanea per l'acquisto della cittadinanza straniera.

Il figlio di un cittadino italiano, essendo nato in Brasile, sarebbe stato bipolide sin dalla nascita, in quanto la cittadinanza brasiliana gli era stata attribuita automaticamente e senza il suo concorso di volontà. Per lui si sarebbe trattato di

una bipolidia quiescente, in quanto solo la cittadinanza brasiliana sarebbe stata attivamente esercitata, mentre quella italiana continuava a sussistere, pur senza alcuna manifestazione evidente nel registro dello stato civile. Il figlio, tuttavia, non sarebbe stato tenuto a rinunciare alla cittadinanza italiana, neppure raggiunta la maggiore età, in quanto a lui si applicava *ratione temporis* la L. 555/1912 che già consentiva a chi fosse stato titolare di cittadinanza straniera, senza un suo concorso spontaneo di volontà, di mantenere quella italiana.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sottolineato che il giudice di merito non ha considerato che la norma vigente all'epoca ammetteva la doppia cittadinanza di fatto (art. 7, l. 555/1912)⁴⁸. Applicando un ragionamento inverso a quello previsto dalla normativa vigente, poi, la Corte d'Appello è giunta ad ipotizzare che la mancata rinuncia alla cittadinanza brasiliana fosse stata la causa della perdita di quella italiana⁴⁹.

Vi era anche un precedente di spicco nella legge venezuelana del 16 maggio 1873 che analogamente era intervenuta attribuendo la cittadinanza di quello Stato ai figli degli stranieri nati sul suo territorio, ponendo così il problema della perdita della cittadinanza italiana per via dell'acquisto di quella straniera in base allo *ius soli*⁵⁰. A tal proposito, si ebbe modo di osservare che non poteva perdere la cittadinanza italiana colui che vi fosse stato costretto da un provvedimento straniero, in quanto l'art. 11 del c.c. 1865 parlava di volontaria domanda ed ottenimento⁵¹. Lo scontro fra Italia e Venezuela non tardò a presentarsi, rivendicando, entrambe le nazioni, il diritto esclusivo di considerare i figli degli emigranti propri cittadini e misconoscendo, in tal modo, l'idea recondita della contemporanea permanenza di due cittadinanze in capo alla stessa persona⁵². Questa tendenza trovò, a più riprese, il suo precipitato logico nella stipulazione di trattati internazionali sull'emigrazione in cui lo Stato d'origine si accordava con lo Stato ospite per cedergli, a determinate condizioni, il diritto di ritenere l'emigrante proprio cittadino in via esclusiva, scongiurando in tal modo il rischio di bipolidia⁵³.

Per quanto atteneva allo *ius soli* acquisito alla nascita in territorio straniero, l'art. 7 (l. 555/1912) prevedeva, in continuità

con l'indirizzo giurisprudenziale costante, che vi fosse facoltà di rinuncia della cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età o dell'emancipazione, ammettendo con ciò - sempre salve le eventuali disposizioni *ad hoc* da stipulare con trattati internazionali - la possibilità della doppia cittadinanza accidentale⁵⁴. Tra l'altro, tale norma speciale derogava, oltre che al principio dell'unicità di cittadinanza, anche al principio generale della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, espresso dall'art. 12 della medesima legge n. 555/1912.

6. La questione dell'accettazione di impiego da Governo estero

La Corte d'Appello (5171/2021) ha ritenuto applicabile la causa di perdita di cittadinanza di cui al terzo punto dell'articolo 11, c.c. 1865, cioè "l'accettazione, senza permesso del Governo di cui si è cittadini, di un impiego da un Governo estero". Si delinea, a tal fine, un'interpretazione amplissima della predetta norma, tendente ad includere qualsiasi attività lavorativa svolta sul territorio brasiliano, in quanto ricadente sotto il controllo del rispettivo Governo.

L'origine della disposizione, di cui al n. 3 dell'art. 11 c.c. 1865, risale all'art. 17, n. 2, del codice civile francese del 1804 e la dottrina è stata sempre propensa ad interpretarla in senso restrittivo, cioè come comprendente esclusivamente impieghi governativi alle dirette dipendenze di un Governo straniero. Erano, così, esclusi gli impieghi pubblici in senso ampio, nonché le libere professioni, per il cui esercizio sarebbe stato necessario prestare giuramento di osservanza alle leggi dello Stato straniero; a maggior ragione era esclusa ogni altra forma di lavoro autonomo o subordinato privato⁵⁵.

La *ratio* della norma era quella di sottrarre la cittadinanza a coloro che si ponessero in un rapporto gerarchico e di fedeltà presso un diverso ordinamento statale, per evidenti ragioni di incompatibilità di tale posizione con i doveri di lealtà allo Stato italiano⁵⁶. Questa stessa logica, tra l'altro, sembra permeare anche l'altra connessa ipotesi di privazione della cittadinanza (art. 11, comma 1, n. 3), cioè quella del cittadino che si sia posto "al servizio militare di potenza estera". Di fatto, non

mancarono le critiche alla disposizione evidenziando come questa avrebbe potuto paradossalmente portare all'estromissione dallo *status* di cittadino quelle figure risorgimentali, sovente impegnate sul piano internazionale in guerre di liberazione⁵⁷.

Una conseguenza tanto grave per la persona come la perdita, presunta e forzata, della cittadinanza⁵⁸ appare difficilmente compatibile con un'interpretazione in chiave estensiva o, peggio, analogica, come quella prospettata. Infatti, l'intenzione del legislatore non poteva certo essere quella di impedire all'emigrante di integrarsi nella società, rimanendo privo di un'attività lavorativa e dei mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia. Secondo un *argumentum ad absurdum*, la norma in questione avrebbe imposto, stando alla lettura della Corte d'Appello, che l'emigrante conducesse una vita ascetica.

Come già illustrato, la ricerca di nuove attività lavorative ed economiche era la principale, se non l'unica, motivazione che spingeva i cittadini italiani a spostarsi nel lontano ed incognito continente americano e ciò era non solo riconosciuto, ma anche pianificato e favorito dai Governi italiani dell'epoca. Dunque, non poteva che trattarsi di previsioni puntuali e tassative che miravano a prevenire situazioni di conflitti con i doveri di lealtà verso lo Stato d'origine, derivanti dallo svolgimento di incarichi governativi o militari presso lo Stato ospite, e non di imposizioni vessatorie nei confronti del cittadino emigrante⁵⁹.

Nel senso della diretta dipendenza dal Governo estero, come elemento caratterizzante la fattispecie di decadenza, depone, inoltre, il dato terminologico e grammaticale: l'uso del complemento d'agente che caratterizza l'accettazione dell'impiego ("da un Governo estero") nella norma citata⁶⁰.

La dottrina civilistica classica ha osservato che "se una disposizione è dettata per i 'lavoratori dipendenti', ove la sua giustificazione vada rintracciata nella circostanza che si applica a dei 'dipendenti' non potrà invocarsene un'applicazione analogica a lavoratori 'autonomi'; ove, invece, la sua giustificazione vada rintracciata nella circostanza che essa è stata dettata per dei 'lavoratori', quale che sia il tipo di contratto per il quale essi prestano la loro opera, ecco che si apre lo spazio per un'estensione analogica anche ad altri 'lavoratori' sebbene *autonomi*"⁶¹.

In giurisprudenza, la perdita della cittadinanza italiana fu esclusa per alcuni cardinali che avevano acquisito la cittadinanza vaticana, nonostante i cardinali avessero anche trasferito stabilmente la propria residenza all'estero. Il Consiglio di Stato e il Ministero dell'Interno esclusero – in base agli accordi tra Italia e Santa sede di cui alla legge 26 maggio 1929, n. 810 – la perdita dello *status civitatis*⁶².

L'interpretazione qui avanzata appare la più compatibile con il dettato costituzionale, in particolare per ciò che concerne i diritti fondamentali della persona di cui all'art. 2, nonché il riconoscimento del diritto al lavoro (art. 4), della libertà di emigrazione e di tutela del lavoro italiano all'estero (art. 35 c. 3), come ricordato nell'intervento del pubblico ministero all'udienza innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte⁶³. Ma sembra opportuno includervi quella “pari dignità sociale” spettante ai cittadini, di cui all'art. 3 Cost., nonché il diritto del lavoratore ad una “esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.)⁶⁴.

Infine, per quanto riguarda l'applicabilità ai discendenti, cioè al figlio dell'avo, della fattispecie di “perdita di nazionalità per aver accettato impiego da un Governo estero” o avervi prestato servizio militare, giova sottolineare che il paragrafo n. 3, dell'art. 11 del c.c. 1865 era stato abrogato dall'art. 35 della legge sull'immigrazione n. 24 del 1901. Poi, la legge del 1912 n. 555 (art. 8, par. 3) adottò una soluzione mediana, liberalizzando l'accettazione di impiego alle dipendenze di Governo estero, salva espressa intimazione di abbandonarlo entro un termine fissato da parte dello Stato italiano, di modo che non operava più una causa di perdita automatica della cittadinanza. Quindi, tale effetto andava, senza alcun dubbio, escluso.

Occorre considerare che una disposizione come quella dell'articolo 11 n. 3 del codice di civile del 1865- ma lo stesso potrebbe dirsi del n. 2- costituiva, in quanto rinuncia forzata alla cittadinanza, una pesante conseguenza per i diritti della persona. Quindi si trattava di una norma eccezionale, la quale avrebbe richiesto un'interpretazione quanto più possibile puntuale e stringente. Infatti, secondo l'art. 4 delle preleggi al codice civile del 1865, le leggi che “restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezioni alle regole generali o ad

altre leggi, non si estendono oltre i casi in essi espressi”. Dunque, considerata la straordinaria ampiezza conferita al significato della norma da parte della Corte d’Appello romana, si potrebbe pensare anche ad una incompatibilità di una tale interpretazione estensiva dell’articolo 11 n. 3 (c.c. 1865) con l’art. 4 delle preleggi⁶⁵.

7. Evocazione del principio di effettività. Critica

Le preoccupazioni per il carattere autoritativo e indiscriminato della grande naturalizzazione, voluta dalla Repubblica del Brasile, riguardavano da vicino i possibili effetti che tale misura avrebbe comportato per l’ordinamento italiano, riguardo alla perdita della cittadinanza da parte degli emigranti naturalizzati.

La Corte d’Appello ha riconosciuto, nelle sue argomentazioni, che il diritto internazionale lascia a ogni Stato ampio margine per disciplinare i modi di acquisto, di perdita ed i contenuti propri dello *status civitatis*⁶⁶. Come forma di contenimento di una tale autonomia figura il principio di effettività della cittadinanza⁶⁷, inteso come principio del diritto internazionale consuetudinario, teso a limitare abusi ed eccessi dei singoli Stati nel concedere la cittadinanza, in special modo laddove sia carente un collegamento effettivo tra Stato e individuo (*genuine link*)⁶⁸. Tuttavia, la Corte romana giunge a stravolgere il significato del principio di effettività. Quest’ultimo, proprio nel caso Nottebohm⁶⁹, era, infatti, applicato a tutt’altro contesto. Non si trattava di sindacare la sussistenza della cittadinanza, e quindi non si entrava nel merito dei criteri di attribuzione o perdita della stessa, ma si valutava quale delle due far prevalere in caso di conflitto tra Stati⁷⁰. Nella pronuncia Nottebohm si legge, infatti, “i giudici di Stati terzi, quando hanno dinanzi un individuo che due altri Stati considerano come proprio cittadino cercano di risolvere il conflitto facendo appello ai criteri internazionali e la loro tendenza dominante è far prevalere la nazionalità effettiva”⁷¹.

La Corte d’Appello, travisando la regola della trasmissione *iure sanguinis* della cittadinanza a titolo originario, ha adoperato il menzionato principio nel senso che si richiederebbe una

connessione effettiva di tutti i discendenti con il Paese di origine, una sorta di identità italiana continuata nel tempo⁷². Quest'ultima viene posta in contrapposizione, quasi a ipotizzare una sorta di incompatibilità, con l'inserimento del soggetto nel tessuto socio-economico brasiliano. Quindi, il principio di effettività sembra essere stato richiamato come una sorta di clausola di chiusura, una "scialuppa di salvataggio" lanciata in soccorso di tesi altrimenti sprovviste di appiglio legale e di sostegno probatorio.

Come rimarcato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite: "Ora il principio di effettività viene di norma richiamato in senso opposto a quanto rilevato dalla corte d'appello di Roma, per inibire semmai le cd. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio Paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, Rottmann, causa C-135/08, in relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE)"⁷³.

8. Onere della prova e sua ripartizione: qualche chiarimento

Da un punto di vista generale, chi agisce in giudizio, per vedere riconosciuta la cittadinanza, deve dimostrare solo i fatti costitutivi a sostegno della sua pretesa, cioè quelli ritenuti rilevanti dalla legge per la produzione di determinati effetti (art. 2697 c.c.)⁷⁴. Al contrario, chi si oppone a tale richiesta deve provare i fatti impeditivi e, cioè, quelli idonei a suffragare l'assenza o il venir meno della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente o la mancanza del legame di sangue tra i due⁷⁵. Da ciò si deduce logicamente che chi mira al riconoscimento della cittadinanza deve unicamente allegare i documenti da cui emerga la concatenazione genealogica da cittadino italiano. Su di lui non potrebbe mai incombere l'onere di provare l'assenza di eventuali fatti ostativi, perché si tratterebbe di una *probatio diabolica*. Impossibile, per esempio, fornire certificati relativi a tutte le pubbliche amministrazioni brasiliane dell'epoca attestanti che quella persona non fosse impiegata presso di loro.

Nella criticata prospettazione della Corte d'Appello, manca, invece, qualsiasi prova di univoca volontà di rinuncia alla cittadinanza italiana. Non solo, da parte dell'appellante Ministero dell'Interno, non era stata allegata alcuna istanza di naturalizzazione, ma gli appellati, dal canto loro, avevano prodotto in giudizio il certificato negativo di naturalizzazione. Quest'ultimo è un certificato, rilasciato dal Ministero di giustizia e pubblica sicurezza della Repubblica federativa del Brasile, che stabilisce l'assenza presso la pubblica amministrazione di alcun atto di naturalizzazione riferibile al cittadino italiano menzionato. Tale certificato rivestiva valore di atto pubblico anche per l'ordinamento italiano, in forza dell'art. 11 del Trattato tra Italia e Brasile, relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile firmato a Roma il 17 ottobre 1989⁷⁶. Dunque, rappresentando una prova legale dell'assenza di naturalizzazione, non avrebbe dovuto essere oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice. Per confutarne le risultanze, infatti, l'amministrazione appellante avrebbe dovuto dimostrarne la non autenticità ai sensi dell'articolo 2700 c.c., cioè tramite proposizione di querela di falso⁷⁷. Non solo l'amministrazione non ha dato corso ad alcuna azione in tal senso, ma la Corte d'Appello ha avallato, con una evidente forzatura, una interpretazione riduttiva della valenza del certificato negativo di naturalizzazione. Secondo la criticabile sentenza d'appello, tale attestazione sarebbe stata insufficiente, in quanto si trattava di una mera lista di avvenuta naturalizzazione, scarsamente affidabile come prova documentale, a causa del lungo tempo trascorso e del difficile reperimento di tali liste.

In riferimento al decreto di grande naturalizzazione brasiliana, l'amministrazione ha ritenuto che fosse sufficiente l'operatività *erga omnes* del disposto normativo citato per poter dimostrare la perdita della cittadinanza, ai sensi dell'art. 11, n. 2, c.c. 1865, senza necessità di ulteriore prova. Infatti, si valorizzano circostanze che non integrano neppure vere e proprie presunzioni⁷⁸, come lo stabile inserimento nel tessuto sociale brasiliano che configura tutt'al più una *preasumptio de praesumpto*⁷⁹.

La Corte d'Appello, invece di verificare se l'appellante avesse puntualmente addotto fatti specifici, in grado di provare una tacita accettazione della cittadinanza, addossa l'onere di una prova negativa all'appellato. Ritiene, infatti, che "per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza ex articolo 11 del codice civile del 1865 sarebbe stato necessario dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto "alieno" al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, ciò che nel caso di specie non è avvenuto, ne è ragionevole ritenere sia avvenuto". Giova ribadire che, mentre l'interessato deve fornire la prova della discendenza da un soggetto in possesso della cittadinanza italiana, l'onere della prova di eventuali fattori estintivi o interruttivi spetta all'amministrazione pubblica controinteressata (Ministero dell'Interno italiano)⁸⁰.

Una tendenza di fondo, riscontrabile in quest'orientamento della Corte d'Appello, attiene alla ricostruzione indiziaria, ovvero al tentativo di accreditare prove presuntive dell'adesione degli avi alla grande naturalizzazione o, comunque, del loro stabile inserimento lavorativo in Brasile, al fine di desumerne la perdita (per rinuncia tacita) della cittadinanza italiana, ex art. 11, c.c. 1865⁸¹.

Qualora il soggetto ascendente o uno dei discendenti avessero ricoperto impieghi alle dipendenze del Governo straniero, in modo tale da interrompere la linea di trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sarebbe spettato all'amministrazione, ex art. 2697 c.c., provare positivamente tale circostanza.

Oltre ad estendere la portata della norma fino a ricomprendervi qualsiasi attività lavorativa, la sentenza della Corte d'Appello utilizza l'avverbio "verosimilmente" con riferimento alla prova di quest'ultimo importante elemento. Insomma non vi è nessun riferimento a un fatto specifico, ma si fa ricorso a una palese illazione e valutazione probabilistica, del tutto inconferente ai fini dell'assolvimento dell'*onus probandi*.

9. Perdita della cittadinanza e discriminazione della donna: la tardiva riparazione costituzionale

In base alla Legge n. 555 del 1912 (artt. 1 e 10), una donna non poteva trasmettere la propria cittadinanza italiana (principio di trasmissione patrilineare) e, se sposata con un uomo straniero, la perdeva. Le disposizioni sono rimaste in vigore anche dopo l'approvazione della Costituzione del 1948, per ben 27 anni, sino a quando non è intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)⁸². A ciò era seguita una lunga e complessa giurisprudenza della Corte di Cassazione sugli effetti di tale pronuncia, che ha portato, infine, a superare la criticata tesi dell'irretroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale oltre il 1° gennaio 1948⁸³. Si era, infatti, incerti se mantenere in vita un residuo spazio di applicazione dell'art 10 citato, *ratione temporis*, cioè fino all'entrata in vigore della Costituzione, o reputare che la sua illegittimità costituzionale dovesse produrre effetti anche retroattivi, in ipotesi di perdita della cittadinanza intervenuta anteriormente al 1° gennaio 1948 e per i figli nati anch'essi prima di tale data. Quest'ultima soluzione sarebbe stata da preferire, in quanto si tratta di un diritto (quello alla cittadinanza) fondamentale e imprescrittibile, che può essere giustiziato in ogni tempo, in combinato disposto con il principio di non discriminazione della donna (art. 3 Cost.).

In quest'ultima direzione si è orientata la Cassazione, Sezioni Unite, 25 febbraio 2009, n. 4466⁸⁴ che, riguardo agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sulla legge pre-costituzionale, ha stabilito che la perdita della cittadinanza è da considerarsi effetto perdurante di una normativa dichiarata incostituzionale e, quindi, la cittadinanza va riconosciuta anche al figlio di tale donna nato sotto la vigenza della l. n. 555 del 1912. Insomma, continuare a negare ai figli (e ai loro discendenti) l'acquisto della cittadinanza italiana, anche dopo la sopraggiunta incostituzionalità dell'evento che l'aveva impedito, determinerebbe un inammissibile "perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria e violativa di

diritti fondamentali della donna, in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme incostituzionali”⁸⁵.

Quelle norme precostituzionali ed il faticoso percorso verso il diritto della donna a non essere discriminata, sul piano della capacità di trasmissione della cittadinanza ai propri discendenti, la dicono lunga su una certa concezione patriarcale dello *status civitatis*. Conseguentemente, anche quel profilo identitario, incarnato dal voler riabbracciare le proprie origini italiane, sarebbe stato relegato ad una linea di trasmissione strettamente maschile e precluso a quanti vantassero il corrispondente *status* sulla base della discendenza da una donna.

La vicenda permette anche di evidenziare un’esclusione nell’esclusione. Se la prima è costituita dai requisiti per accedere ad una cittadinanza, che rinvia ancora ad un’appartenenza familistico-nazionale, da cui gli altri vengono emarginati, la seconda riguarda, più specificamente, la discriminazione di genere. La società patriarcale e nazionalista ha penalizzato le donne, rispetto all’uomo, anche per quanto riguarda la capacità di essere portatrici di tale *status* e di trasmetterlo alla propria discendenza⁸⁶. Come vedremo nel Capitolo terzo, qualcosa di simile è avvenuto con la disciplina della trasmissione del cognome in seno alla famiglia.

10. La questione degli Stati preunitari

Una notazione utile riguarda la situazione di chi emigrava dai diversi Stati preunitari, avendo lasciato la penisola prima dell’Unità d’Italia. Qui, si era prospettata la questione se ai discendenti di tali emigranti potesse essere riconosciuta la cittadinanza italiana o meno⁸⁷. La teoria prevalente fu quella della continuità tra Stato predecessore e Stato successore (regno d’Italia) in linea con quella norma di diritto consuetudinario internazionale secondo la quale i cittadini, di uno Stato annesso da un altro, passano automaticamente ad essere cittadini di quest’ultimo⁸⁸. Rilevante, in questo senso, appare anche la circolare del 30 ottobre 1870 del ministro degli Esteri Visconti Venosta alle Autorità consolari italiane all’estero, avente ad oggetto l’annessione delle province romane, dove si invita

ciascun console “ad estendere immediatamente la di Lei giurisdizione ai nativi di quelle Provincie, ed a prestare loro in ogni circostanza quella protezione ed assistenza a cui hanno diritto i cittadini delle altre Provincie del Regno”⁸⁹. Da ciò si evince anche la volontà dello Stato, espressione della sua sovranità, di estendere la cittadinanza agli individui degli Stati preunitari che risiedevano e lavoravano al di fuori dei confini nazionali italiani⁹⁰. Tale conclusione sembra, perciò, sconfessare ulteriormente un’interpretazione estensiva della causa di perdita della cittadinanza basata sull’aver accettato un impiego da un Governo estero, e che vi ricomprenda qualsiasi attività lavorativa prestata nel territorio di quello Stato. Ne discende che un cittadino di Stato preunitario, emigrato in Brasile prima dell’Unità d’Italia (cioè prima del 17 marzo 1861 o delle successive annessioni del Triveneto e del Lazio), poteva rivestire, a pieno titolo, le qualità di cittadino italiano.

11. Rilievi critici

La lettura alternativa fornita dall’appello, favorevole alla perdita della cittadinanza nelle circostanze menzionate, appare particolarmente penalizzante per la cittadinanza *iure sanguinis* e per il diritto all’identità personale dei soggetti interessati⁹¹. Il testo legislativo operante *ratione temporis* sembra essere stato forzato, in vista del perseguimento di un certo obiettivo.

Probabilmente – se è consentito avanzare un’ipotesi – si è tentata un’operazione di rilettura in senso evolutivo e sociologico, cioè con un’ottica di moderna critica ai possibili eccessi ed iniquità che quella disciplina, come originariamente concepita, potrebbe oggi palesare⁹². Ma ciò è stato fatto a prezzo di notevoli fraintendimenti della lettera e della *ratio* dei disposti legislativi. In alcuni passaggi, le considerazioni dei giudici sembrano avulse dal contesto storico in cui le norme giuridiche furono adottate, nonché ignare delle finalità cui queste ultime tendevano. Forse la direzione inedita impressa dalla Corte d’Appello di Roma nel 2021 si potrebbe spiegare come critica – non immune dalle influenze dell’attuale temperie politica – rispetto ad una concezione troppo ampia dello *ius sanguinis* (mantenuta intatta dal nostro legislatore).

L'interpretazione ed applicazione della legge, come suggerisce la teoria della *Vorverständnis* (precomprensione), tiene conto tra l'altro dell'orizzonte di attesa che si para davanti al decisore, non potendo quest'ultimo ignorare le aspettative dei soggetti potenzialmente coinvolti dalla soluzione del caso⁹³.

Si fa riferimento, da un lato, alle posizioni assunte dai Ministeri italiani appellanti, dall'altro al notevole incremento delle domande ricevute negli ultimi anni dal Brasile, destinate ad aumentare sulla scorta di crisi economiche, e anche sanitarie, ciclicamente recrudescenti. Come abbiamo visto, queste domande gravano anche sulla macchina giudiziaria ed amministrativa in modo non indifferente. Sullo sfondo, poi, c'è il dibattito che vede su fronti opposti destra e sinistra in Parlamento, sull'acquisto della cittadinanza *iure soli*, e sullo stallo in cui versa la proposta legislativa sul c.d. *ius scholae*⁹⁴. Quest'ultimo ordine di considerazioni concorre ad una più o meno velata critica dello *ius sanguinis* all'italiana, rispetto ad una politica migratoria ancora poco sensibile al dato di realtà e all'effettivo inserimento dell'immigrato nel tessuto sociale ed economico del Paese. La cittadinanza basata sulla discendenza viene spesso richiesta non tanto per ragioni di effettiva integrazione sociale e condivisione linguistico-culturale, quanto per agevolare una più qualificante circolazione lavorativa ed economica. Il passaporto italiano, inoltre, rende anche cittadini europei, facilitando lo spostamento verso Paesi terzi.

Dalla vicenda emerge un originale focus sul concetto di identità. Questa ha un riflesso sulla cittadinanza, come la cittadinanza lo ha sull'identità. Essere cittadini rinvia ad un rapporto peculiare tra il soggetto e lo Stato, che attribuisce diritti e doveri, ponendo la questione se un collegamento effettivo con quello Stato, un'attiva partecipazione alla vita di quella comunità debbano essere un *prius* od un *posterius* per lo *status* di cittadini. Il significato della cittadinanza coinvolge una problematica identitaria nel senso appena esposto. Non dovrebbe, dunque, scadere in una scorciatoia volta semplicemente all'acquisizione di vantaggi. Al di là della correttezza tecnico-giuridica della sentenza della Corte d'Appello, potrebbe sollevarsi *de iure condendo* il dubbio che questo

legame particolare possa essere ravvisato in una lontana ascendenza- di cui, in ipotesi, neanche si conserva memoria, né altro lascito linguistico o culturale- e non invece in uno stabile inserimento in quel tessuto sociale di soggetti da tempo residenti, seppur di origini straniere.

Per questi motivi si può dissentire da quanti ritengono, seppur in termini provocatori, che il concetto di identità sia irrimediabilmente nocivo e da abbandonare⁹⁵. L'identità si presenta come qualcosa di ineliminabile e immanente alla realtà sociale, strettamente connesso al concetto di dignità della persona. I tentativi di conculcarne le manifestazioni non hanno mai portato bene all'umanità. L'identità cementa il senso della comunità, dello stare insieme, fondendo dimensioni individuali e collettive. Ma non ne esiste necessariamente un unico modello, autoreferenziale e assimilazionista. Anzi, proprio i modelli inclusivi e pluralisti andrebbero promossi e incentivati.

Non convince del tutto, o almeno non ancora, ritenere superato il concetto di cittadinanza statale, in favore di una cittadinanza universale attualmente utopistica. Non è la cittadinanza, di per sé, ad impedire ai non cittadini di godere dei diritti fondamentali della persona, ma il rapporto che si determina tra diritti della persona e cittadinanza. Si dovrebbe ribadire, invece, che l'esistenza del concetto di cittadinanza non può mettere in dubbio la garanzia dei diritti fondamentali e neppure le legittime aspirazioni verso un modello di società pluralista. Anzi, tali protezioni andrebbero estese il più possibile, inclusi i tanto martoriati diritti sociali⁹⁶.

La cittadinanza va ripensata, in modo da renderla compatibile con il forte calo demografico nei Paesi europei e in particolare in Italia; con le emergenze climatiche, sanitarie, energetiche; con le nuove massicce migrazioni. La cittadinanza dovrebbe essere più facilmente e velocemente accessibile per coloro che siano nati in Italia ed inseriti stabilmente nel tessuto socio-economico; ne andrebbero depennati, ovunque, i tratti del privilegio e del diritto *octroyé* o, peggio, dispensato a titolo oneroso.

Note

¹ Camera dei Deputati, giovedì 31 marzo 2022 771 XVIII Legislatura, cit., pp. 19-20.

² Sezione Persone, Famiglia e Minori, Presidente Relatrice dott.ssa Zannella (<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-2022-1/cittadinanza-3/868-5-corte-app-roma-5-7-2021/file>).

³ Sezione I civile, Presidente Relatrice dott.ssa Budetta (<https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2022/07/Sentenza-n.-1681-2022.pdf>).

⁴ Per una più estesa illustrazione di quelle politiche, cfr. *supra* Cap. I, par. 5.

⁵ C. app. Roma, n. 6640/2021, pubblicata in data 08/10/2021 (rel. D. Pinto); n. 1496/2022, pubblicata in data 04/03/2022 (rel. E. Capizzi); n. 4153/2022, pubblicata in data 16/06/2022 (rel. L. Papoff); n. 4711/2022, pubblicata in data 07/07/2022 (rel. N. Saracino). Si veda anche l'altrettanto recente Corte d'Appello de L'Aquila 6 luglio 2021, inedita.

⁶ In realtà, si procede per due cause, ma sono praticamente identiche perché riferite a sentenze d'appello anch'esse c.d. "gemelle". Cfr., in relazione a queste ultime, rispettivamente, Cass. Sez. Un. civ., n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, cit.

⁷ Cfr. Camera dei Deputati, giovedì 31 marzo 2022 771 XVIII Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) Allegato 4, 5-07803 Frate e Ferri: Iniziative di competenza in materia di trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* con particolare riferimento alle domande presentate da discendenti di cittadini italiani residenti in Brasile, pp. 19-20. Sulla circolare in oggetto, cfr. M. CALIARO, *Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889: orientamenti interpretativi e competenze dell'ufficiale dello stato civile in una recente circolare ministeriale*, in *Lo stato civile italiano*, dicembre 2021, pp. 40 ss.; D. BERLOCO, *Circolare del Ministero dell'Interno n. 6497 del 6 ottobre 2021 sugli effetti derivanti dalla "Grande Naturalizzazione Brasiliana" del 1889, ivi*, dicembre 2021, pp. 4 ss. Chi risiede all'estero e intende domandare il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* deve sottoporla all'Autorità diplomatica o consolare nell'ambito della cui giurisdizione risiede l'istante straniero originario italiano, oppure può ricorrere ad accertamento giurisdizionale dello *status civitatis*, dando mandato ad un legale italiano. In genere, i giudici si esprimono favorevolmente, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile. Chi risiede in Italia, invece, può indirizzare la richiesta al sindaco del Comune italiano di residenza. Cfr. Id., *Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis. Se residente all'estero la domanda va presentata all'Autorità diplomatica o consolare, ivi*, 17 novembre 2020.

⁸ Camera dei Deputati, giovedì 31 marzo 2022 771 XVIII Legislatura, *loc. ult. cit.*

⁹ Sull'incidenza di Internet e delle tecnologie moderne dell'informazione e della comunicazione, rispetto all'aumento vertiginoso delle istanze provenienti da terre lontane di storica emigrazione italiana, cfr. M. MELLONE, *L'accertamento giudiziario della cittadinanza italiana iure sanguinis*, cit., p. 4.

¹⁰ Utilizzo questo termine in senso descrittivo, non tecnico, in quanto a coloro che vantano la cittadinanza *iure sanguinis*, quest'ultima non è mai attribuita, ma riconosciuta, perché esistente fin dalla nascita. Lasciando da parte l'aspetto prevalentemente utilitaristico della ricerca di un passaporto italiano ed europeo, l'esigenza di ritrovare un'identità italiana è testimoniata dalla recente riscoperta del *talian* (o veneto-brasiliano). Cfr. C. MARCATO, *Il "talian" in Brasile: alcune opinioni dei parlanti*, in *Oltreoceano*, 2007, I, pp. 149-156. Nel 2021, il docufilm "Azambuja: A Imigração Italiana no Sul de Santa Catarina", documenta l'arrivo, nel 1877, nello Stato brasiliano di Santa Catarina dei primi coloni italiani. Cfr. M. CHIARELLI, *Azambuja: l'emigrazione italiana in un film*, in *Trevisani nel mondo*, 1 gennaio, 2022, p. 28.

¹¹ Rimarca tale aspetto anche Cass. Sez. Un. civ., n. 25317/2022, cit., p. 18: "È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa *pro tempore* rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale".

¹² Questo era il disposto del citato art. 11 c.c. 1865:

"La cittadinanza si perde:

1. *da colui che vi rinuncia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce un Paese estero la sua residenza;*

2. *Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in Paese estero;*

3. *Da colui che, senza permesso del Governo, abbia accettato impiego da un Governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.*

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno. Non di meno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli".

¹³ Secondo l'art. 8: "Perde la cittadinanza: 1. chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza; 3. chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio". Sul punto v. G. BONATO, *op. cit.*, pp. 22 ss.

¹⁴ Cfr. F. DEGNI, *Della cittadinanza*, Napoli, Eugenio Marghieri-Torino, Unione Tip. Editrice Torinese, 1921, p. 203.

¹⁵ Per una ricostruzione meticolosa dell'articolato processo legislativo di grande naturalizzazione e delle difficoltà, sia pratiche, sia cognitive, per i coloni italiani di manifestare volontariamente e consapevolmente la propria scelta, Cass. Sez. Un. civ., n. 25317/2022, p. 24.

¹⁶ *Ibidem* (originariamente il termine era di sei mesi, poi prorogato a due anni dalla Costituzione brasiliana del 1891).

¹⁷ Cfr. Cass. Sez. Un. civ., n. 25317/2022, cit., p. 29.

¹⁸ Cfr. F. DEGNI, *op. cit.*, 205; A. BALDASSARRI, *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1928, p. 17; G. BONATO, *op. cit.*, 12.

¹⁹ *Ibidem*. Per procedere all'analisi della normativa brasiliana, si dovrebbe seguire il criterio indicato dall'art. 15 della Legge n. 218/1995, rubricato 'Interpretazione e applicazione della legge straniera', il quale dispone che: "La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo". Ricorda, inoltre, l'insegnamento della nostra Corte di Cassazione, secondo cui il diritto straniero va interpretato in modo conforme all'orientamento della giurisprudenza di quel Paese, metodo valido per l'applicazione tanto di leggi straniere vigenti, quanto di leggi straniere abrogate e risalenti nel tempo (Id., *op. cit.*, 7; Cass., sentenza 26 ottobre 2015, n. 21712).

²⁰ Cfr. P. RESCIGNO, *Introduzione*, in G. ALPA (a cura di), *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 6; P. RIDOLA, *La giurisprudenza costituzionale e la comparazione*, *ivi*, pp. 15 ss.; P.G. MONATERI, A. SOMMA, "Alien in Rome". *L'uso del diritto comparato come interpretazione analogica ex art. 12 preleggi*, in *Foro it.*, 1999, vol. 122, n. 2, pp. 47-56; G. GORLA, *Il diritto comparato*, in Id., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 79 ss.

²¹ Cass. civ. Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907 in *La Legge - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, 1907, p. 2219.

²² *Ibidem*.

²³ Cfr. G. B. C. MORAGLIA, *Cittadinanza e naturalizzazione*, Forlì, Romagnolo S. Lombardini, 1906, p. 136; A. ROSSI, *La cittadinanza brasiliana imposta agli stranieri e il Codice civile italiano*, in *La legge - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, 1907, p. 2219; M. VIANELLO-CHIODO, *La cittadinanza del nostro emigrato. Della contemporanea attribuzione della cittadinanza di Stati diversi*, Roma, Cooperativa tipografica Manuzio, 1910, p. 23; G. ROSOLI, *La crise des relations entre l'Italie et le Brésil: la grande naturalisation (1889-1896)*, in *Revue Européenne des Migrations Internationales*, 1986, II, pp. 69-90; F. DEGNI, *Della cittadinanza*, *cit.*, p. 202.

²⁴ Corte d'Appello Genova 15 giugno 1896, in *Foro it.*, 1896, Anno XXI, Fasc. XII, con nota di commento di V. CAPELLINI, *L'acquisto della cittadinanza estera per naturalizzazione e le leggi successorie italiane*.

²⁵ Trib. Roma 19 marzo 1994, in *Foro it.*, 1995, 1646 secondo cui "Posto che per la perdita della cittadinanza italiana occorre anche il requisito della spontaneità dell'acquisto di altra cittadinanza, resta cittadino italiano chi abbia ottenuto la cittadinanza palestinese per necessità (nella specie, per leggi razziali e sopravvenuto stato di belligeranza contro l'Italia) e sia poi divenuto cittadino israeliano in via automatica (nella specie, in virtù della legge israeliana che concedeva la cittadinanza a tutti gli immigrati di stirpe ebraica che non avessero mostrato precedentemente una contraria volontà)". Cfr. anche Trib. Roma 25 febbraio 1958, in *Giust. civ.*, 1958, p. 1396; cfr., per un'analisi dettagliata della "legge del ritorno", originariamente approvata nel 1950, ma integrata in fasi successive, a cominciare dalla legge sulla cittadinanza, risalente al 1952, cfr. G. MILANI, *La legislazione in materia di immigrazione e cittadinanza in Israele e gli effetti sulla popolazione araba e su quella ebraica*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*,

2013, 3, pp. 57-75. Cfr. G. VACCARO, *op. cit.*, 8-9, anche in nota.

²⁶ *Ibidem*, a proposito di Cons. Stato, parere, 31 gennaio 1986, n. 201 (in *riv. Cons. di Stato*, I, 1987, 472) e del *South African Citizenship Act* (1949).

²⁷ Cfr. *Revue de droit international privé et de droit international pénal*, 1915-1916, pp. 76 ss.

²⁸ *Ibidem*. La pronuncia è criticata da P. WEIS, *Nationality and Statelessness in International Law*, cit., p. 106, in quanto, invece di limitarsi a sindacare l'effetto della grande naturalizzazione sulla cittadinanza originaria, si era spinta a sancirne l'inidoneità a fare acquisire la cittadinanza brasiliana. Sul punto, si vedano anche M. MELLONE, *op. cit.*, 140-141, nota 74; E. LAPENNA, *La cittadinanza nel diritto internazionale generale*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 42-43.

²⁹ Cfr. A. DAL RI Jr, *El tratamiento jurídico del extranjero en Brasil: de la "gran naturalización" de la Primera República a la seguridad nacional en el Estado nuevo (1889-1945)*, cit., pp. 140 ss.

³⁰ Il pensiero va alle dottrine del Larenz, laddove la manifestazione tacita di volontà, basata su fatti concludenti, appunto, richiede preciso e univoco significato sociale dei comportamenti posti in essere, in modo tale che questi risultino in grado di obbligare giuridicamente il soggetto che li pone in essere (*Schuldverhältnissen aus sozialtypischem Verhalten*). Cfr. K. LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, I, Vol. *Allgemeiner Teil*, München-Berlin, C.H Beck, 1964, p. 33; nonché V. FRANCESCHELLI, *I rapporti di fatto: ricostruzione della fattispecie e teoria generale*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 296 ss.; R. SACCO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, VI, 2, Torino, Utet, 1975, p. 86; G. GIAMPICCOLO, *Note sul comportamento concludente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1961, p. 787.

³¹ Cfr. Cass. n. 25317/2022, cit. 33: "il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge – normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali".

³² Cass. 21 febbraio 1995 n. 1882; 23 luglio 1997 n. 6872. Nel senso, invece, del carattere peculiare della rinuncia abdicativa, si veda Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2020 che, nel ricostruire l'istituto, ne ha confermato la natura di "negozio giuridico unilaterale, non recettizio, con il quale un soggetto, il rinunciante, nell'esercizio di una facoltà, dismette, abdica, perde una situazione giuridica di cui è titolare, rectius esclude un diritto dal suo patrimonio, senza che ciò comporti trasferimento del diritto in capo ad altro soggetto, né automatica estinzione dello stesso. Gli ulteriori effetti, estintivi o modificativi del rapporto, che possono anche incidere sui terzi, sono, infatti, solo conseguenze riflesse del negozio rinunziativo, non direttamente ricollegabili all'intento negoziale e non correlate al contenuto causale dell'atto, tant'è che la rinuncia abdicativa si differenzia dalla rinuncia cd. traslativa proprio per la mancanza del carattere traslativo-derivativo dell'acquisto e per la mancanza di natura contrattuale, con la conseguenza che l'effetto in capo al terzo si produce ipso iure, a prescindere dalla volontà del rinunciante, quale mero effetto di legge. Per il suo perfezionamento non è, pertanto, richiesto l'intervento o l'espressa accettazione del terzo né che lo stesso debba esserne notiziato". Cfr. Consiglio di Stato adunanza plenaria 20 gen-

naio 2020, n. 2 in *Riv. dir. int.*, 2020, fasc. 4, pp. 1106-1112, con nota di R. RUOPPO, *L'inammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà: un esempio di dialogo costruttivo tra Corte europea dei diritti dell'uomo e giurisprudenza nazionale*.

³³ Cass., cit., p. 42

³⁴ Vedi per esempio F.S. BIANCHI, *Corso di codice civile italiano*, vol. IV, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1888, p. 233 che parla di "materia odiosa ed eccezionale" in riferimento alla decadenza dalla cittadinanza. Cfr. anche E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 5° ed., vol. II, parte I, Firenze, Fratelli Cammelli, 1914, n. 37, p. 52 che definisce la perdita della cittadinanza una "grave sanzione". Nello stesso senso, C. BISOCCHI, *Acquisto e perdita della nazionalità nella legislazione comparata e nel diritto internazionale*, cit., 438; su tutto ciò, cfr. G. BONATO, *op. cit.*, p. 4. Riferimenti al dibattito giuridico ed ai suoi risvolti interpretativi in Cass. Sez. Un. civ., n. 25317/2022, cit., p. 17, dove si parla di ordinamento giuridico italiano che, a proposito dello *ius sanguinis*, "mantiene per tradizione un approccio conservatore".

³⁵ Infatti, si era, da parte della dottrina, utilizzata l'espressione "rinuncia forzata". Cfr. C. BISOCCHI, *op. cit.*, p. 377. Cfr. G. BONATO, *op. cit.*, p. 12.

³⁶ Cass. n. 25317/2022, cit., p. 22.

³⁷ Lo evidenziano C.R. GIRARDELLO DE BARROS, M.S. LA MALFA, *Grande naturalizzazione*, in *Insieme*, settembre 2021, n. 167, p. 91.

³⁸ Secondo C. App. Roma 1496/2022, cit., all'acquisto forzato della cittadinanza brasiliana, in base al decreto di grande naturalizzazione, poteva derivare, al più, una doppia cittadinanza accidentale, di fatto. Cfr. G. BONATO, R. DE SIMONE, *op. cit.*, par. 3. Sul dibattito sviluppatosi in Italia (1890-1912), in ordine alla convenienza politica di consentire la doppia cittadinanza, al fine di controllare meglio le conseguenze dei massicci fenomeni migratori, cfr. A. BRECCIA, *Una doppia cittadinanza per gli emigrati? I liberali italiani tra tentativi di riforma e resistenze (1890-1912)*, in M. AGLIETTI (a cura di), *Finis Civitatis. Le frontiere della cittadinanza*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2019, p. 53.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ In base al comma 2 dell'art. 23: "Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita".

⁴¹ Si rammenta che ai sensi dell'art.8, comma 3 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza: "La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta".

⁴² Già prima dell'entrata in vigore della L. n. 91/1992, la dottrina (R. QUADRI, *Cittadinanza*, voce del *Novissimo digesto*, Torino, 1957, III, p. 330; nonché R.

CLERICI, *Problemi in tema di cittadinanza nella giurisprudenza italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1972, p. 22) trattava di perdita della cittadinanza, come fattispecie complessa, i cui requisiti erano la residenza all'estero (per la quale può esservi dispensa) congiunta allo spontaneo acquisto o alla espressa rinuncia. Nonostante ciò, si considerava comunque preminente, soprattutto in dottrina, meno in giurisprudenza, l'elemento volontaristico. Cfr. P. ZICCARDI, *Osservazioni sulla funzione degli "status" familiari*, in *Riv. trim. dir e proc. civ.*, 1950, 8, p. 654; G. BISCOTTINI, *Cittadinanza* (diritto vigente), voce dell' *Enc. dir.*, cit.. Tuttavia, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale disciplina, la giurisprudenza era nettamente schierata nel richiedere la dimostrazione del carattere espresso e spontaneo della rinuncia, per cui non era sufficiente la prova documentale del solo acquisto spontaneo della cittadinanza straniera. Cfr. Cass. III sez. civ., 21 novembre 1981, n. 6220, *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Cittadinanza.*, n. 8; Cass. Sez. Un. civ., 10 ottobre 1979, n. 5250, id., Rep. 1979, voce cit., n. 6; 3 aprile 1970, n. 894, cit. *Difforme*, Trib. Locri 10 settembre 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 11, secondo cui non occorre la rinuncia espressa, ove l'acquisto sia volontario. In questo senso, anche Trib. Roma, 21 dicembre 1994, in *Foro it.*, 1995, p. 1646: "Posto che per la perdita della cittadinanza italiana occorre anche il requisito della spontaneità dell'acquisto di altra cittadinanza, perde la cittadinanza italiana chi abbia ottenuto quella statunitense con espresso concorso di volontà, deducibile dalla richiesta di cittadinanza straniera, dalla dichiarazione alle autorità estere dell'intenzione di risiedere permanentemente negli Stati Uniti e dalla comunicazione al Comune italiano di residenza di risiedere all'estero".

⁴³ Cass. Sez. Un. civ. 10 ottobre 1979, n. 5250 cit.; Cass. sez. III, 21 novembre 1981, n. 6220 cit.; Cass. sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608; Cass. sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428.

⁴⁴ Cass. Sez. I, civ., 3 novembre 2016, n. 22271, Rel. Mercolino: "Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, accertato che la S., dopo essersi trasferita nel 1951 in Australia, aveva chiesto nel 1957 la cittadinanza di quello Stato, ha ritenuto che, in quanto spontanea e non imposta da eventi straordinari, tale iniziativa comportasse l'automatica rinuncia alla cittadinanza italiana, ricollegabile alla sua libera scelta e volontà di diventare nuova cittadina dello Stato dove era emigrata. Tale rinuncia, non imposta dalla legislazione australiana all'epoca vigente (Nationality and Citizenship Amendment Act), la quale non impediva allo straniero naturalizzato di conservare la cittadinanza dello Stato di origine, limitandosi ad imporgli la prestazione di un giuramento di fedeltà (art. 16) e prevedendo la perdita della cittadinanza soltanto nell'ipotesi inversa di acquisto di un'altra cittadinanza da parte di un australiano (art. 17), non era in alcun modo desumibile dalla mera proposizione dell'istanza di naturalizzazione, ma avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica allegazione e prova, in mancanza della quale doveva escludersi che l'accoglimento della predetta istanza comportasse il venir meno della cittadinanza italiana".

⁴⁵ Cass. 22271/2016 cit. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente, insieme al figlio, in quanto, sebbene trasferitasi in Australia, acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana.

⁴⁶ Cfr. B. BAREL, *La cittadinanza*, in P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura

di), *Manuale breve di diritto dell'immigrazione*, 5^a ed., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021, p. 407. Sul problema della tassatività e dei limiti alle ipotesi di revoca della cittadinanza, in relazione alla tutela del diritto alla cittadinanza e all'identità personale, vedi *supra* Cap. I, par. 3.6.

⁴⁷ Cfr. *supra* Cap. I, par. 3.2. Inoltre, si veda G. BONATO, R. DE SIMONE, *op. cit.*, p. 17, dove si nota, a proposito del Trattato Italia-Argentina del 1971 sulla doppia cittadinanza, che, in sostanza, prevedeva un meccanismo di riattivazione della seconda cittadinanza dormiente: “Il sistema delineato dal richiamato Trattato del 1971 ha perso la sua ragion d'essere in seguito all'introduzione dell'art. 11 della Legge n. 91 del 1992 che ammette l'esistenza della doppia cittadinanza senza limiti, anche in caso di doppia cittadinanza derivata”. Cfr. anche S. BARIATTI, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1996, p. 13 ss.

⁴⁸ Come osservato dalla Cass. Sez. Un. civ., n. 25317/2022, p. 11: “La disattenzione su tali punti mina la decisione già sul piano dei percorsi logici”.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Per il testo della legge venezuelana, cfr. *La Legge - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, Anno III, 1873, Parte Terza, p. 248.

⁵¹ Cfr. G. SAREDO, *La cittadinanza degli italiani a Venezuela*, in *La Legge - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, Anno III, 1873, Parte Terza, p. 249. Per un'efficace sintesi della giurisprudenza che ha ribadito tale principio a cavallo dei due secoli, Trib. di Roma 25 febbraio 1958, in *Giust. civ.*, 1958, p. 1396 “il precedente immediato della riferita norma è quello contenuto nell'art. 11 n. 2, dell'abrogato codice del 1865, con il quale si stabiliva che la cittadinanza italiana veniva perduta da colui che abbia ottenuta la cittadinanza di Paese estero. Nel vigore del detto codice la giurisprudenza ebbe più volte occasione di pronunciarsi sull'interpretazione di tale norma, pervenendo alla conclusione che la naturalizzazione conferita per determinazione spontanea di uno Stato estero non comportava la perdita della cittadinanza italiana (vedi App. Lucca, 9 luglio 1880, Legge 1881, 1, 82); e le Corti di Firenze (31 luglio 1883) e di Genova (15 giugno 1896), ritennero inefficace a far perdere la cittadinanza italiana un atto di naturalizzazione ottenuto da un altro Stato quando risulti che siasi chiesto per eludere le disposizioni della legge successoria italiana; il Tribunale di Genova poi (4 luglio 1900, *Riv. dir. inter.*, 1900, p. 388) ritenne altresì che non producesse perdita della cittadinanza italiana l'acquisto di cittadinanza straniera fatta allo scopo di regolarizzare la compera di carati di navi. Dal che si desume che la giurisprudenza esige una reale volontà di perdere la cittadinanza italiana, indulgendo, persino, all'intento di frodare le nostre leggi, non ritenendo neppure sufficiente un comportamento positivo rivolto all'acquisto di una cittadinanza straniera”.

⁵² Si veda la replica del Ministro degli Affari Esteri venezuelano, Barrios all'Incaricato d'Affari italiano a Caracas, Viviani, in *Società italiana per l'organizzazione internazionale— Consiglio nazionale delle ricerche* (a cura di), *La Prassi italiana di diritto internazionale, Prima serie* (1861-1887), Vol. II, New York, 1970, Caso 603, p. 538, su cui G. VACCARO, *op. cit.*, nota 7.

⁵³ Emblematico è, in tal senso, l'argomentare della Corte d'Appello di Venezia (31 maggio 1878), secondo cui “La doppia cittadinanza simultanea, esclusa dalla

scienza antica, è pur sconosciuta dalla moderna siccome in alcuni casi ripugnante ai doveri dell'una e dell'altra. Ond'è che quando l'uomo apparisce sulle scene della vita appartiene già ad uno Stato", e che, tra l'altro, osserva come il diritto austriaco sulla cittadinanza *iure sanguinis* di cui ai §§ 4, 126 del codice civile austriaco, fosse "informato anch'esso al principio che, come il padre imprime al figlio il proprio nome, così la patria dei padri è quella dei figli", in *Foro it.*, Vol. 3, I (1878), pp. 749/750-757/758, con nota di P. FIORE.

⁵⁴ "Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi". Tale facoltà di rinuncia non era, invece, prevista per chi avesse acquisito la cittadinanza italiana successivamente, creando, secondo alcuni, un'inaccettabile discriminazione fra cittadini, distinguendo fra coloro che sono italiani dalla nascita (*iure sanguinis*), i quali potrebbero rinunciare volontariamente alla cittadinanza, e coloro che lo sono diventati successivamente ai quali, invece, sarebbe preclusa tale rinuncia. F. MOSCONI, *Qualche osservazione in tema di rinuncia alla cittadinanza italiana* (nota a Trib. Milano 29 maggio 1980.), in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1981, fasc. 1, pp. 41-50.

⁵⁵ Cfr. G. BONATO, *op. cit.*, p. 16; E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, cit., p. 88

⁵⁶ Cfr. Cass. Sez. Un. civ., n. 25317/2022, pp. 39-40 che sottolinea anche come sia "inutile disquisire del fatto che una successiva legge, la n. 24 del 1901, abbia persino abrogato l'art. 11, n. 3, del cod. civ. del 1865 (art. 35), salva la sostanziale reintroduzione della formula con l. n. 555 del 1912, in adesione alla volontà di attenuare l'antico rigore discendente dalla tradizione riferita all'epoca del primo impero francese; epoca di guerra costante, giustamente ritenuta non più attuale".

⁵⁷ Lo ricorda, con riferimento alla posizione assunta da Sidney Sonnino (in *Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legisl. XXI, I Sessione, Discussioni*, tornata 28 novembre 1900, 668 e 669), G. VACCARO, *op. cit.*, nota 17.

⁵⁸ C. BISOCCHI, *Acquisto e perdita della nazionalità nella legislazione comparata e nel diritto internazionale*, cit., p. 438; G. BONATO, *op. cit.*, p. 17.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Cfr., in tal senso, G. VACCARO, *op. cit.*, p. 10.

⁶ Cfr. A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2013, XXI^a ed., p. 55.

⁶ Cfr. Ministero dell'Interno, Circolare 26 settembre 1990, K.4.33 in M. CALIARO, R. CALVIGIONI (a cura di), *Gli atti di stato civile*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, p. 606, dove si passa in rassegna il parere del C.d.S.

⁶³ Cass. Sez. Un. cit., R.G. 26397/2021, p. 9; 26093/2021, p. 8.

⁶⁴ Insiste sull'importanza di una lettura unitaria dell'art. 3 Cost., che ponga in stretta connessione la dignità della persona con i legami sociali che la accompagnano, S. RODOTÀ, *Antropologia dell'"homo dignus"*, in Id., *Critica del diritto privato. Editoriali e saggi della Rivista Critica del Diritto Privato*, raccolti da G. Alpa e M.R. Marella, Napoli, Jovene, 2017, p. 357.

⁶⁵ Cfr. G. VACCARO, *op. cit.*, p. 13.

⁶⁶ Cfr. B. BAREL, *op. cit.*, p. 379; nonché G. BONATO, *op. cit.*, p. 18.

⁶⁷ Cass. 27 aprile 2011, n. 9377 in *Dir. fam pers.*, 2012, fasc. 2, pp. 559-565,

pt. 1, con nota di A. SINAGRA, *Sulla perdita e sul riacquisto della cittadinanza*.

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ Cfr. Sentenza 6 aprile 1955, caso Nottebohm (seconda fase)-*Liechtenstein c. Guatemala*, in *ICJ Reports*, 1955, p. 4.

⁷⁰ Lo Stato del Guatemala, di cui Nottebohm era cittadino, si difendeva contro le pretese di protezione diplomatica avanzate dal Liechtenstein, da cui pure lo stesso Nottebohm, in origine cittadino tedesco dalla nascita, era stato naturalizzato (si trattava di naturalizzazione formale). Ma il principio di effettività della cittadinanza portava a propendere per la intangibilità della giurisdizione del Guatemala esercitata sul proprio cittadino, proprio in quanto si pretendeva di incidervi, abusivamente, in forza dell'attribuzione di una seconda cittadinanza allo stesso cittadino. A proposito del principio di effettività della cittadinanza si è osservato: "l'ordinamento internazionale pone alla determinazione nazionale un limite quando ne prende in considerazione l'efficacia esterna. Tale limite si identifica nell'evidenza di un vincolo o connessione effettiva (c.d. *genuine link*) con l'ordinamento dello Stato che attribuisce la cittadinanza". Cfr. M. CALAMIA, *Riforme abusive dei modi di acquisto della cittadinanza nell'Unione europea? Considerazioni intorno alla prassi recente di alcuni Stati membri*, in L. CARPENTIERI (a cura di), *L'abuso del diritto*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 6-7.

⁷¹ "Similarly, the courts of third States, when they have before them an individual whom two other States hold to be their national, seek to resolve the conflict by having recourse to international criteria and their prevailing tendency is to prefer the real and effective nationality" (cit.).

⁷² Tale interpretazione dell'articolo 11, nel senso di legittimare, in un'ampia accezione, qualsiasi rinuncia per *facta concludentia* alla cittadinanza italiana, viene ulteriormente sostenuta in base ai corollari del principio di effettività e del ritenuto orientamento costituzionale di tale opzione ermeneutica. Cfr. C. App. Roma, 5171/2021 cit.

⁷³ Cass. Sez. Un., n. 25317/2022, cit., p. 15.

⁷⁴ Così, S. PATTI, *Le prove*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 120; si vedano inoltre M. TARUFFO, *Onere della prova*, in *Digesto disc. priv., sez. civ.*, XIII, Torino, Utet, 1995, pp. 65 ss. L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, 3° ed., Torino, Utet, 2010, p. 293.

⁷⁵ Cfr. S. PATTI, *op. cit.*, p. 123, che chiarisce come, lungi dal rappresentare un elemento negativo interno alla stessa fattispecie "il fatto impeditivo rappresenti un elemento autonomo che incide sulla produzione degli effetti di una fattispecie completa".

⁷⁶ Trattato ratificato dall'Italia con Legge 18 Settembre 1993, n. 336 (in Suppl. ordinario alla G.U. del 31 Settembre 1993, n. 204). L'art. 11 recita: "I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte e secondo la legislazione di quest'ultima". Inoltre, occorre considerare che in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, di cui Italia e Brasile sono parte i certificati muniti di apostille e rilasciati da una pubblica amministrazione (come il Ministero di Giustizia brasiliano) di uno dei due Stati sono considerati atti pubblici anche per lo Stato ricevente.

⁷⁷ Cfr. G. VACCARO, *op. cit.*, p. 15.

⁷⁸ Cfr. in tema, S. PATTI, *Probatio e praesumptio: attualità di un'antica contrapposizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 487; M. TARUFFO, *Considerazioni sulle prove per induzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 1165.

⁷⁹ Cfr. G. BONATO, *op. cit.*, p. 35: “Dagli unici fatti noti (emigrazione di G.B.R. in Brasile alla fine del XIX secolo, matrimonio con donna brasiliana e concepimento di un figlio) si presume che egli si sia inserito nel consesso sociale in Brasile e che in quel Paese abbia lavorato, nonché si presume che abbia goduto dei diritti civili e che abbia esercitato il suo diritto politico di voto. Dal suo presunto inserimento nel consesso sociale e dal presunto esercizio dei diritti civili e politici, si risale ad un altro fatto ignoto, ossia all'accettazione volontaria della cittadinanza brasiliana e, infine, alla presunzione che G.B.R. abbia rinunciato alla propria cittadinanza di origine”.

⁸⁰ Principio ribadito dalla recentissima Cass. Sez. Un. civ., n. 25317/2022, cit., p. 41.

⁸¹ Cfr. M. TARUFFO, *Onere della prova*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ. XIII*, Torino, Utet, 1995, pp. 65 ss.

⁸² Si vedano le pronunce della Corte costituzionale, C. cost. 16 aprile 1975, n. 87 (che aveva sancito l'illegittimità della perdita automatica della cittadinanza della donna sposata con cittadino straniero); nonché C. cost. 9 gennaio 1983, n. 30 (sull'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis” del figlio di madre cittadina).

⁸³ Per quanto riguarda la Cassazione, si vedano Cass. sez. I civ. 10 luglio 1996, n. 6297; Cass. sez. I civ. 18 novembre 1996, n. 10086; Cass. sez. I civ. 22 novembre 2000, n. 15062; Cass. sez. I civ. 23 febbraio 1978, n. 903; Cass. sez. un. 18 luglio 2006, n. 16450; Cass. sez. un. 19 febbraio 2004, n. 3331; Cass. sez. un. 25 febbraio 2009, n. 4466; Cass. sez. un. 27 novembre 1998, n. 12061. Cfr. A. PACE, *La c.d. retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale in materia di status*, in *Foro it.*, 2012, fasc. 6, pp. 224-230, pt. 5 (che insiste sul profilo della giustiziabilità delle situazioni e dei rapporti come presupposto delle questioni di legittimità costituzionale). A Malta si è dovuto attendere fino agli emendamenti del 1989 alla legge sulla cittadinanza del 1965 per rimuovere simile discriminazione. Cfr. C. DI MAIO, *L'evoluzione della legge sulla cittadinanza a Malta e Cipro: profili storico-giuridici e sviluppi recenti*, in *Democrazia e sicurezza*, 2017, anno VII, n. 4, p. 76, che osserva come “Attraverso queste riforme, è stato maggiormente favorito l'iter di acquisizione della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) permettendo, anche in virtù della già citata giurisprudenza costituzionale, la trasmissione anche alle donne, madri di soggetti nati in territorio straniero”.

⁸⁴ Vedila in *Rass. Avv. Stato*, 2009, fasc. 2, pp. 221-225, con nota critica di L. D'ASCIA, *Questioni di cittadinanza per i discendenti delle donne italiane, sposate con stranieri prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Una “lettura costituzionale” delle Sezioni Unite che evoca la tecnica manipolativa della Corte Costituzionale*. Cfr. anche O. VERCELLI, *Sentenza n. 4466/2009: la Cassazione (SS.UU.) fornisce una lettura innovativa e costituzionalmente corretta dell'art. 219 della legge n. 151/1975. Disamina e commento pratico (Nota a Cass. sez. un. civ. 25 febbraio 2009, n. 4466)* in *Lo stato civile italiano*, 2009, fasc. 7, pp. 487-489. Di recente, cfr. anche Trib. Roma, XVIII sez. Civ, Ordinanza del 29 luglio 2019 (Giudice Cecilia Pratesi) che ha disposto che la titolarità della cittadinanza

italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e di conseguenza ai loro discendenti.

⁸⁵ Cass. Sez. Un. civ., n. 4466/2009, cit.

⁸⁶ Cfr. sulle condizioni di subalternità e sfruttamento della donna, l'analisi in chiave storico-sociale di S. FEDERICI, *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*, New York, Autonomedia, 2000; sulla situazione di doppia discriminazione della donna, in quanto parte di gruppi già di per sé discriminati, A. C. DOS REIS FERNANDES, *A voz dissonante de Lélia Gonzalez e o feminismo negro no Brasil*, in *Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea]*, 42 | 2021, Publicado el 02 febrero 2022, consultato il 4 giugno 2022 (URL: <http://journals.openedition.org/alhim/10346>).

⁸⁷ Cfr. S. MARCHISIO, *L'utilizzo delle categorie giuridiche del diritto internazionale nel processo d'unificazione italiana*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2017, 3, pp. 22-23.

⁸⁸ Cfr. L. OPPENHEIM, *International Law: a Treatise, Vol I, Peace*, London - New York - Bombay, Longmans Green and Co., 1905, p. 355. Impostazione confermata anche dalla giurisprudenza, per cui si veda, tra le molte pronunce in tal senso, Trib. Roma, ord. del 23/02/2021 (RG 34132/2019), secondo cui "Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera", riportata da G. BONATO, *op. cit.*, p. 12 (il "codice civile del 1865 non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità, come anche risulta dalla legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente dalla legge n. 217 del 17 maggio 1906").

⁸⁹ In tema, cfr. G. VACCARO, *op. cit.*, 14; nonché Società italiana per l'organizzazione internazionale – Consiglio nazionale delle ricerche (a cura di), *La Prassi italiana di diritto internazionale*, Prima serie (1861-1887), New York, 1970, Caso 267/1, p. 263.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ Si ricorda la riflessione sull'uso alternativo del diritto, movimento sorto negli anni settanta, che coniugava una rilettura degli istituti giuridici costituzionalmente orientata ed un approccio antiformalistico. Cfr. P. BARCELLONA (a cura di), *L'uso alternativo del diritto*, I e II, Bari, 1973 e, con prospettive diverse, S. RODOTÀ, *Lo specchio di Stendhal. Riflessioni sulle riflessioni dei privatisti*, in Id., *Critica del diritto privato. Editoriali e saggi della Rivista Critica del Diritto Privato*, cit., 217; P. PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile. A colloquio con Rino Sica e Pasquale Stanzone*, Napoli, Esi, 2021, *passim*.

⁹² Per una riflessione critica proprio sul criterio dello *ius sanguinis*, alla luce delle condizioni sociali e migratorie attuali in Italia, si vedano, tra gli altri, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il perimetro della cittadinanza tra eccessi dello "ius sanguinis" e sottovalutazione dello "ius culturae"*, in *Storia e Politica. Annali della Fondazione Ugo La Malfa -XXXIII*, 2018, p. 123; M. SAVINO, *Quale cittadinanza per l'Italia?*, cit., p. 18, notando come, in ottica comparata, la cittadinanza per discendenza sia di regola ammessa per una sola generazione,

al contrario del modello italiano che ne consente la trasmissione senza limiti di tempo (cit., 25 ss.); nello stesso senso, ivi, V. VOLPE, *Italia*, pp. 47 ss..

⁹³ Cfr. V. VERRA, F. RICCOBONO, *Ermeneutica*, in Enc. it., VI Appendice, 2000. Come osservava J. ESSER: “il giurista consulta la sua materia ordinativa, non alla luce di uno schema di consultazione neutrale; comprende già queste attese alla luce dell’indice degli interessi del suo tempo e della sua società, che gli servono come bussola per indirizzare la consultazione”, citato da G. ZACCARIA, *Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di Josef Esser*, Milano, 1984, p. 161.

⁹⁴ Vedi *supra*, Cap. I, par. 2.2.

⁹⁵ Cfr. F. REMOTTI, *L’ossessione identitaria*, in *Rivista Italiana di Gruppoanalisi*, XXV, 2011, pp. 9-29; Id., *Contro l’identità*, Bari, 2021, *passim*.

⁹⁶ Cfr. L. FERRAJOLI, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Bari, 1994, p. 288; S. RODOTÀ, *Cittadinanza. Quel diritto che ci rende più eguali*, in *La Repubblica*, martedì 15 agosto 2006, p. 37; nonché, ivi, il piccolo box di J. HABERMAS, *Cittadinanza*.

Vicende del nome e riparazioni identitarie

1. Questioni analizzate

In questo capitolo ci domanderemo se ciò che siamo andati elaborando possa permetterci di conoscere qualcosa in più sui rapporti intercorrenti tra nome della persona e cittadinanza.

Quanto più le origini italiane appaiano risalenti nel tempo, tanto più possono presentarsi problemi in ordine all'identificazione degli avi italiani, ai fini del predetto riconoscimento.

La ricerca delle proprie origini non può sottovalutare importanti, fisiologiche trasformazioni di carattere culturale, linguistico e, non ultimo, identitario, portate dal trascorrere del tempo. Si fa riferimento al fenomeno dell'*aportuguesamento*, o *abrasileiramento*, dei nomi italiani, cioè al loro adattamento morfologico alla prosodia ed alla tradizione onomastica portoghese. Spesso tali variazioni generano incongruenze circa l'identità dell'antenato, ponendo in dubbio la continuità della linea di trasmissione dello *status civitatis*.

Come per la grande naturalizzazione, si profila anche qui una contesa tra due Stati circa l'appartenenza nazionale di una stessa persona. Stavolta il confronto potrebbe passare, non per una diretta causa di acquisto/perdita dello *status civitatis*, ma, indirettamente, per una modificazione del nome.

Tra le ragioni più pregnanti della ricerca della cittadinanza italiana non vi è solo un aspetto utilitaristico, di miglioramento delle opportunità lavorative e della propria condizione economico-sociale (la cittadinanza italiana è vista come una specie di *passaportout* per l'Europa e anche per gli Stati Uniti); non si deve sottovalutare l'aspetto affettivo, ossia la riscoperta dell'importanza delle proprie origini, della propria storia familiare, seppur risalente.

Potrebbe manifestarsi anche la volontà di reintegrare la propria identità personale, riscoprendo il "vero" nome familiare. In questo senso, il cittadino brasiliano mirerebbe ad ottenere

una *restitutio in integrum* del cognome italiano corretto, con conseguente cambio delle proprie generalità nei registri e nei documenti ufficiali, in linea con una sopravvenuta esigenza identitaria. Ma può essere a ciò tenuto dalla legislazione italiana in materia di formazione del nome, in quanto abbia acquisito, o stia per acquisire, la cittadinanza italiana? L'accertamento della discendenza ai fini dello *ius sanguinis* è realmente subordinato ad una continuità del cognome familiare?

Vi è, infine, il tema del rapporto tra riconoscimento del figlio, ai fini dello *ius sanguinis*, e regole di trasmissione del cognome. Cosa accade quando venga fatto valere il riconoscimento, da parte di padre italiano, del figlio nato fuori dal matrimonio, ma il figlio presenti il solo cognome della madre? Potrebbe sorgere qualche dubbio che proprio la mancata trasmissione del cognome per linea paterna sia incompatibile con la disciplina italiana sul nome, potendo tradire, altresì, un reato di falso.

Su tutto ciò campeggiano le tematiche del diritto al nome e all'identità personale, nonché della cittadinanza *iure sanguinis*, alla luce delle recenti evoluzioni, dettate in gran parte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

2. Regole sul nome e loro affrancamento da retaggi discriminatori

Il nome della persona appare di estrema rilevanza, essendo segno di identificazione e parte integrante della personalità dell'individuo nel contesto sociale, giuridico e familiare¹. Non si può sottovalutare, accanto al profilo privatistico, una sua rilevanza pubblicistica, di certezza nei rapporti giuridici e di corretta tenuta dei registri delle persone fisiche o dello stato civile².

Nella Costituzione brasiliana, datata 1988, il diritto al nome non è espressamente menzionato, ma può essere ricondotto al principio della *dignidade da pessoa*, di cui all'art. 1.3.

Anche nella Costituzione italiana si trova l'alveo naturale per il diritto al nome, quale diritto della personalità (art. 2)³. Un peculiare risalto alla questione è anche nella norma

secondo la quale nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome (art. 22).

La disposizione era concepita per prevenire che si ripetesse quanto accaduto poco tempo prima, durante il fascismo, quando, nel corso di una più ampia campagna di “italianizzazione”, erano stati coattivamente modificati i nomi e i cognomi di origine straniera, trasformandoli in modo da eliminare qualsiasi retaggio linguistico non italiano o latino⁴.

Dell’adattamento forzoso dei nomi si rinvengono storicamente svariati esempi, tra cui l’uso di adottare cognomi in base ai Paesi di residenza in modo da nascondere i cognomi di origine ebraica o moresca⁵. Si pensi, inoltre, alle popolazioni africane, deportate e ridotte in schiavitù nelle Americhe, cui di regola erano assegnati nomi propri di tradizione biblica o greco-romana, associati al cognome anglosassone del padrone⁶.

Il fenomeno descritto non è stato un’esclusiva degli emigranti italiani e, ovvio, non lo è stato per il Brasile, ma si è presentato in diversi altri luoghi di forte emigrazione. Naturalmente, non può mancare il riferimento alla Francia che ha praticato la *francisation des noms* fino alla seconda metà del XX secolo⁷. Un esempio statunitense si ha nel film “Il padrino” di Francis Ford Coppola (1972) dove si mostra che, al suo arrivo a New York, il piccolo espatriato, Vito Andolini, viene rinominato Vito Corleone, proprio per il fatto di essere nato a Corleone in Sicilia e di fronte alla difficile pronuncia inglese del suo vero cognome⁸.

Il codice civile brasiliano (art. 16) – al pari di quello italiano – chiarisce, nel capo dedicato ai diritti della persona, che tutte le persone hanno diritto al nome, che è composto da prenome (o nome di battesimo), dato dai genitori all’atto della registrazione presso l’ufficio di stato civile, e dal cognome (*sobrenome*), cioè il nome di famiglia.

In Portogallo i figli assumono, nell’ordine, l’ultimo cognome della madre e l’ultimo cognome del padre, di modo che non scompaia il cognome paterno. Vale sottolineare come, nella tradizione brasiliana, il nome possa essere sem-

plice oppure composto e, allo stesso modo, si comporta il cognome, che può essere scelto tra quello paterno e materno, anche cumulandoli, oppure richiamando quello di altro ascendente⁹. In realtà, sempre per evitare omonimie e per meglio identificare la persona, si usa frequentemente il doppio cognome, formato da quello materno più quello paterno e, se del caso, si può aggiungere anche un agnome, come ad esempio Junior, Filho, Segundo, Neto per differenziarlo da altri membri della famiglia¹⁰. A questo proposito, vale sottolineare come, nell'ordinamento italiano vigesse, come rilevato dalla Corte costituzionale 21 dicembre 2016, n. 286, la norma implicita, deducibile da diversi articoli del c.c. (237, 262, 299) e dell'ordinamento dello stato civile¹¹, della trasmissione del solo cognome paterno alla prole (nata nel matrimonio, fuori da esso o adottata)¹².

Dunque, stante la norma che prevede che alla materia dei diritti della persona, tra cui si annovera il diritto al nome, si applichi la normativa del Paese di cui il soggetto è cittadino (art. 24, L. 218/1995), cosa accade ai nomi dei soggetti in procinto di ottenere la cittadinanza italiana? Già la Convenzione di Monaco del 15 settembre 1980 (art. 1) veniva interpretata nel senso che il cambiamento di nazionalità, che impone l'applicazione delle norme sul nome dello Stato di nuova nazionalità, avrebbe dovuto applicarsi al soggetto che acquisisse una seconda cittadinanza. Di conseguenza, gli ufficiali dello stato civile, nelle ipotesi di attribuzione di cittadinanza italiana a soggetti stranieri, avrebbero dovuto applicare, se del caso, la correzione ex art. 98, comma 2°, d.P.R. 396/2000 del cognome attribuito secondo la prima nazionalità¹³.

Nella sentenza *Cusan e Fazzo vs. Italia*, del 7 gennaio 2014¹⁴, la Corte di Strasburgo aveva affermato che l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU. Ma ciò, secondo quest'ultima pronuncia, deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la

quale “dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane”¹⁵. La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non fosse compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre. Si può notare come il principio di imposizione del cognome, secondo la legge del Paese di cui il soggetto è cittadino abbia subito una progressiva erosione.

La Corte del Lussemburgo è stata chiamata ad occuparsi di una previsione interna di diritto internazionale privato (nel caso di specie l’art. 10, n. 1, delle disposizioni preliminari al codice civile tedesco) che indicava la cittadinanza quale unico criterio di collegamento per l’individuazione della legge applicabile all’attribuzione del cognome¹⁶. La Corte ha giudicato il rifiuto di riconoscere il cognome di un figlio, così come esso era stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio era nato e risiedeva fin dalla nascita, in contrasto con gli artt. 12 (divieto di discriminazione) e 18 (libertà di circolazione) del Trattato CE. Il ragionamento della Corte di Giustizia si fonda sull’idea che il cognome, in quanto espressione dell’identità personale e familiare, debba essere unico e pressoché immutabile, indipendentemente dalla scelta dell’individuo di recarsi in modo temporaneo o stabile a vivere in un Paese straniero, ovvero di acquisire una diversa cittadinanza.

Anche la lettera della suddetta Convenzione di Monaco avrebbe dovuto essere reinterpretata nel senso che il caso di doppia cittadinanza non equivale ad un “cambiamento di nazionalità” e, comunque, nel senso della prevalenza dei principi del Trattato CE¹⁷.

Alle medesime conclusioni si doveva pervenire, sulla base del principio di tutela dell’identità della persona e non discriminazione in base all’etnia (artt. 2 e 3 Costituzione), per i casi di neocittadini italiani, già in possesso della cittadinanza di un Paese extraeuropeo. Si pensi a un Paese sudamericano, dove pure vige l’uso, di tradizione spagnola e portoghese, del doppio cognome (paterno e materno)¹⁸. In tal senso, si è sancito il definitivo sganciamento del diritto al nome, rispetto

alla cittadinanza, riconoscendo, ad esempio, che il cognome attribuito alla nascita al cittadino nato all'estero, anche se di sola cittadinanza italiana, debba essere lasciato immutato all'atto della registrazione in Italia, salvo espressa richiesta da parte dello stesso o dei genitori nel caso di soggetto minore¹⁹. Inoltre, il TAR Lombardia, richiamando il parere del Consiglio di Stato citato nella Circolare del 2013²⁰ e ricordando i principi affermati dalla Corte di Giustizia, ha sottolineato come debba essere disapplicata la normativa nazionale in materia di generalità spettanti al neo-cittadino²¹. In particolare, la giurisprudenza citata ha concluso che il Prefetto non può correggere i dati contenuti nel Decreto Presidenziale, in cui l'interessata risulta identificata con il cognome del marito assunto a seguito di matrimonio, come prevede l'ordinamento straniero del quale conserva la cittadinanza, sostituendoli con quelli risultanti nell'atto di nascita della cittadina²².

Nel 2016, la nostra Corte costituzionale, su impulso della citata giurisprudenza della CGUE e della Corte EDU – artt. 8 (“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”) e 14 (“Divieto di discriminazione”)²³ – ha dichiarato incostituzionali le norme che impedivano che, di comune accordo, i genitori potessero aggiungere il cognome materno a quello paterno²⁴. Ciò in ottemperanza dei principi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione tra i genitori e diritto all'identità personale del figlio (artt. 2, 3 e poi 117, primo comma, in relazione alle menzionate norme internazionali).

Nel 2022, il giudice delle leggi è tornato sull'argomento, estendendo l'incostituzionalità delle norme citate, laddove negano il diritto dei genitori di decidere quale dei due cognomi trasmettere al figlio e in che ordine, rimettendo al giudice la decisione in caso di disaccordo tra di essi²⁵.

I punti di riferimento della materia, come abbiamo visto, sono cambiati nel giro di pochi anni, rendendo necessario ripensare anche le soluzioni prima applicate alle varie questioni. Si è profilato un diritto al nome, quale diritto della persona, costituzionalmente tutelato, indipendentemente dall'impostazione che ne fa variare disciplina e requisiti a

seconda della cittadinanza che investa il suo titolare. Soluzione che, in caso di doppia cittadinanza, potrebbe portare ad un kafkiano, quanto incoerente, sdoppiamento delle proprie generalità.

Una prospettiva importante è quella della parità di trattamento di genere. Quest'ultimo principio ha inciso non soltanto sulla regola della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, ma anche sulle regole di attribuzione del cognome aprendo alla discendenza dal ramo femminile. In particolare, si osserva come vi sia un'evidente emancipazione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, rispetto ad una pretesa continuità del cognome per linea paterna. Si pensi solo all'impatto che ha il recentissimo giudizio di illegittimità costituzionale²⁶, ad esempio sull'art. 262, primo comma, c.c., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre. D'ora in poi, il figlio potrà assumere i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Il principio era, peraltro, già acquisito in Brasile, dove l'attribuzione del cognome è appannaggio della libertà decisionale dei genitori.

3. Nome italiano e suo *aportuguesamento*

Una questione tanto trascurata, quanto rilevante, attiene alle frequenti alterazioni dei nomi degli immigranti italiani nell'ordinamento brasiliano tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Come già evidenziato, questo cambiamento dei nomi è un fenomeno che non è stato appannaggio solamente del Brasile, ma si è verificato, in maniera e con intensità diversa, in una miriade di casi implicanti assimilazione culturale di soggetti allogeni, cioè nati in un Paese straniero e trapiantati altrove, oppure appartenenti a minoranze etniche. Inoltre, tale tendenza era spesso aggravata dalle condizioni di bassa alfabetizzazione e preparazione dei funzionari roganti dell'epoca. Dobbiamo ricordare che, in quell'epoca, cioè a fine Ottocento, gli uffici amministrativi

brasiliani, in particolare i registri pubblici, non avevano né la capacità, né probabilmente la volontà di documentarsi sulla grafia corretta dei nomi. Occorre anche considerare che i libri più antichi dei registri civili erano scritti a mano e con il passare degli anni i caratteri erano divenuti a volte illeggibili, quando i registri non erano andati distrutti o deteriorati da incendi, allagamenti o per il semplice decorso del tempo e la cattiva conservazione.

Si dovrà attendere la fine del XIX secolo (anni successivi alla proclamazione della Repubblica del 1889) perché i registri delle persone fisiche passino effettivamente dalle autorità ecclesiastiche a quelle statuali²⁷.

Queste alterazioni hanno fatto emergere, in molti casi, problematiche di natura giuridico-formale sulla certezza identitaria di chi aspirasse alla cittadinanza italiana *iure sanguinis*. Comunque, non è facile stabilire nello specifico a che punto si trattasse di errori dovuti a semplice ignoranza dell'idioma italiano da parte dei funzionari²⁸ e in che misura, invece, incidesse una politica consapevole di de-italianizzazione, tramite *aportuguesamento* ovvero brasilianizzazione (*abrasileiramento*) dei nomi. Questa avrebbe avuto luogo per agevolare una più rapida assimilazione dei c.d. allogeni nella nazione d'arrivo. Certi nomi, spesso impronunciabili, erano giudicati un impedimento, alla stregua di nomi ridicoli²⁹. Un atteggiamento nazionalistico ed etnocentrico assolutamente normale per quell'epoca³⁰. Ne abbiamo trattato, con riferimento alle varie modalità di assimilazione, tra cui figurano le teorie sul contatto linguistico³¹.

È comune nei registri brasiliani attinenti alle persone fisiche, con riferimento agli stranieri, in particolare italiani, la presenza nei registri di alterazioni dei nomi, dei cognomi, delle date, dell'età o di altra natura. Alterazioni che poi si sono trasmesse, con effetto domino, alle altre registrazioni e soprattutto alle generazioni successive. In riferimento a quest'ultimo aspetto, che qui interessa maggiormente, risalta il rimedio della rettifica, cioè la correzione tesa a riportare la situazione risultante dall'atto dello stato civile alla verità fattuale dell'epoca, con l'eliminazione del relativo *aportuguesamento*³².

Nell'ambito dei processi di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, un requisito indispensabile consiste nella dimostrazione del legame di parentela con un ascendente la cui cittadinanza italiana sia trasmessa sino al richiedente il riconoscimento. Nel momento in cui deve analizzare la documentazione formata in base ad una normativa straniera, l'amministrazione italiana può incontrare serie difficoltà, proprio relativamente alla corretta identificazione dei soggetti – cittadini italiani – posti all'apice della linea di discendenza³³.

Provare la linea di sangue diretta tra ascendente italiano e discendente brasiliano (nonché italiano per nascita) richiede la coerenza tra le relative certificazioni. In altre parole, dovrà dimostrarsi che la registrazione dell'ascendente in Brasile (al suo ingresso, ovvero nel certificato di matrimonio o di morte) riveli dati uniformi con l'atto di nascita in Italia del medesimo soggetto e che il richiedente si inserisca puntualmente e senza alcun dubbio nello stesso albero genealogico. Di qui la forte interrelazione tra il tema del diritto al nome, e le sue vicende, e quello del diritto alla cittadinanza.

Come noto, le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana dovranno essere indirizzate al sindaco del Comune italiano di residenza, ove il richiedente straniero originario italiano risulti iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune stesso, o, in caso contrario, al console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare lo stesso richiedente risiede³⁴. Sebbene vi siano circolari amministrative vincolanti per gli ufficiali dello stato civile, sussistono pur sempre margini interpretativi variabili in merito a come valutare le difformità nelle certificazioni. Al di là delle regole burocratiche adottate particolarmente in ciascun Consolato del Brasile o nel Comune d'Italia, ove il richiedente abbia eventualmente la residenza, ciò che vale è soprattutto la coerenza delle certificazioni tra loro e rispetto al principio basilare della trasmissione *iure sanguinis*. In linea generale, è importante riuscire a dimostrare che le persone sono le stesse nei diversi certificati, in modo tale da fugare i dubbi sulla continuità dell'albero genealogico.

Una serie di difformità possono essere dovute evidentemente alla fonetica e pronuncia portoghese: ad esempio la sostituzione della G con la J, o della S con la Z, o la caduta di una doppia, o ancora l'aggiunta della vocale finale, oppure l'uso del CH che diventa Q (Bianchi in Bianqui) – Giuseppe Torchetti diventerà José Torqueti – ovvero il CI che diventa SI (Verciani si trasforma in Versiani)³⁵.

Nomi italiani erano sistematicamente trasposti nel corrispettivo portoghese: es. da Giuseppe a José, da Giovanni a João, da Francesco a Francisco, da Pietro a Pedro e così via. Queste minime variazioni tendenzialmente non necessitano di rettifica giudiziale perché la sostanziale identità del soggetto è facilmente desumibile in base agli altri elementi. Tuttavia, se Giuseppe Mario è diventato soltanto Giuseppe in una certificazione e in un'altra soltanto Mario, i certificati andrebbero corretti perché l'errore incide in modo più sostanziale sull'identificazione³⁶. Così, in riferimento ai cognomi, la questione pare più complessa, data la loro incidenza sulla continuità della linea di trasmissione e la diversa regola di composizione dei Paesi di lingua spagnola o portoghese, rispetto all'Italia (doppio cognome).

4. Riparazioni identitarie: tra rettifica e cambiamento del nome

Nelle grandi migrazioni di cui abbiamo trattato era abbastanza frequente che al momento della registrazione nel Paese di arrivo, o in successivi atti amministrativi, si subissero alterazioni del nome e del cognome per uniformarli alla tradizione onomastica del luogo. Ciò riguardava in particolare i nomi che presentassero problemi di pronuncia o di trascrizione. Si trattava di prassi amministrative quasi automatiche, che comportavano, di fatto, la naturalizzazione dei nomi stranieri, cioè il loro adeguamento alla lingua del Paese ospite.

Come la cittadinanza poteva essere imposta (grandi naturalizzazioni), così anche il nome poteva essere naturalizzato, secondo il principio dell'assimilazione onomastica³⁷. A tal fine vale sottolineare che, mentre in passato il modello assi-

milazionista imponeva la prassi amministrativa della naturalizzazione dei nomi stranieri³⁸, oggi si è gradualmente orientati a rimettere tale scelta all'interessato. Così è avvenuto in vari ordinamenti, tra cui il Brasile³⁹ e la Francia⁴⁰, che hanno mantenuto tale opportunità nell'intento di favorire una migliore integrazione dell'immigrato.

Secondo l'attuale versione dell'art. 1 della *Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms*, "Chiunque acquisisca o posseda la nazionalità francese può chiedere la francesizzazione del suo solo cognome, cognome e nome o di uno di essi, quando la loro forma, il loro suono o il loro carattere straniero possano ostacolare l'integrazione nella comunità francese".

Anche la giurisprudenza costante del *Conseil d'État* ha confermato che la consonanza straniera di un nome patronimico costituisce interesse legittimo per domandarne la francesizzazione⁴¹.

In Italia, tale procedimento non è previsto dalla legge, anche se, in giurisprudenza, non mancano orientamenti favorevoli a ritenere giustificabile la domanda di modifica tenuto conto delle particolari circostanze del caso concreto. In particolare, il cambio di nome può avvenire, oltre che per alcune ragioni predeterminate dalla legge (cognome ridicolo, vergognoso o svelante l'origine naturale), anche laddove sussistano altre motivazioni in grado di prevalere sull'interesse pubblico alla stabilità dei dati identificativi⁴².

La giurisprudenza ha ritenuto eccezionalmente meritevole di accoglimento l'esigenza di modifica di cognomi stranieri, in funzione di una loro miglior intellegibilità e dell'integrazione sociale del titolare⁴³. La *ratio* è simile a quella che equipara, al nome formalmente attribuito, lo pseudonimo, cioè la riconoscibilità di fatto della persona in un determinato ambiente sociale. Sembra, invece, una forzatura ricorrere alla naturalizzazione del nome attraverso il procedimento di rettifica, che presuppone, di regola, non una volontà di adeguare il proprio nome straniero alle usanze onomastiche del luogo, ma la correzione di un precedente errore di trascrizione⁴⁴. Resta inteso che le generalità di neocittadini il cui alfabeto di

origine utilizzi caratteri diversi da quelli italiani (es. cirillici, giapponesi, cinesi etc.) andranno desunte tanto dalle traduzioni ufficiali in lingua italiana certificate conformi al testo straniero redatto in lingua originale⁴⁵, quanto dal passaporto nel quale le generalità in lingua madre sono, per evidenti ragioni, traslitterate in caratteri latini⁴⁶.

Oggi si assiste anche a un fenomeno inverso alla naturalizzazione dei nomi, quello della loro reintegrazione in forma originaria, legato alla ricerca delle proprie radici e ad una riscoperta dell'identità straniera da parte delle successive generazioni di immigrati. Questi ultimi, nonostante la naturalizzazione del nome voluta dai genitori, desiderano ripristinare il cognome originario⁴⁷.

Quanto alla possibilità di correzione dell'errore riguardante i nomi italiani degli ascendenti o del richiedente, ai fini della dimostrazione della discendenza nei casi di richiesta della cittadinanza, evidentemente ciò deve avvenire nell'ordinamento brasiliano. Occorre chiarire che il principio generale, di derivazione francese⁴⁸, espresso nella legge brasiliana dei registri pubblici n. 6.015, del 31 di dicembre 1973, è quello dell'immutabilità (oggi "definitività") del nome, quale diritto personalissimo, in ragione del principio di certezza dei rapporti giuridici e di correttezza della tenuta dei registri pubblici⁴⁹.

Ciò non toglie che, in funzione di tutela della dignità della persona, si ammettano margini di deroga, discretamente flessibili, in parte determinati dal legislatore, in parte ricavati dalla giurisprudenza⁵⁰. Si pensi a: i. nome notorio e pubblico che può sostituire quello anagrafico; ii. nome vessatorio, che esponga la persona al ridicolo e che può giustificarne il cambiamento; iii. protezione della vittima o del testimone rispetto alla criminalità; iv. caso di transessuali o transgender; v. omonimie indesiderate; vi. alterazioni a seguito di adozione; vii. ipotesi di abbandono affettivo, laddove il soggetto vittima di abbandono può chiedere di sostituire il nome di colui che lo ha abbandonato, o, per converso, di nuovo legame affettivo che giustifichi l'acquisto del cognome del padre o della madre socioaffettiva⁵¹. Insomma, il principio di immutabilità

del nome ha perso la propria rigidità per consentire una più ampia tutela dei diritti della personalità, costituzionalmente garantiti.

In questa sede interessa soffermarsi soprattutto sugli errori e le inesattezze materiali e di trascrizione che abbiano riguardato proprio *prenome* e *sobrenome* e che ne legittimino la richiesta di correzione. La giurisprudenza brasiliana ha gradualmente esteso la portata di questa eccezione, valorizzando l'esigenza di correggere proprio le ipotesi di naturalizzazione di fatto dei nomi stranieri alla lingua portoghese (*os aporтуguesamentos*), specie in vista del possibile ottenimento della cittadinanza italiana.

La legge sui registri pubblici disciplina espressamente la correzione di tali difformità (artt. 109-110). Il principio di diritto affermato dal *Superior Tribunal de Justiça* del 6 settembre 2011⁵² è che anche se il nome (nome e cognome), stabilito in occasione della nascita, riveste definitività, se ne deve ammettere eccezionalmente la modificazione, nei casi previsti dalla legge o riconosciuti come meritevoli in base a decisione giudiziale (art. 57, *Lei* 6.015/73), esigendosi, pertanto, giusto motivo e assenza di pregiudizi a terzi⁵³. Il giusto motivo può essere costituito dalla necessità di provvedere alla correzione dell'errore di grafia del patronimico per l'ottenimento della cittadinanza italiana, considerato che il diritto alla doppia cittadinanza per *ius sanguinis* gode di protezione costituzionale (art. 12, § 4º, II, "a", da *Constituição da República*)⁵⁴. Non è necessaria l'inclusione di tutti i componenti del ramo familiare nel polo attivo dell'azione, trattandosi di regola di un procedimento di volontaria giurisdizione, nel quale non vi è contenzioso, né parti, ma vi sono solo interessati; tanto che è inconcepibile parlare di litisconsorzio necessario, massimamente nel polo attivo, rispetto al quale saggiamente il litisconsorzio si configura sempre in forma facoltativa⁵⁵. Come è stato osservato, tale correzione avrebbe dovuto, a maggior ragione, essere estesa a chi avesse già acquisito la doppia cittadinanza, per rendere uniforme e simmetrica la verità reale e quella documentale che improntano il sistema brasiliano di registrazione⁵⁶.

Pure la Corte europea dei diritti dell'uomo si è trovata a dover contemperare il diritto al nome, a tutela del rispetto della vita privata e familiare (art. 8), con quello degli Stati di trascrivere i nomi stranieri, adattandoli alle caratteristiche fonetiche della lingua locale. In alcuni casi l'adeguamento è stato ritenuto giustificabile, se necessario ad evitare possibili esposizioni al ridicolo o confusioni (tra nome e cognome)⁵⁷. Nel complesso, però, il diritto all'identità personale, in combinato con il divieto di discriminazioni (art. 14) sembra prevalere laddove la pretesa di tutela del nome non appaia speciosa, ma sottenda la necessità di preservare relazioni sociali e professionali⁵⁸.

Nonostante qualche similitudine, sembra evidente la differenza che corre tra la fenomenologia descritta e quella delle campagne di italianizzazione forzata dei cognomi nell'Italia fascista. In linea con la tutela del nome, quale diritto della personalità e quale espressione di lingue e culture minoritarie, l'Italia ha, seppur tardivamente, provveduto a riparare le lesioni procurate dal regime, varando norme *ad hoc* per il ripristino dei nomi originari⁵⁹.

5. La variazione del nome in ipotesi di doppia cittadinanza

Nel 2016, una sentenza del *Superior Tribunal de Justiça*⁶⁰ ha stabilito che anche un brasiliano già divenuto cittadino di altra nazione ha diritto di modificare coerentemente nome e cognome in Brasile, in modo che la grafia sia la medesima in tutti i suoi documenti.

Il *Superior Tribunal de Justiça* ha accolto, così, la richiesta di rettifica del nome di una cittadina brasiliana che aveva già ottenuto la nazionalità italiana, affinché il suo nome completo potesse essere scritto in accordo con la legge straniera.

Come abbiamo visto, in base alla legislazione italiana, recentemente superata, i cittadini dovevano essere registrati soltanto con il cognome paterno, mentre nel caso di specie si prospettava il doppio cognome. Quindi dopo la concessione della cittadinanza italiana, la donna si era trovata ad avere documenti brasiliani e italiani difformi. In conseguenza dei malintesi e delle difficoltà incontrati nell'esercizio della sua

doppia cittadinanza, la neocittadina italiana ha proposto azione di rettifica del nome per uniformare i registri brasiliani alla versione italiana. Il relatore del ricorso, João Octavio de Noroña, aveva espresso voto contrario all'accoglimento della richiesta. Egli aveva sottolineato l'impossibilità di alterazione del nome civile in virtù dell'acquisizione di una doppia nazionalità, in forza della prevalenza della legge nazionale (sovranità nazionale) sulla legge straniera (italiana), confermando così il principio di immutabilità del nome.

La maggioranza del collegio non ha seguito questa impostazione, sottolineando come, rispetto al problema della discrepanza documentale, non si dovesse trattare di prevalenza della legislazione brasiliana su quella italiana, quanto di riconoscere e prevenire i potenziali pregiudizi alla persona causati da documentazioni difformi. Quindi, il focus corretto non era sulla centralità del principio della prevalenza della legge nazionale su quella straniera, ma sulla centralità della persona e della tutela della sua dignità. Il collegio ha affermato, inoltre, che dissentiva rispetto alle argomentazioni basate sul principio di immutabilità del nome civile, ritenendo dirimente, nel caso di specie, il problema delle eventuali discrasie tra documenti e dati contenuti nei registri. In particolare, si è precisato che la presentazione di documenti contenenti dati difformi, oltre a rendere difficile gli atti della vita civile, può generare fastidi e difficoltà evitabili.

I giudici hanno aggiunto un'altra importante considerazione, cioè che il nome anteriore non deve essere soppresso dalle attestazioni dei registri, dovendo procedersi invece all'annotazione. Tale misura mira a garantire la sicurezza dei traffici giuridici, preservando i negozi giuridici che eventualmente fossero stati posti in essere anteriormente a nome della richiedente, nome che, all'esito del processo, è destinato appunto ad essere rettificato⁶¹.

6. Rettifica alla luce della riforma brasiliana sulla "deflazione giurisdizionale"

La crescita delle richieste di cittadinanza *iure sanguinis* provenienti dal Brasile ha comportato, negli ultimi anni, una

significativa inflazione dei procedimenti giurisdizionali di rettifica. L'unico modello prescelto per addivenire al risultato della correzione è stato, infatti, per lungo tempo quello del ricorso alla volontaria giurisdizione⁶².

Tra le riforme dirette a diminuire i carichi giudiziari⁶³, spicca la legge del 2017 (*Lei* n. 13.484 del 26 settembre 2017) che ha apportato significative modifiche alla menzionata disciplina in materia di registri pubblici. L'attuale art. 110 della *Lei de Registros Públicos* (LRP) prevede, infatti, che "l'ufficiale debba rettificare il registro, l'annotazione, d'ufficio o a richiesta dell'interessato, del rappresentante legale o procuratore, indipendentemente dalla previa autorizzazione giudiziale o manifestazione del Pubblico Ministero, *in caso di errori che non esigano particolari indagini per la constatazione immediata della necessità della loro correzione*" (corsivo nostro)⁶⁴. Dunque, si consente di ottenere la rettificazione dei registri dello stato civile anche in sede amministrativa, nei casi che non presentino particolare complessità, mantenendone, altrimenti, la risoluzione in via giurisdizionale (art. 109).

Tale riforma ha comportato una rilevante semplificazione dei procedimenti di rettifica degli errori materiali riguardanti i dati personali inseriti nei registri pubblici e conseguenti certificazioni. Inoltre, potenziando e ampliando le vie di risoluzione stragiudiziale amministrativa dell'istanza, essa svolge altresì un ruolo di deflazione del carico giudiziale (*desjudicialização*)⁶⁵, precedentemente gravato da gran parte dei procedimenti in questione. Ciò ha favorito l'attuazione del principio di prevalenza della verità reale su quella c.d. documentale/burocratica, dal momento che i registri pubblici debbono sempre riflettere la verità, anche a costo di dover provvedere a tutte le correzioni degli errori presenti nei registri. "O registro deve ser um retrato fiel da realidade"⁶⁶.

Nonostante l'importanza della riforma sotto i profili di deflazione giudiziaria e semplificazione amministrativa, essa non pretende di determinare in modo univoco quali errori possano essere direttamente corretti e quali richiedano rettificazione giudiziale. Si limita a dettare un criterio di massima.

In concreto, la sua portata varia a seconda dell'interpretazione, potendo dare luogo ad un esercizio del potere di correzione più o meno consistente.

Vale la pena di sottolineare che, nel 2014, il *STJ* brasiliano ha rigettato la domanda di rettificazione del nome dell'ascendente, pur se motivata da necessità di ottenere la cittadinanza italiana, poiché non si trattava di errore di grafia, ma di modificazione sostanziale delle generalità di terzi estranei al processo (la madre del bisnonno già deceduto risultava registrata come Eugenia Bellomet Abarno, quando il nome che si pretendeva corretto sarebbe stato Maria do Carmo)⁶⁷. In questa ipotesi, secondo la giurisprudenza citata, si dovrebbe promuovere un'azione di Stato, relativa alla contestazione della filiazione legittima, e non un'azione di rettificazione dei dati del registro di stato civile⁶⁸.

Anche in Italia, si rileva l'impossibilità di utilizzare la rettifica dell'errore materiale per realizzare surrettiziamente modifiche dei diritti di *status* derivanti dall'atto, in seno alla procedura di correzione amministrativa⁶⁹. Comunque, le istanze di rettificazione finalizzate all'ottenimento della doppia cittadinanza vengono considerate con un maggior favore, e, quindi, con particolare attenzione nella prassi giurisprudenziale brasiliana, in quanto coinvolgono un interesse costituzionalmente tutelato. A parte il caso della spontanea iniziativa di ritornare a un'identità italiana originaria, il fatto che il soggetto richiedente la doppia cittadinanza debba necessariamente rettificare il nome dell'avo e poi allinearvi il proprio appare un'inutile complicazione. L'interessato dovrebbe modificare tutti i suoi documenti e dati del Paese di origine nel quale, comunque, è conosciuto e conduce la propria vita fin dalla nascita con il nome brasiliano.

Come accennato, anche l'ordinamento italiano si è conformato a un principio di prevalenza dell'interesse a mantenere il nome già registrato all'estero, rispetto ad una pretesa obbligatorietà della legge italiana sulla forma del nome⁷⁰. Insomma, i due sistemi (italiano e brasiliano) hanno finalmente condotto un percorso di avvicinamento, ponendo al centro l'interesse della persona. Da ciò si può dedurre che, se

l'interessato ha ereditato un cognome diverso rispetto a quello del capostipite, comunque il suo cognome non dovrà essere modificato, salvo che lo richieda lui stesso. Rimane, tuttavia, aperto il problema della lunga trafila di rettificazioni da apportare, una volta che si sia promossa l'iniziale rettifica del cognome dell'antenato. Il principio di coerenza dei registri pubblici impone che il cognome originario sia ripristinato anche in capo al discendente che, in ipotesi, potrebbe ritenere contraria al proprio interesse tale variazione.

Ciò è confermato dal fatto che la giurisprudenza brasiliana si è dovuta pronunciare negativamente sulla richiesta di poter ritornare alla forma preesistente, da parte di chi aveva già reintegrato il proprio nome nell'originaria forma italiana, al fine di conseguire la doppia cittadinanza⁷¹. Si è affermato da parte del *STJ* che tale ripensamento lederebbe la certezza giuridica fissata nel registro pubblico, in base alla quale è stata ottenuta la doppia cittadinanza: la grafia corretta sarebbe unicamente quella del vero cognome dell'ascendente⁷². Similmente, si è ritenuto contrario al principio di tutela della fede pubblica e dell'uniformità dei registri richiedere la rettifica dei cognomi dei propri antenati nei registri brasiliani (in modo da ricondurli alla forma originaria italiana), pretendendo di mantenere inalterato il proprio cognome derivato, nella sua 'grafia scorretta'⁷³.

Mi sembra che il problema potrebbe essere agevolmente risolto nell'ordinamento brasiliano con l'accertamento dell'avvenuto cambiamento del cognome dell'antenato. Allo stato attuale, la soluzione sarebbe praticabile giudizialmente, ma non in via amministrativa. Ciò permetterebbe di attestare la continuità genealogica che occorre ai fini della doppia cittadinanza, consentendo, allo stesso tempo, di conservare il successivo cognome ormai "brasilianizzato".

7. Il nome degli indios

Vale la pena, infine, ricordare un aspetto del diritto al nome inerente alla tematica, già tratteggiata, della minoranza indios⁷⁴. Rispetto alle comunità indigene, le politiche brasiliane hanno tradizionalmente oscillato tra i metodi di

assimilazione più brutali e un recente percorso (ancora in atto) di riconoscimento di una peculiare integrazione nella differenza⁷⁵. Ancora nel 1970, il *Procurador de Justiça* del *Ministério Público de São Paulo* osservava, in un commento alla legislazione sui registri dello stato civile che, nonostante fosse obbligatorio registrare tutte le nascite avvenute nel territorio nazionale, inclusi gli stranieri, ancorché non domiciliati in Brasile, l'unica eccezione era costituita dagli indios nati in territorio nazionale, in quanto “non civilizzati”⁷⁶. Solo successivamente, verrà data agli indios facoltà di accedere ai registri delle persone fisiche, includendovi le proprie generalità tramite un organo federale di assistenza⁷⁷. In modo graduale, si è avviato un modello di cittadinanza *ad hoc* per le varie popolazioni indigene, sparse nel vastissimo Brasile, che permetta di non forzarne l'abbandono delle radici e delle consuetudini di vita, lavorando su parametri di integrazione condivisi e non imposti dall'esterno⁷⁸.

Per un lungo periodo, gli indios hanno subito l'imposizione di nomi portoghesi, sul presupposto, in linea con l'art. 55 della *Lei* n. 6.015 del 31 dicembre 1973, che i nomi propri della loro cultura fossero passibili di esporre a ridicolo. In questo senso, si è efficacemente parlato di una “violenza epistemica” che prende corpo, allo stesso tempo, nelle amministrazioni dei registri di stato civile e nel processo giurisdizionale di rettificazione dei registri di nascita, laddove si preclude agli indigeni di nominarsi, in linea con le regole onomastiche del proprio popolo e nella loro lingua nativa⁷⁹.

Alla luce dei principi consacrati nella Costituzione brasiliana di recente si sono affermate una giurisprudenza ed una prassi più coscienti e rispettose delle culture indigene, stabilendo così il diritto di apporre i nomi attinenti a quella tradizione e, eventualmente, di rettificare i nomi portoghesi, precedentemente imposti⁸⁰.

8. Riconoscimento del figlio e mancata trasmissione del cognome paterno

Tra le questioni che possono sorgere riguardo all'acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, vi è quella concer-

nente il riconoscimento del figlio da parte di cittadino italiano e la formazione dei relativi documenti in Brasile. Si pensi all'ipotesi in cui, nell'atto di nascita, sia presente un solo genitore dichiarante (la madre) che risulti anche aver effettuato per procura il riconoscimento del figlio da parte del padre, cittadino italiano⁸¹. Si è evidenziato come il cognome del richiedente risulti spesso quello materno⁸², mentre, di norma, il riconoscimento avrebbe comportato l'attribuzione del doppio cognome: nell'ordine, della madre e del padre. In questa circostanza potrebbe sorgere il dubbio che si sia di fronte a un tentativo di ottenere la cittadinanza attraverso la presentazione di un atto non autentico.

Come in molti Paesi dell'America Latina, in Brasile il problema dell'assenza della figura paterna e della difficoltà per le madri e per i figli nati da relazioni non stabili di ottenere il riconoscimento da parte del padre è molto sentito. Soprattutto, ha costituito importante novità l'avvento della Costituzione Federale del 1988, il cui art. 227, § 6, ha privato di legittimità quella norma conservatrice che rendeva estremamente tortuoso per i figli nati fuori dal matrimonio (*filhos ilegítimos*) ottenere lo stato di figlio⁸³.

Per quanto riguarda l'Italia, lo stigma dato dallo *status* di figli illegittimi fu superato, almeno parzialmente, con la riforma del diritto di famiglia, recata dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 che modificava molti articoli del codice civile (artt. 74, 250 ss.), parlando di "figli naturali". Ma il riconoscimento del figlio è stato più tardi ulteriormente riformato⁸⁴, per rimuovere le residue discriminazioni, introducendo così la formula di "figli nati fuori del matrimonio" e sostanzialmente equiparando lo stato giuridico di tutti i figli⁸⁵.

In Brasile, la *Lei* 8.560/1992 ha ampliato le occasioni in cui è possibile effettuare il riconoscimento, aggiungendo in particolare, all'ipotesi dell'atto pubblico, anche quella della scrittura privata e della dichiarazione incidentale in atti giudiziari (art. 1, II e III). Al contrario, l'art. 357 del *Código civil* (del 1916) prevedeva, quale forma per il riconoscimento extragiudiziale, esclusivamente l'atto pubblico o il testamento, alla stregua del nostro art. 254 c.c. La nuova

previsione è poi confluita nel *Código civil* del 2002 (art. 1.609, comma II)⁸⁶. Inoltre, la *Lei* 8.560/1992 permette alla madre di avviare il procedimento di identificazione in via amministrativa, innanzi agli uffici del registro civile. La dottrina brasiliana ha evidenziato che l'Ufficiale potrebbe sempre sottoporre al Pubblico Ministero l'atto di riconoscimento, qualora dovesse sospettare che lo stesso sia stato il frutto di una frode o di un falso (secondo l'art. 97 della *Lei de Registros Públicos*)⁸⁷. In un successivo *Provimento* del Ministro della Giustizia (n. 16/2012), reso nell'ambito del "programa pai presente" (programma padre presente), si semplifica ulteriormente l'accertamento della paternità⁸⁸. Si pensi che, a Cuba, la stessa finalità è presente in modo ancor più marcato nel sistema di riconoscimento del figlio tramite silenzio-assenso, comportante anche l'attribuzione del cognome paterno. Se la madre, ovviamente in assenza di vincolo coniugale, segnala l'identità del padre, in sede di registrazione della nascita, sta al (presunto) padre agire nei termini per disconoscere la propria paternità⁸⁹.

La *ratio* di questo tipo di disposizioni sembra legata all'esigenza di garantire la madre, e i figli, evitando a quest'ultima l'onere di azioni giudiziali in un contesto dove le relazioni temporanee sono tradizionalmente più diffuse dell'istituto matrimoniale⁹⁰.

A tal proposito, è bene precisare che l'articolo 35 della legge 218/95 prevede che le condizioni per il riconoscimento siano regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene⁹¹. In tal caso, le condizioni e formalità applicabili sarebbero quelle vigenti in base alla legislazione del Brasile, che contempla sia l'atto pubblico che la scrittura privata. In generale, si ritiene che, al fine di provare il rapporto di filiazione, possano assumere rilevanza, oltre ai provvedimenti giurisdizionali stranieri di accertamento della paternità⁹², anche certificati di nascita rilasciati all'estero⁹³, che, salvo il rispetto dei predetti requisiti di forma, non dovrebbero confliggere con il limite dell'ordine pubblico⁹⁴.

Siccome la legislazione brasiliana contempla requisiti formali più permissivi di quella italiana riguardo al riconoscimento del figlio, ai fini della formazione dell'atto di nascita, potrebbe sorgere un dubbio sulla validità dei relativi documenti. *In primis*, la menzione del genitore che ha riconosciuto il figlio sulla base della procura, all'interno dell'atto di nascita, non sembra contrastare con il fatto che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio sia un atto personalissimo, che non ammette rappresentanza in capo a terzi (art. 254 c.c.)⁹⁵. Inoltre, il Trattato fra Italia e Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989, relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile⁹⁶, prevede, all'art. 11 che "I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte e secondo la legislazione di quest'ultima". Entrambe le discipline civilistiche (italiana e brasiliana) contemplano la dichiarazione di riconoscimento davanti all'ufficiale dello stato civile.

La soluzione più corretta, anche alla luce delle norme internazionali sull'equiparazione dell'atto pubblico brasiliano a quello italiano, è assumere che l'ufficiale di stato civile brasiliano abbia attestato, formando l'atto, che quel riconoscimento corrisponde alla volontà del genitore a lui pervenuta tramite l'altro genitore che sarebbe un mero *nuncius*⁹⁷. Il timore sull'eventuale falsità dell'atto in tali circostanze costituirebbe un mero sospetto, non suffragato da effettive carenze di requisiti formali, in quanto il riconoscimento è pur sempre attestato da un pubblico ufficiale e trasfuso in un atto pubblico che, come abbiamo visto, riveste piena efficacia anche nel nostro ordinamento giuridico. Indicazioni utili si rinvencono anche in una direttiva del Consolato generale dell'Italia a San Paolo. Si raccomanda, in caso di cittadinanza *iure sanguinis* richiesta in virtù di atto di riconoscimento del figlio, di accludere il provvedimento giudiziale, omologato, tradotto e apostillato, o, in alternativa, un duplicato dell'atto pubblico di riconoscimento, autenticato dall'ufficio (*Tabelionato de Notas*) presso il quale era stato

formato l'originale, munito di traduzione in italiano, fatta esclusivamente da traduttore giurato, con apostille per ogni documento⁹⁸.

Per quanto riguarda la presunta "anomalia" del nome, si può richiamare la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 262 c.c. Quest'ultimo prevedeva che se il riconoscimento fosse stato effettuato in contemporanea da entrambi i genitori, il figlio avrebbe assunto il cognome del padre. Come abbiamo già visto, l'intervento della Corte costituzionale sembra ormai legittimare l'assegnazione del solo cognome materno. Il risultato tende ad avvicinare la realtà italiana alla legislazione e prassi amministrativa brasiliane, più liberali sul punto dell'attribuzione del cognome. Quindi, ben potrebbe darsi un certificato che attesti un riconoscimento contestuale con mantenimento del solo cognome della madre. Si tratta di uno di quei casi nei quali, ad oggi, risulterebbe discriminatorio effettuare la correzione d'ufficio del nome presente sull'atto di nascita della prima cittadinanza, ai sensi dell'art. 98, 2° comma, d.P.R. 396/2000⁹⁹. Pare, inoltre, evidente che l'ipotesi dell'imposizione del solo cognome materno (di madre con cittadinanza brasiliana) non possa rivestire alcuna valenza ostativa, ai fini della verifica di continuità nella linea di trasmissione della cittadinanza italiana¹⁰⁰.

In tema di rifiuto arbitrario di riconoscere la cittadinanza *iure sanguinis* e violazione dei diritti della persona, può richiamarsi la sentenza della Corte EDU *Genovese v. Malta*, dell'11 ottobre 2011¹⁰¹, la quale si è occupata dell'interpretazione data dalle Corti maltesi alla previsione dell'art. 17 del *Maltese Citizenship Act*. Secondo i giudici di Malta, ai fini del riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza maltese, il figlio nato al di fuori del vincolo matrimoniale poteva essere considerato figlio di un cittadino maltese, stante l'avvenuto accertamento giudiziale della paternità, solo se anche la madre fosse stata maltese. Insomma, si attuava una discriminazione tra figli nati in costanza di matrimonio, cui poteva andare la cittadinanza *iure sanguinis* e figli nati fuori del matrimonio, che necessitavano di entrambi i genitori maltesi, pur se fosse stato accertato giudizialmente il rapporto di filia-

zione da un genitore maltese. La Corte di Strasburgo vi ha riscontrato la violazione dell'art. 14 della CEDU (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art.8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Anche se nella Convenzione non vi è alcuna previsione sul diritto alla cittadinanza, tale interesse può essere tutelato in capo alla persona, quale parte del diritto all'identità personale, se il rifiuto avvenga per motivi arbitrari o discriminatori. Nella fattispecie, una volta accertato il rapporto di filiazione, tale pregiudizio deriverebbe dal negare, al richiedente, la cittadinanza con argomenti discriminatori che nulla hanno a che vedere con il requisito richiesto dal principio dello *ius sanguinis*. Dunque, in questi casi, la Corte avrebbe il potere di intervenire¹⁰².

Note

¹ Intorno al nome si sono succedute diverse teorie giuridiche, equiparandolo dapprima a un diritto di proprietà, o negando tale equiparazione in favore della sua funzione preminentemente pubblicistica. Cfr. M. PLANIOL, *Traité élémentaire de droit civil*, Paris, Pichon, 5^e éd., 1908, n° 398 (“le nom est une institution de police civile; il est la forme obligatoire de la désignation des personnes; mais il n'est pas plus un objet de propriété que ne le sont les numéros matricules; il n'est pas aliénable: la loi ne le met pas à disposition de celui qui le porte, et elle l'établit beaucoup moins dans son intérêt que dans l'intérêt général”); sull'ampliamento del raggio d'azione dell'*actio iniuriarum* ai pregiudizi recati all'identità personale e al nome, già R. JHERING, *Rechtsverletzungen*, in *Jahrbücher für die Dogmatik*, XXII, 1885, pp. 155 e 313. Attraverso l'elaborazione dei diritti della personalità, è stato accostato al diritto all'identità personale, evidenziandone l'immutabilità, imprescrittibilità, inalienabilità, inestimabilità, irrinunciabilità. Cfr. App. Milano, 1 febbraio 2000, in *Dir. Eccl.*, 2000, II, p. 378: “il diritto al cognome completo si traduce e si converte nell'esercizio del collaterale diritto all'identità personale, siccome primaria espressione di quei diritti della personalità che la Costituzione ha riconosciuto e che trovano tutela nelle disposizioni di cui agli artt. 6 ss. c.c.”. Significativo il *dictum* della Cassazione del Regno (Cass. Regno, 17 novembre 1924, in *La Corte di cassazione*, 1925, p. 388) secondo cui “il nome civile, come segno che nella vita pubblica e privata serve a distinguere la persona, costituisce un elemento personale che non può assimilarsi alle cose ed essere fatto, come queste, oggetto di negoziazione”.

Il nome di un cittadino non può essere modificato, salvo casi eccezionali e comunque mai contro la volontà dell'interessato, fatto prescrivere o decadere, ceduto (contro corrispettivo), valutato (in termini di valore materiale), rinunciato dal suo portatore. Tuttavia, il cognome è di norma condiviso da altri membri della

stessa famiglia. Sulle origini, anche storiche, dei cognomi e sulla funzione distintivo-identificativa personale e familiare, cfr. G. RESTA, *Le persone e la famiglia I*. in G. ALPA e G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Utet, Torino, 2019, pp. 145-632; L. LENTI, *Nome e cognome*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XII, 1995, pp. 141 ss.; R. DE FELICE, *Che cosa è un nome? Brevi appunti sul diritto al nome*, in *Rass. avv. st.*, 2017, 1, pp. 229-252; G. AUTORINO, *Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici*, in Id., *Studi sul diritto di famiglia*, Salerno, 2012. Nell'ordinamento brasiliano, cfr. C. CHAVES FARIAS, N. ROSENVALD, *Direito Civil: Teoria Geral*, 6 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 170.

² La giurisprudenza italiana parla, ad esempio, di "rilevante interesse pubblico alla 'stabile identificazione nel corso del tempo'", cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Id., Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Id., Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752. In modo non dissimile, il *Tribunal Superior de Justiça* in Brasile discorre di sicurezza giuridica e preservazione degli atti sino ad allora posti in essere, in caso di alterazione del nome (*REsp 1.310.088-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 17/5/2016, DJe 19/8/2016* in *Informativo STJ* 588, pp. 15-16, con nota del Prof. Paulo H. M. Sousa).

³ Cfr. Corte cost., 23 luglio 1996, n. 297, in *Giur. cost.*, 1996, pp. 2475 ss. (con nota di G. FERRANDO, *Diritto all'identità personale e cognome del figlio naturale*) e in *Fam. e dir.*, 1996, p. 412 (con nota di V. CARBONE); in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1997, p. 637 (con nota di C. EBENE); nonché in *Dir. fam. pers.*, 1998, I, p. 476 (con nota di G. CASSANO, *Status familiare e conservazione del "proprio" cognome (la Consulta legittima nuovamente il diritto all'identità personale)*); F. ARCADIA, *Diritto al mantenimento del proprio cognome, fino a quel momento attribuito, a seguito di rettifica di cui all'art. 165 e ss. del R.D. n. 1238 del 1939*, in *Amm. it.*, 1997, p. 1534.

⁴ In riferimento alle minoranze altoatesine, v. R. GIACOMELLI, *La lingua negli anni Trenta e la restituzione del 'cognome atesino' nell'Alto Adige-Sudtirolo*, in *Acme: annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano*, 2006, vol. 59, n. 1, pp. 189-212. In merito alla de-slavizzazione dei nomi nell'Italia irredentista e fascista, cfr. P. PAROVEL, *L'identità cancellata. L'italianizzazione forzata dei cognomi, nomi e toponimi nella "Venezia Giulia" dal 1919 al 1945*, Trieste, Eugenio Parovel Editore, 1985; S. TROILO, *op. cit.*, pp. 47 ss.; W. SCHWEICKARD, *Le modalità di integrazione dei nomi propri stranieri in italiano*, in *Nouvelle revue d'onomastique*, 1992, n. 19-20, pp. 127-134; N. LAPIERRE, *La francisation des noms*, in *Ethnologie française*, in *Immigration. Identités. Intégration*, 1993, n. 2, pp. 207-214; A. JURET, *La francisation des noms de personnes*, in *Population*, 1947, n. 3, pp. 451-464; nonché A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Milano, 1967, p. 193.

⁵ Cfr. A. I. BOULLÓN AGRELO, *Antroponimia medieval galega (ss. VIII-XII)*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1999, pp. 15 ss.; C. GARCÍA GALLARÍN, *Diccionario histórico de nombres de América y España*, Madrid, Sílex, 2014, *passim*.

⁶ L'ideale classico, e più ancora la sua ostentazione vanagloriosa, orientavano questa prassi. "The frequency and variety of ancient Greek and Roman names

were more than simply a reflection on the emphasis of eighteenth-century education. Southerners prided themselves on their knowledge and appreciation of Graeco-Roman civilization and often stressed the many similarities between it and their own society, not the least of which was the institution of slavery". Cfr. J.C. INSCOE, *Carolina Slave Names: An Index to Acculturation*, in *The Journal of Southern History*, 1983, vol. 49, n. 4, p. 541.

⁷ Sul modello dell'assimilazione onomastica francese: N. LAPIERRE, *La francisation des noms*, cit., pp. 207-214; A. JURET, *La francisation des noms de personnes*, cit., 451-464. Significativo il recente pronunciamento del *Défenseur des droits*, *Décision MLD-2016-064 du 23 février 2016* "relative à une discrimination en raison de l'origine" in base al quale costituisce una discriminazione in ragione delle origini il fatto che un superiore gerarchico richieda o imponga la francesizzazione del nome ad un lavoratore dipendente. Cfr. *Défenseur des droits - République Française, Rapport Discriminations et origines: l'urgence d'agir*, Paris, 2020, p. 11.

⁸ Per un esempio di *aportuguesamento* dei nomi e dei cognomi, si considerino le seguenti varianti del nome, di chiara origine veneta, Giuseppe Settin. Questo poteva divenire Josepe Setino, o, ancora, Josepo Setinho, o, infine, in maniera ancor più distorta, José Sitem, in un crescendo di errori e fraintendimenti. Tratto dallo studio di N. MEDEIROS SARTORI DA CONCEIÇÃO, *A retificação de assentos civis brasileiros com o objetivo de reconhecimento de nacionalidade originária estrangeira: princípio da verdade real e desjudicialização*, Rio de Janeiro, *Escola da magistratura do estado do Rio de Janeiro*, 2019, p. 49.

⁹ Cfr. L. FRANCO MACULÃO ASSUMPÇÃO, *O nome no Brasil e a importância da atuação preventiva dos registradores*, in *Revista do Recivil-Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais*, 2008, vol. 19, pp. 17-21.

¹⁰ Cfr. N. ZARIF, *Reorganização dos registros públicos*, in *Justitia*, 1970, pp. 98-99: la giurisprudenza ha tradizionalmente inteso il nome come comprensivo di prenome e patronimico (materno e paterno). Cfr., inoltre, R. LIMONGI FRANÇA, *Do nome civil das pessoas naturais*, 3^a ed. São Paulo, *Revista dos Tribunais*, 1975.

¹¹ Art. 72, comma 1°, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (ordinamento dello stato civile) e artt. 33 e 34 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).

¹² Cfr. C. cost. 21 dicembre 2016, n. 286 in *Fam. dir.*, 2017, fasc. 3, pp. 218-224 con nota di E. AL MUREDEN, *L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio*. Cfr. altresì, Cass. sez. I civ. 14 luglio 2006, n. 16093, in *N.G.C.C.*, 2007, fasc. 3, pp. 316-329, pt. 1, con nota di R. VILLANI, *L'attribuzione del cognome ai figli (legittimi e naturali) e la forza di alcune regole non scritte: è tempo per una nuova disciplina?*; R. FAVALE, *Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore*, in *Giur. it.*, 2017, 4, pp. 815-824.

¹³ Cfr. P. RICHTER MAPELLI MOZZI, *Attribuzione del nome [rectius: prenome] e del cognome degli stranieri e dei cittadini di origine straniera [cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana, mantenendo o perdendo quella di origine]*, in *Lo stato civile italiano*, 2015, nn. settembre, ottobre, novembre e dicembre, pp. 21 ss.; R. CALVIGIONI, *La correzione del cognome scelto al momento della costituzione dell'unione civile: una questione di legitti-*

mità costituzionale, in *Fam. dir.*, 2018, 8-9, pp. 773-778; F. OCCHINO, *I limiti dell'azione di rettificazione degli atti dello stato civile*, in *Giur. it.*, 1995, 1/1A, pp. 147-152.

¹⁴ Corte E.D.U. sez. II 7 gennaio 2014 (*Cusan e Fazzo c. Italia*) in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, fasc. 1, pp. 225-231, con nota di C. PITEA, *Trasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza "Cusan e Fazzo c. Italia" e sulle prospettive della sua esecuzione nell'ordinamento italiano*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Cfr. la decisione del 14 ottobre 2008 (caso C353/06, *Grunkin v. Germania*) e, ancor prima, la Sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 ottobre 2003, resa nel caso C-148/02, *Carlos Garcia Avello c. Belgio*. In tema, J. LONG, *La Corte di giustizia torna a pronunciarsi sul cognome dei cittadini europei*, in *N.G.C.C.*, 2009, 3/1, pp. 272-278; R. CALVIGIONI, *Il diritto al nome dello straniero divenuto italiano, tra giurisprudenza e prassi*, (Nota a sent. TAR Lombardia, sez. II Brescia, 24 gennaio 2019 n. 64) in *Fam. dir.*, 2019, 7, pp. 705-711; G. ZUDDAS, *Doppia cittadinanza e cognome della persona fisica nata all'estero da cittadini stranieri (Nota a Trib. Cagliari 18 maggio 2005)* in *Riv. Giur. Sarda*, 2006, fasc. 1, pp. 95-98; P. MENGOZZI, *Il diritto alla continuità di cognome di minori provvisti della cittadinanza di uno Stato non membro della Comunità e della cittadinanza italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2009, 1, pp. 69-84.

¹⁷ Cfr. G. ROSSOLILLO, *La Convenzione di Monaco del 1980 e la continuità del cognome* (Nota a Cass. sez. I civ. 13 novembre 2015, n. 23291), in *N.G.C.C.*, 2016, 4/1, 533-541; K. SIEHR, *Right of Personality in European Private International Law: The Law of Personal Names*, in *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, Torino, 2014, pp. 251 ss.

¹⁸ Cfr. Cass. sez. I civ. 17 luglio 2013, n. 17462 in *Foro it.*, 2013, fasc. 10, pp. 2810-2812 (nota di A. PALMIERI, *Sul diritto al doppio cognome per la persona provvista di doppia cittadinanza*). Sul principio di continuità del diritto al nome in combinato con il diritto all'identità personale, G. AUTORINO STANZIONE, *Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa*, in *Corr. giur.*, 2009, 4, pp. 496-507; M. DAVIDSON, *The Protection of Personal Names under English and German Law*, 2017, King's College, London, 1; C.F.W. LARSON, *Naming Baby: The Constitutional Dimensions of Parental Naming Rights*, in *The George Washington Law Rev.*, 2011, vol. 80, pp. 159 ss.; F. FORNI, *Il primato del diritto dell'Unione europea legittima il riconoscimento di un nuovo nome*, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2018, 1-2, pp. 77-96; L. TULLIO, *Il cognome del figlio tra pari dignità dei genitori e diritto all'identità del minore*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, 1, pp. 294-311.

¹⁹ Cfr. Circolare Min. Int., n. 7 del 14 giugno 2017.

²⁰ Cfr. Circolare Min. Int., Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, prot. 0014424 del 23 dicembre 2013, che cita, a p. 5, Cons. Stato, parere n. 850 del 22 febbraio 2013.

²¹ TAR Lombardia, sez. II, Brescia, sent. 24 gennaio 2019, n. 64, cit., pp. 705 ss.

²² *Ibidem*. Cfr. anche Tribunale di Reggio Emilia, decr. del 10 marzo 2014; Id., decr. del 29 agosto 2012, sempre in senso favorevole alla rettificazione del cognome, mutato ad opera del ministro dell'Interno mediante decreto di conferimento della cittadinanza italiana: la variazione del cognome apportata col

provvedimento ministeriale è illegittima, perché in contrasto con i principi costituzionali dell'ordinamento interno (e comunitario), i quali salvaguardano l'identità personale e impongono che la variazione del cognome non possa avvenire per atto della p.a.

²³ Vedi, in particolare, Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 gennaio 2014, Ricorso n.77/07 - *Cusan e Fazzo c. Italia*.

²⁴ Corte cost. 21 dicembre 2016, n. 286. Cfr. C. BASSU, *Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un'analisi comparata*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2016, 3, pp. 545-582.

²⁵ Corte cost., n. 131/2022, deposito 31 maggio 2022, in G.U., 1 giugno 2022 n. 22 (<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=105>). Sul tema e sugli interrogativi che la pronuncia suscita, V. BARBA, *Il cognome paterno e la disparità di genere. Una proposta in vista della attesa decisione della Corte costituzionale*, in *Quest. Giust.*, 22/4/2021.

²⁶ In riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., e in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU (vedi nota prec.).

²⁷ S. BRANTES DE CASTRO, *Manual dos Officiais do Registro Civil*, São Paulo: Brasil Editora S.A, 1953, p. 15, nota come “ficou, a partir de 1.o de janeiro de 1889, a cargo do registro civil a incumbência da prova do nascimento, idade, nome e filiação das pessoas naturais, bem como a circunstancia do casamento e do óbito, mesmo quando tais assentos fossem feitos pelas autoridades religiosas”. Inoltre osserva R. VELLOSO DOS SANTOS, *Registro Civil das Pessoas Naturais*, Porto Alegre, Safe, 2006, p. 15, che in Brasile durante il periodo coloniale e all'inizio del periodo imperiale, il registro delle informazioni più importanti nella vita delle persone era affidato alla Chiesa Cattolica, religione ufficiale dello Stato in quell'epoca. Perciò, ancor oggi, in base alla legge 8.159/1991, i registri realizzati da istituti religiosi prima della vigenza del codice civile (1916) sono designati di interesse pubblico e sociale. Sulla caotica situazione legislativa ed amministrativa in Brasile, sino all'emanazione del codice, A. WALD, *A obra de Teixeira de Freitas e o Direito Latino-Americano*, in *Revista de Informação Legislativa*, 2004, a. 41, n. 163, pp. 249-260 (specif. p. 250).

²⁸ I precedenti giurisprudenziali brasiliani si attestano su un'analisi ormai consolidata del fenomeno, qualificato come errore di trascrizione, dovuto a “difficoltà di comunicazione” causata anche dai bassi livelli di alfabetizzazione degli immigrati italiani: *Trib. Just. Minas Gerais TJ-MG- Apelação Cível AC 0083865-90.2015.8.13.0216 MG 26/9/2017*, Rel. Alberto Vilas Boas (a proposito dell'*aportuguesamento* del cognome Versiani in Verciani, risalente incredibilmente all'anno 1770). Sull'evoluzione del precedente giurisprudenziale negli ordinamenti di *civil law*, S. SICA, *Il valore del precedente: attuale dimensione del diritto “vivente”*, in *federalismi.it*, 2018, 18, p. 10; M. PARGENDLER, B. SALAMA, *Law and Economics in the Civil Law World: The Case of Brazilian Courts*, in *Tulane Law Rev.*, 2015, vol. 90, pp. 435 ss..

²⁹ Cfr. N. ZARIF, *Reorganização dos registros públicos*, cit., p. 103 (sulla prassi di tradurre i nomi stranieri in portoghese all'atto della naturalizzazione).

³⁰ Sull'etnocentrismo, cfr. R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, Utet, 1990, 23 ss.

A proposito del concetto di “assimilazionismo etnocentrico” francese, E. GROSSO, *L'integrazione alla francese: tra assimilazione e differenza*, cit., p. 70; nonché, S. LATOUCHE, B. FIORE (a cura di), *Il ritorno dell'etnocentrismo. Purificazione etnica “versus” universalismo cannibale*, Torino, 2003, p. 217.

³¹ Vedi *supra* Cap. I, par. 3.2.

³² Cfr. N. MEDEIROS SARTORI DA CONCEIÇÃO, *A retificação de assentos civis brasileiros com o objetivo de reconhecimento de nacionalidade originária estrangeira: princípio da verdade real e desjudicialização*, cit., pp. 57-58. Nella dottrina italiana sulla rettifica del nome, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1990, p. 270.

³³ La giurisprudenza brasiliana definisce tale circostanza “uma pedra no caminho”, cioè un ostacolo nell'iter procedimentale per l'acquisto della cittadinanza. Cfr. *Trib. Just. Minas Gerais TJ-MG- Apelação Cível*, cit.

³⁴ Cfr. D. BERLOCO, *Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis. Se residente all'estero la domanda va presentata all'Autorità diplomatica o consolare*, in *Lo stato civile italiano, Focus stato civile*, 17 novembre 2020.

³⁵ Cfr. *Trib. Just. Minas Gerais TJ-MG- Apelação Cível*, cit., dove si citano studi e fonti esemplificative. Per un altro esempio di *aportuguesamento* (o de-italianizzazione) dei nomi e dei cognomi, si considerino le seguenti varianti del nome, di chiara origine veneta, Giuseppe Settin: Josepe Setino, o Josepo Setinho, o, infine, in maniera ancor più distorta, José Sitem, in un crescendo di errori e fraintendimenti. L'esempio è tratto dallo studio di N. MEDEIROS SARTORI DA CONCEIÇÃO, *A retificação de assentos civis brasileiros com o objetivo de reconhecimento de nacionalidade originária estrangeira: princípio da verdade real e desjudicialização*, cit., p. 49.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Cfr. N. LAPIERRE, *op. cit.*, p. 207.

³⁸ Come puntualmente rilevato, l'entrata in vigore della legge sulla francesizzazione dei nomi del 1950 (*Loi no 50-389 du 3 avril 1950 relative à la francisation du nom patronymique et du prénom des étrangers*) era stata preparata da un'ordinanza (2 novembre 1945) e da una circolare (23 aprile 1947), che segnalavano la volontà di favorire la francesizzazione. In tema, di recente, B. COULMONT, *Changer de prénom. De l'identité à l'authenticité*, Lyon, La Découverte, 2021, pp. 19-20.

³⁹ La *Lei* n° 6.815/80 sulla situazione giuridica dello straniero prevedeva “Art. 43. O nome do estrangeiro, constante do registro (art.30), poderá ser alterado;(…) III. se for de pronúnciação e compreensão difíceis e puder ser traduzidos ou adaptado à prosódia da língua portuguesa”, Legge abrogata dalla *Lei* n° 13.445 del 24 di maggio 2017 (*Lei de Migração*), il cui art. 71 prevede, invece, che “§ 1° No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá requerer a tradução ou a adaptação de seu nome à língua portuguesa. § 2° Será mantido cadastro com o nome traduzido ou adaptado associado ao nome anterior”.

⁴⁰ L'art. 1 della *Loi* n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française (così come modificato dalla *Loi* n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 11 *JORF* 9 janvier 1993) prevede che “Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul,

de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française" mentre, l'art. 2 aggiunge che: "La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français".

⁴¹ *Conseil d'État*, 18 novembre 2011, n. 346470; Id., 9 giugno 1999, n. 198418 et 198207; Id., 22 settembre 1997, n. 160679; Id., 21 aprile 1997, n. 160716.

⁴² Cfr. art. 89, d.P.R. n. 396/2000 e art. 2 d.P.R. n. 54/2012; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 25 maggio 2021, n. 482.

⁴³ Per l'annullamento di un provvedimento prefettizio di diniego del cambiamento del nome albanese in uno italiano (già socialmente e lavorativamente conosciuto) di un cittadino italiano di origine albanese, TAR Lombardia, sez. I, sent. del 20 dicembre 2013, n. 2899.

⁴⁴ Cfr. C. App. Roma, sent. n. 1231 del 27 aprile 2017, che ha ritenuto compatibile il procedimento di rettifica ex art. 95 d.P.R. 396/2000, per assegnare un nominativo in lingua italiana, al posto di quello cinese, erroneamente assegnato a un bambino cinese, al fine di migliorarne l'integrazione sociale, considerata l'inammissibilità della procedura di cambio del nome di cui all'art. 84 d.P.R. cit. innanzi al Prefetto, procedura, questa, esperibile dai soli cittadini italiani.

⁴⁵ Art. 22, d.P.R. n. 396/2000.

⁴⁶ Per le modalità di trascrizione dei caratteri non ricompresi nell'alfabeto latino, si fa riferimento alla tabella allegata al D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 2 febbraio 2009 (all. 2). Così Circ. Min. Int., Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, prot. 0014424 del 23 dicembre 2013, 8, che specifica: "Per quanto invece attiene ai segni grafici o lessicali inesistenti nella lingua italiana, non può che continuarsi a fare riferimento al disposto di cui all'art. 34, concernente 'Limiti all'attribuzione del nome', del citato d.P.R. n. 396/2000 – recante 'Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile' – il quale, al secondo comma, considera specificamente che i nomi stranieri imposti a cittadini italiani devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, fra esse comprese le lettere J, K, X, W e, ove possibile, anche i segni diacritici (*segno grafico che modifica un altro segno*) propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome". Segni diacritici come ã, õ, ç, ñ, ç sono, per esempio, frequenti nella tradizione onomastica brasiliana.

⁴⁷ Lo testimonia, dati alla mano, l'articolo di F. TONACCI, *Mi chiamavo Pulcinella, ora signor Rossi: così gli italiani cambiano cognome*, Repubblica, 12 maggio 2012.

⁴⁸ Si fa riferimento alla "Loi du 11 germinal an XI (1er avril 1803). "Cette dernière, confirmant le principe de l'immutabilité énoncé par la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794): aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que

ceux exprimés dans son acte de naissance”. Cfr. N. LAPIERRE, *op. cit.*, p. 207.

⁴⁹ L’art. 58, poi modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 9708, parlava di immodificabilità, mentre l’attuale versione parla di definitività.

⁵⁰ Cfr. artt. 55 ss., *Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências.*

⁵¹ Cfr. per una dettagliata disamina, anche degli orientamenti giurisprudenziali: L. CERCHIARI MACHADO, *(I)mutabilidade do nome e a tutela geral da personalidade*, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 2021, pp. 25 ss.; L. CHALOUB, *O Princípio da Imutabilidade do Nome Civil e suas Principais Flexibilizações*, in *R. EMERJ, Rio de Janeiro*, 2021, v. 23, n. 1, pp. 185-212.

⁵² *Resp n° 1.138.103/PR. Relator: Luis Felipe Salomão.*

⁵³ *Ibidem.*

⁵⁴ *Ibidem.*

⁵⁵ *Ibidem.*

⁵⁶ L. CHALOUB, *op. cit.*, p. 209.

⁵⁷ Id., sent. 7 dicembre 2004, ric. n. 71074/2001, *Mentzen alias Mencena c. Lettonia* (ammissibilità della trascrizione di un cognome tedesco adattato al lettone, salva la parallela trascrizione dell’originale); Id., sent. 6 settembre 2007, ric. n. 10163/2002, *Johansson c. Finlandia* (illegittimità del rifiuto di registrazione di nome non finlandese); Id., sent. 25 settembre 2008, ric. n. 27977/2004, *Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia* (adattamento al francese del nome catalano, assegnato al minore, giudicato di natura minima e perciò giustificabile).

⁵⁸ Corte EDU, sent. 22 febbraio 1994, ric. n. 16213/1990, *Burghartz c. Svizzera*; Corte E.D.U., sent. 16 febbraio 2005, ric. n. 29865/1996, *Unal Tekeli c. Turchia*. Cfr. S. TROILO, *op. cit.*, pp. 20-21.

⁵⁹ Cfr. la legge 28 marzo 1991, n. 114, recante “Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all’Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778”, integrata poi dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia); art. 11 della legge generale di tutela 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, che include tra i destinatari non più soltanto i cittadini dei territori annessi dopo la prima guerra mondiale, ma anche coloro ai quali era stato impedito di ricevere il nome di battesimo nella lingua della minoranza di appartenenza. Cfr., più ampiamente, S. TROILO, *op. cit.*, 69 ss.

⁶⁰ *REsp 1.310.088-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 17/5/2016, DJe 19/8/2016 in Informativo STJ*, 588, 15-16, con nota del Prof. Paulo H.M. Sousa che osserva come in caso di doppia cittadinanza già acquisita sia, a maggior ragione, corretto consentire un’eccezione al principio di immodificabilità del nome, peraltro già assicurata dalla giurisprudenza in vista dell’ottenimento della seconda nazionalità. “O STJ já havia fixado o entendimento de que o princípio da imutabilidade do nome cederia na hipótese de requerimento de obtenção de dupla cidadania. Isso porque, em determinadas situações, necessário é incluir o sobrenome de algum dos ascendentes (avós, bisavós), para evidenciar a descendência e obter a dupla cidadania”.

⁶¹ *Ibidem.*

⁶² Cfr. R. DE CAMARGO MANCUSO, *A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo estado de direito*, 2.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, 163-164.

⁶³ Ne ripercorre il dibattito, accennando alle conseguenti riforme degli ultimi anni in campo processuale, N. MEDEIROS SARTORI DA CONCEIÇÃO, *op. cit.*, pp. 50-51.

⁶⁴ La modifica alla *Lei* n° 6.015, del 31 di dicembre 1973, in materia di registri pubblici, da parte della *Lei* 13.484 del 26 settembre 2017, ha riguardato in particolare l'art. 110.

⁶⁵ Cfr. R. DIP, *Direito Registral e o Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 135.

⁶⁶ Cfr. R. V. SANTOS, *Registro civil das pessoas naturais*, São Paulo, Safe, 2006 (E-book), nota 182.

⁶⁷ Cfr. *STJ - REsp: 1168757 RS 2009/0234451-3, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 25/02/2014, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2014.*

⁶⁸ *Ibidem.*

⁶⁹ “Sussiste un errore materiale in tutti i casi invece in cui vi sia una discrepanza chiaramente percepibile tra l'atto registrato dall'ufficiale di stato civile e la documentazione di supporto a tale atto, discrepanza che sia rilevabile *ictu oculi*, e che sia correggibile da parte dell'ufficiale dello stato civile utilizzando gli elementi contenuti nell'atto stesso o nella documentazione di appoggio e senza che la correzione porti ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dall'atto o da esso evidenziati”. Cfr. *Massimario per l'ufficiale di stato civile*, cit., edizione 2012 (reperibile sul sito <http://servizidemografici.interno.it/it/content/massimario-dello-stato-civile-anno-2012>), p. 167.

⁷⁰ Discorre di possibile bilanciamento tra diritto all'identità personale degli individui e diritto all'identità nazionale degli Stati, proprio in punto di riconoscimento del diritto al nome, come acquisito in un qualsiasi Stato e consolidato nella pratica, rispetto alle regole vigenti nello Stato di cittadinanza, S.M. CARBONE, *I diritti della persona tra CEDU, diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali* (Relazione alla Giornata di studi in onore di Giuseppe Tesauro, Napoli, 16 novembre 2012) in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2013, fasc. 1, 25-27.

⁷¹ Cfr. N. MEDEIROS SARTORI DA CONCEIÇÃO, *op. cit.*, pp. 70-71, con riferimento alla pronuncia del *Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial: REsp 1412260 SP 2013/0142696-0* (jusbrasil.com.br); *Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Agravo em Recurso Especial: AREsp 1839104 PR 2021/0056247-0* (jusbrasil.com.br) ed anche *TJPR - 18ª C. Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR - Apelação: APL 0000199-51.2020.8.16.0179 Curitiba 0000199-51.2020.8.16.0179 (Acórdão)* (jusbrasil.com.br) 3 maggio 2021, 18ª Câmara Cível.

⁷² Vedi giurisprudenza citata alla nota precedente.

⁷³ Cfr. G. CALDERARI COSSI, *Retificação administrativa de registro*, in *Registrando o direito*, 2019, maio/junho de 2019, Ano 03, Edição 10, pp. 8-9 e giurisprudenza ivi citata.

⁷⁴ Cfr. *supra*, Cap. I, paragrafi 5.1-5.2.

⁷⁵ Ancora l'*Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973)* era ispirato ad una logica assimilazionista, per cui si disconoscevano i diritti di cittadinanza degli indios 'non

civilizzati’, mentre la vera svolta avverrà con la Costituzione federale del 1988.

⁷⁶ Cfr. N. ZARIF, *Reorganização dos registros públicos*, in *Justitia*, 1970, p. 95, secondo cui è “obrigatório que se dê a registro ‘todo nascimento que ocorrer no território nacional’, de onde se vê que incluídos estão até mesmo os estrangeiros, ainda que não domiciliados no Brasil. A única exceção à obrigatoriedade é aberta para ‘os índios nascidos em território nacional enquanto não civilizados’ (art. 53 e § 1)”.

⁷⁷ LRP - *Lei nº 6.015 de 31 de Dezembro de 1973*, art. 50, § 2.

⁷⁸ Cfr. G. DE FREITAS FIGUEIREDO ROCHA, *A construção da cidadania indígena no Brasil e suas contribuições à Teoria Crítica Racial*, in *Rev. Direito e Práx.*, 2021, vol. 12, n. 2, p. 1257; cfr., inoltre, il manuale orientativo: *Acesso à Documentação civil para Indígenas, Série Políticas Públicas*, n. 2, Brasília, Funai, 2018.

⁷⁹ Cfr. D.G. BOMFIM ARAÚJO DA SILVA, *Nome de índio é nome de gente: o caso Ninawa na justiça do Acre*, cit., p. 22.

⁸⁰ Id., *op. cit.*, pp. 12 e 53, che cita, a proposito dell’azione di rettifica di un nome portoghese che era stato imposto dai missionari, negli anni “70, *Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Ação de retificação de registro de nascimento no 0716169- 63.2013.8.01.0001*, p. 10. Si veda anche *Acesso à Documentação civil para Indígenas*, cit., 10, dove si incoraggia l’uso dei nomi della tradizione indigena, specificando che essi non devono essere motivo di vergogna, bensì di orgoglio; possono e, anzi, devono essere usati.

⁸¹ Per una disamina della fattispecie, T. PIOLA, *Gli atti falsi provenienti dal Brasile: dove li troviamo e come riconoscerli ?*, in *Notiziario A.N.U.S.C.A.*, 2011, n. 4, pp. 8-9; in dottrina, cfr. anche G. PANTALEO, *Il falso riconoscimento di figli naturali tra falso ideologico e materiale: brevi cenni esegetici*, *Nota a Trib. Roma sez. II pen. 20 ottobre 1990*, in *Temi Rom.*, 1991, fasc. 1, pp. 195-196.

⁸² Cfr. T. PIOLA, *loc. ult. cit.*

⁸³ Cfr. L.R. DE ASSUMPÇÃO, *Aspectos da paternidade no novo código civil*, São Paulo, Saraiva, 2004, pp. 135-147; M. FONTANA, *O novo procedimento investigatório da filiação: a demanda da averiguação oficiosa da alegação da paternidade (Lei 8.560/92)*, in *Jornal da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, s.d.*, p. 253 (http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1277145150.pdf, consultato in data 12 giugno 2022).

⁸⁴ Cfr., in particolare, Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 e D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

⁸⁵ Cfr. sul percorso di riforma e sulle sue incertezze, L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *N.G.C.C.*, 2013, n. 4, specif. Pp. 202-203; M. PARADISO, *Riforma della filiazione e diritti successori: le questioni aperte*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014, p. 1019; M. SESTA, *La prospettiva paideocentrica quale fil rouge dell’attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, 7, 766; M. MANTOVANI, *Lo stato di figlio*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2022, *passim*.

⁸⁶ *Código Civil - Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*: “Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: I) no registro do nascimento; II) por escritura pública ou escrito particular, a ser arqui-

vado em cartório”. Anteriormente, si veda la *Lei* N° 6.015, del 31 dicembre 1973, art. 59: “Quando se tratar de filho ilegítimo, não será declarado o nome do pai sem que este expressamente o autorize e compareça, por si ou por procurador especial, para, reconhecendo-o, assinar, ou não sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu rogo o respectivo assento com duas testemunhas. (Renumerado do art. 60, pela *Lei* n° 6.216, de 1975)”.

⁸⁷ Cfr. M. FONTANA, *op. cit.*, pp. 260-261.

⁸⁸ *Provimento n° 16, de 17 de fevereiro 2012 (Dispõe sobre a recepção, pelos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, de indicações de supostos pais de pessoas que já se acharem registradas sem paternidade estabelecida, bem como sobre o reconhecimento espontâneo de filhos perante os referidos registradores)*. Fonte: *DJe/CNJ n° 29, de 23 de fevereiro de 2012, p. 31-33*.

⁸⁹ Il silenzio assenso si perfeziona in 90 giorni. Cfr. art. 48 della legge citata. La soluzione appare incompatibile con quei sistemi, come quello italiano, nei quali il riconoscimento del figlio è considerato un atto personalissimo, che richiede una manifestazione di volontà esplicita e diretta da parte dell'interessato. Cfr. P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Camerino-Napoli, Jovene, 1975, p. 232; A. FALZEA, *Capacità (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, Giuffrè, 1960, p. 28; M. DI FABIO, *In tema di atto di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio* (nota a Cass. Sez. II civ. 2 febbraio 2016, n. 1993) in *Riv. not.*, 2017, fasc. 3, pp. 573-579; O. LOPEZ PEGNA, *Riforma della filiazione e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 2014, fasc. 2, p. 409.

⁹⁰ Diffusamente, sul punto, A.M. ÁLVAREZ-TABÍO ALBO, *Visión general de la legislación cubana en materia de Derecho de Familia*, in *Florida Journal of International Law*, 2017, vol. 29, 1, pp. 24-25, che sottolinea come la normativa sul registro dello stato civile avesse, con ciò, derogato alla disciplina del diritto di famiglia. Si pensi anche all'introduzione, nel *Código civil* brasiliano del 2002, dell'*união estável*, nuova entità familiare meno vincolante rispetto al matrimonio, ma con peculiare disciplina in chiave di: responsabilità verso la prole, comunione dei beni, obbligo alimentare verso l'ex-convivente. Cfr. P.L. CARBONE, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Il nuovo codice civile brasiliano. Legge n. 10.406 del 10 gennaio 2002*, Cesano Boscone (MI), Geca S.p.A., 2002, p. XV ss.

⁹¹ O. LOPEZ PEGNA, *Riforma della filiazione e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 2014, fasc. 2, p. 409.

⁹² Utile la consultazione del *Massimario per l'ufficiale di stato civile*, cit., p. 59, per un'analisi della casistica.

⁹³ Cfr. oltre alla nota precedente, art. 19 d.P.R. 396/2000 concernente la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero, art. 28 d.P.R. 396/2000 relativo alla trascrizione degli atti di nascita ricevuti all'estero, art. 68 della legge 218/1995 concernente l'attuazione e l'esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero. Sul punto, O. LOPEZ PEGNA, *Riforma della filiazione e diritto internazionale privato*, *loc. ult. cit.*

⁹⁴ Cfr. *Ibidem*, adesivamente all'avviso della Cassazione (Cass., 14 gennaio 2003 n. 367, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2004, p. 262) secondo cui il valore probatorio di tali documenti non esime, ovvio, le autorità competenti dal verificarne l'autenticità.

⁹⁵ In dottrina, P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Camerino-Napoli, 1975, p. 232; A. FALZEA, *Capacità (teoria generale)*, cit. Si ricorda che la dichiarazione di riconoscimento, ai sensi dell'art. 254 c.c., può essere resa solo direttamente dall'interessato davanti all'ufficiale dello stato civile, oppure tramite testamento o atto pubblico. Cfr. di recente, anche, R. CALVIGIONI, *L'acquisto della cittadinanza italiana per riconoscimento di filiazione o per dichiarazione giudiziale a favore di maggiorenne: gli adempimenti dell'ufficiale di stato civile*, in *I servizi demografici*, 2022, 1-2, p. 15.

⁹⁶ Trattato ratificato dall'Italia con Legge 18 Settembre 1993, n. 336 (in Suppl. ordinario alla G.U. del 31 Settembre 1993, n. 204).

⁹⁷ Il *Código de Processo Civil* brasiliano stabilisce, infatti, all'art. 405 in merito agli atti pubblici, che "O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença". D'altra parte, i certificati apostillati rilasciati da un Ministero di uno Stato- parte della Convenzione dell'Aja del 1961- sono considerati atti pubblici anche per lo Stato ricevente.

⁹⁸ Cfr. https://consanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/la_comunicazione_domande_frequenti/perguntas-frequentes-cidadania.html, punto 16.

⁹⁹ Cfr. D. BERLOCO, *Casi pratici di attribuzione del cognome ai cittadini italiani nati all'estero - Applicazione dell'art. 98, 2 comma, del D.P.R. 396/2000 alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale*, in *Lo stato civile italiano*, 2019, 2, p. 9.

¹⁰⁰ Sul criterio non necessariamente patrilineare di trasmissione del cognome nell'ordinamento brasiliano, cfr. *supra*, par. 2.

¹⁰¹ N. 53124/2009, cit., 242.

¹⁰² Cfr. G.R. DE GROOT, O. VONK, *Nationality, statelessness and ECHR's Article 8: Comments on Genovese v. Malta*, in *European Journal of Migration and Law*, 2012, vol. 14, n. 3, pp. 317-325.

Per concludere

Dentro la costruzione della cittadinanza, come rapporto giuridico privilegiato tra Stato e persona, c'è una logica identitaria, che spesso lavora sotto traccia. Ad un concetto di cittadinanza basato sull'assimilazione, intesa come ostilità a qualsiasi differenziazione tra gruppi sociali, fa da contraltare l'esigenza di valorizzare le diverse identità collettive su base etnolinguistica, di genere, di orientamento sessuale, religioso ecc., per munirle di specifiche tutele, non solo in termini anti-discriminatori, ma anche di azioni positive¹.

Due argomentazioni in favore del pluralismo linguistico-culturale meritano di essere menzionate.

In primo luogo, consideriamo la motivazione per cui gli Stati nazionali tradizionalmente avversano il pluralismo linguistico: la centralità della cittadinanza si basa sull'unità nazionale e sul principio di uguaglianza, incarnato dall'unicità della lingua ufficiale. Alla base di tale assunto vi sarebbe il timore di creare disuguaglianze che andrebbero a discriminare individui non appartenenti ad alcun gruppo. Non possiamo non rilevare che questo stesso principio potrebbe risultare – e di fatto risulta – discriminatorio verso tutte le persone che non appartengano, in quanto cittadini, a quello Stato-nazione, oppure per tutti quei gruppi minoritari che, per svariati motivi, non si riconoscano nell'ufficialità, adottando lingue diverse.

In secondo luogo, possiamo richiamare il metodo della confutazione attraverso l'argomento delle estreme conseguenze. Osserviamo, da un lato, una legge che proibisce ad una minoranza di considerarsi comunità culturale con proprie caratteristiche linguistiche, dall'altro una legge che consente alle minoranze una protezione e una rappresentanza anche all'interno delle istituzioni pubbliche. Quale risultato appare più in linea con i principi di tutela dei diritti fondamentali che sono alla base delle costituzioni moderne?

Per quanto riguarda un ripensamento del sistema di attribuzione della cittadinanza, non si può ignorare l'importanza che l'elemento identitario gioca ancor oggi nella delicata compo-

sizione dei criteri per l'acquisto dello *status civitatis*. Risulta evidente che vi sia una disarmonia quando si prevede di riconoscere la cittadinanza solo per la discendenza da un antenato italiano a chi magari non parli neppure quell'idioma, né abbia alcuna connessione culturale con il Paese, mentre si nega analogo diritto a chi vi risieda da molti anni, parli correntemente l'italiano e si consideri esclusivamente italiano, anche se figlio di genitori stranieri immigrati.

L'*excursus* sulla minoranza linguistica italiana in Brasile e sulla sua tutela contribuisce a chiarire e contestualizzare storicamente, ai fini di un discorso più organico, l'evoluzione del legame culturale tra Brasile e Italia: soprattutto il rapporto tra quest'ultima e i cittadini brasiliani di origine italiana.

Questo puntare sull'identità italiana, quando in realtà non vi è alcuna certezza che questa identità sussista, potrebbe apparire un artificio retorico, di marca nazionalistica, sostanzialmente sradicato rispetto alla realtà sociale. Un vincolo di natura etnolinguistica può nascere, come d'altronde l'elezione di una lingua ufficiale, da una norma consuetudinaria. Ma è una consuetudine che può diventare vera e propria norma giuridica imperativa. In questa prospettiva, la dignità della persona – specie quella dell'immigrato – viene spesso sacrificata sull'altare di un'esigenza di integrazione condizionata da una prospettiva decisamente etnocentrica.

Un'altra dimensione che oggi sembra conquistare spazio è quella di una concezione aperta ed universalistica sulla disciplina del nome, cioè non incentrata sullo *status civitatis*, ma diretta a garantire soprattutto l'identità della persona. Insomma, il tema del nome non può affidarsi esclusivamente ad una cultura dell'integrazione nazionale, né dipendere dal concetto di cittadinanza. Più opportunamente deve tenere conto degli equilibri tra diverse istanze tra cui identità multietnica, interessi familiari, trattamento non discriminatorio in base al genere etc. Pensiamo alla censura mossa dalla Corte costituzionale al legislatore italiano, alla norma civilistica sull'imposizione del cognome paterno: questa perpetuava un retaggio patriarcale, non in linea col principio di uguaglianza e di tutela dell'identità della persona.

Sullo sfondo osserviamo, poi, il tema dei cambiamenti dello *status civitatis* e del nome nel tempo: si può tornare indietro, vista l'imprescrittibilità dei relativi diritti. Qui il giudice ha la possibilità di andare a ritroso, anche di secoli, verificando le condizioni esistenti all'epoca, producendo effetti modificativi, ora per allora, sullo *status* delle persone e sulla loro identità. L'impressione è quella di un eccessivo iato temporale tra fatti e ricostruzione giuridica. Si entra nel passato per modificarne eventi chiave, sostituendo i tasselli determinanti della storia e condizionandone, così, lo svolgimento. Si pensi al momento in cui il nome italiano fu trasformato in un nome portoghese e alla possibilità di correggerlo dopo oltre un secolo, reintegrandone la versione originale. Oppure, si scopre di avere accesso allo *ius sanguinis*, grazie ad un riconoscimento della filiazione da parte di un avo italiano, così da poterne ottenere la cittadinanza e il nome. Ma ciò pone delicate questioni di prova e documentazione a supporto di quell'atto personalissimo che è il riconoscimento del figlio.

Infine, si può *ex post* restituire un diritto fondamentale a chi allora ne era privo, seppure per il vantaggio pratico di altri (i discendenti). È quanto accaduto nell'ipotesi delle donne italiane emigrate prima escluse dal lato attivo dello *ius sanguinis* e, attraverso la Costituzione repubblicana (artt. 2 e 3), rimesse su un piano di eguaglianza: un diritto, quello di essere cittadine, giustiziabile in ogni tempo e che, in realtà, vi è sempre stato, come affermato dalla giurisprudenza. Come spesso avviene nel diritto, si tratta di far convivere diverse dimensioni solo in parte sovrapponibili, perché la sabbia nella clessidra è ormai definitivamente caduta. Ed è forse per la sua carenza di limiti cronologici – come attesta il paradosso dei nomi cambiati – che il modello italiano di *ius sanguinis* sorprende: quasi un'illusione di poter tornare indietro nel tempo.

Note

¹ Cfr. S. MENDUS, *La tolleranza e i limiti del liberalismo*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 174.

La tesi della perdita della cittadinanza per via della grande naturalizzazione brasiliana (naturalizzazione coattiva di massa) viene sottoposta alla Cassazione - Sezioni Unite che nega tale effetto estintivo.

Il caso porta alla ribalta non solo la storia della emigrazione italiana in Brasile ed il suo trattamento giuridico, ma anche il complesso rapporto tra cittadinanza e identità. Una serie di questioni, di grande attualità, emerge a tale riguardo:

- Le politiche assimilazioniste sono compatibili con i diritti della persona e delle minoranze?
- Fino a che punto il principio di eguaglianza e il diritto all'identità possono essere sacrificati a una concezione nazionalista della cittadinanza?

Il presente saggio analizza le possibili risposte sotto il profilo giuridico.

Nicola Brutti è professore associato (abilitato alla prima fascia) di Diritto comparato presso l'Università degli Studi di Padova, dove insegna "Diritto privato comparato", "Diritto privato e analisi economica" e "Diritto di Internet". In quell'Ateneo è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Diritto Internazionale e Diritto privato e del lavoro".

EURO 20,00

ISBN 978-88-7892-449-9